"Ogni pagina del DVR deve aiutare qualcuno a lavorare in sicurezza oppure a dimostrare che l'organizzazione ha fatto tutto il necessario per garantirla"

ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA ORDINARIA

Capo V del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento centrale del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

ADEMPIMENTI D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. Titolo I Capo III Sezione II
Applicazione degli artt. 17 c. 1 lett. a), 28 e 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.

Il presente documento è composto da **90 pagine** esclusa la presente

Il formato digitale si trova sul server aziendale vDati01 all'indirizzo //SGS/DVR_AIES_rev_vigente
nome file: DVR_AIES_testo_rev12_2026-10-21.pdf
e pubblicato su https://www.estsesia.it/amm-trasparente/atti-generali/

il Datore di Lavoro	**il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**	p.p.v. **il Medico Competente**
(dott. ing. Mario Fossati)	*(geom. Massimo Werlich)*	*(dott.ssa Elisabetta Conti)*
F.to Mario Fossati	F.to Massimo Werlich	F.to Elisabetta Conti

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

(dott. Paolo Bertini)	*(dott. Gianpaolo Mastromarco)*	*(geom. Matteo Motta)*
F.to Paolo Bertini	F.to Gianpaolo Mastromarco	F.to Matteo Motta

STATO DI REVISIONE (numero e data)				
01 - 12/4/2011	**02** - 1/7/2011	**03** - 9/6/2015	**04** - 2/3/2017	**05** - 5/6/2017
06 - 21/6/2018	**07** - 6/2/2019	**08** - 27/2/2020	**09** - 28/3/2022	**10** - 14/2/2023
11 - 14/3/2024	**12 - 21/10/2026**			

INDICE

STATO DI REVISIONE 4
STORICO 4
FILOSOFIA DELLE REVISIONI 15
F.1. REVISIONE ORDINARIA 15
F.2. REVISIONE STRAORDINARIA 15
F.3. AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE 15
F.4. AGGIORNAMENTO EDITORIALE 15
F.5. CRITERIO GENERALE 15
REVISIONE 12 16
R.1. FINALITÀ 16
R.2. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE 16
R.3. DOCUMENTI INTERESSATI 16
R.4. COLLEGAMENTO CON IL SGSSL E RACCORDO CON IL MOG 231/2001 16
PREMESSE 18
CAMPO DI APPLICAZIONE 22
SCOPI E CONTENUTI 23
CAPITOLO 1. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONSORZIO 25
1.1. ANAGRAFICA 25
1.2. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 25
1.3. ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 25
1.4. AMBIENTI DI LAVORO 27
1.5. MANSIONI 28
1.6. RISCHI 29
1.7. LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE 31
1.8. SORVEGLIANZA SANITARIA 31
1.9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 32
CAPITOLO 2. RIFERIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 34
2.1. CONSIDERAZIONI INIZIALI 34
2.2. CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE 34
2.3. DEFINIZIONI METODOLOGICHE 35
2.4. RUOLI E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE 36
2.5. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 36
2.6. METODOLOGIA GENERALE DI STIMA DEL RISCHIO 39
2.7. DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITÀ P 40
2.8. DETERMINAZIONE DEL DANNO D 41
2.9. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO R E PRIORITÀ DI INTERVENTO 42
2.10. CRITERIO SPECIFICO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DI MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO 43
CAPITOLO 3. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 45
3.1. ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE 45
3.2. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 45
3.3. UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI 46

3.4. RUMORE 47
3.5. VIBRAZIONI MECCANICHE 48
3.6. CAMPI ELETTROMAGNETICI 49
3.7. RADIAZIONI OTTICHE DI ORIGINE ARTIFICIALE 50
3.8. AGENTI CLIMATICI 51
3.9. ATMOSFERE IPERBARICHE 52
3.10. RADIAZIONI IONIZZANTI 52
3.11. AGENTI CHIMICI 53
3.12. AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI E SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE 54
3.13. AMIANTO 54
3.14. AGENTI BIOLOGICI 55
3.15. ATMOSFERE ESPLOSIVE 56
3.16. STRESS LAVORO-CORRELATO 57
3.17. LAVORO IN PRONTA DISPONIBILITÀ 58
3.18. LAVORO IN ISOLAMENTO (IN SOLITARIA) 59
3.19. CONDUZIONE DI VEICOLI PER I QUALI È RICHIESTA PATENTE B O C E DI MEZZI PER MOVIMENTAZIONE DI TERRA E/O MERCI 60
3.20. RISCHI DI INFORTUNIO 61
3.21. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI – APPENDICE I 62
3.22. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO – APPENDICE II 63

CAPITOLO 4. MISURE DI TUTELA E GESTIONE OPERATIVA DELLA SICUREZZA 64
4.1. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 64
4.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 65
4.3. SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 66
4.4. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 67
4.5. GESTIONE DELLE INTERFERENZE – DUVRI 68
4.6. DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 69
4.7. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 70
4.8. GESTIONE DELLE EMERGENZE 71
4.9. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 72
4.10. PROCEDURE DI SICUREZZA, ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MODULI DEL SGSSL 73
4.11. RIUNIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 35 75

CAPITOLO 5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 77
5.1. PRINCIPI GENERALI 77
5.2. INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI 77
5.3. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 78
5.4. FORMAZIONE 79
5.5. ADDESTRAMENTO 80
5.6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE 81
5.7. REGISTRAZIONE, SCADENZIARIO E CONTROLLO 82

CAPITOLO 6. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 84
6.1. PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 84

6.2. RESPONSABILITÀ, PRIORITÀ E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE 84
6.3. MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO 85
6.4. TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO E GESTIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA 86

GESTIONE, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 88
G.1. GESTIONE, CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEL DVR 88
G.2. DATA DI EMISSIONE E ATTESTAZIONE DELLA DATA 88
G.3. ELABORAZIONE, CONSULTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 88

PAGINA FINALE – SOTTOSCRIZIONI 90
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – REV.12 90

STATO DI REVISIONE

STORICO

Revisione	Oggetto della modifica	Data
00	Prima emissione	**11/2010**
01	Modifiche appendici	**12/4/2011**
02	Modifica nominativo RSPP	**1/7/2011**
03	– Modificato nominativo Datore di Lavoro, eliminato documento Appendice I (vedi par. 1.7.) e sostituito dall'ex Appendice II "Schede di valutazione dei rischi" che diventa ora l'Appendice I. – Par. 1.3.: tolto l'elenco degli addetti all'emergenza e al primo soccorso rimandando a specifici documenti esistenti presso l'UCPPR. – Par. 1.4.: introdotte responsabilità per la conformità di strutture, impianti macchine e attrezzature. – Par. 1.7.: aggiornato. – Par. 3.3.: aggiornata data dell'ultima valutazione del rischio rumore. – Par. 3.4.: aggiornata data dell'ultima valutazione del rischio vibrazioni. – Par. 3.6.: tolta previsione di specifica formazione per le radiazioni ottiche artificiali. – Par. 3.10.: aggiornato in base al cambiamento avvenuto nei prodotti chimici utilizzati. – Par. 4.2.: aggiornato riportando le modalità di gestione e di distribuzione degli stessi.	**9/6/2015**
04	– Premesse: inserita variazione del comprensorio del Consorzio; inserito riferimento per la consultazione sul server aziendale degli organigrammi aggiornati relativamente all'Organizzazione Esecutiva Ordinaria; rettificato il numero di uffici periferici in ragione della nuova articolazione consorziale; cenni all'attività dei DD.G.D. e dei DD.G.A.; inserita in calce al documento corografia in scala 1:100000 con l'indicazione di tutti i DD.G.D. e di tutti i DD.G.A. (tavola 2). – Par. 1.2.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server aziendale delle tavole sinottiche aggiornate relative all'Organizzazione Esecutiva Ordinaria. – Par. 1.3.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server aziendale degli elenchi aggiornati relativi agli addetti all'emergenza e al primo soccorso. – Figura 1: aggiornata con l'inserimento delle caselle relative ai lavoratori. – Par. 3.1.: inserita la possibilità di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che hanno il rischio di movimentazione manuale dei carichi. – Par. 3.5.: inserito il riferimento al documento recante le risultanze della valutazione dei campi elettromagnetici eseguita presso la	**2/3/2017**

centrale “Boschetto”.
- Par. 3.7.: inserita la possibilità di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che hanno il rischio di esposizione ad agenti climatici.
- Par. 3.10.: inserita la formazione specifica per gli addetti all’uso di prodotti fito-sanitari;
- 3.12.: inseriti i riferimenti di aggiornamento in merito all’attività in corso;
- Par. 3.17.: inseriti i riferimenti alle procedure specifiche per la gestione dei lavoratori in isolamento (PGS.05 e PGS.06).
- Par. 3.18.: inseriti i riferimenti per la consultazione sul server aziendale delle procedure e delle scadenze per la gestione dei lavoratori conducenti di mezzi con patente B, patente C, o per movimento terra e/o merci.
- Par. 3.20.: aggiornato in merito alle variazioni intervenute nella struttura delle schede di valutazione dei rischi contenute nell’Appendice I.
- Par. 4.2.: aggiornato riportando gli esatti riferimenti alla procedura di sicurezza perfezionata (PGS.01).
- Par. 4.7.: inserito il riferimento alla possibilità di visite di verifica della conformità legislativa effettuate da organismi accreditati esterni al Consorzio.
- Par. 4.9.: aggiornato riportando gli esatti riferimenti alla procedura di sicurezza perfezionata (PGS.07).
- Par. 4.10.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server aziendale delle procedure e delle istruzioni di sicurezza approntate; inserite tabelle riassuntive recanti la distinta delle procedure e delle istruzioni di sicurezza approntate; inseriti i riferimenti per la consultazione e il reperimento dei moduli di sicurezza afferenti alle sopradette procedure e istruzioni di sicurezza.
- Par. 6.1.: inseriti i riferimenti all’operato della Segreteria del Personale del G.O. Risorse Umane in merito all’attività di formazione e di addestramento e alla tenuta dei documenti relativi; inseriti i riferimenti per la consultazione del materiale didattico, degli elaborati prodotti, dei verbali di partecipazione, dei test di verifica relativamente all’attività di formazione e addestramento dei lavoratori.
- Emesse le procedure di sicurezza PGS.01, PGS.02, PGS.03, PGS.04, PGS.05, PGS.06 e PGS.07 con l’adeguamento delle procedure esistenti alle forme previste dalla eventuale adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all’art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.
- Emesse le istruzioni di sicurezza IS.01, IS.02, IS.03, IS.04, IS.05 e IS.06 con l’adeguamento delle istruzioni esistenti alle forme previste dalla eventuale adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all’art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.
- Prodotti i moduli di sicurezza MS.01, MS.02, MS.03, MS.04, MS.05, MS.06, MS.07, MS.08 e MS.09 conformemente a quanto previsto

	dalla eventuale adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.	
05	– Emessa la procedura di sicurezza PGS.08. – Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l'inserimento della nuova procedura PGS.08. – Par. 6.1.: introdotto il riferimento alla procedura PGS.08. – Schema della struttura documentale (pagina successiva al par. 6.1.): modificato il primo riquadro in alto a sinistra, sostituendo la parola "PROCEDURA" con la parola "MODULO". – Revisionate le procedure PGS.01, PGS.04, PGS.05, PGS.06. – Prodotti i moduli di sicurezza MS.11, MS.15, MS.16, MS.17 e MS.18 conformemente a quanto previsto dalla eventuale adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.	**5/6/2017**
06	– A pag. 13, nell'ambito del paragrafo "Ambito operativo di riferimento – Unità produttiva", aggiunta alla fine la frase: «secondo quanto disposto dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231.» – A pag. 13, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti", aggiunta alla fine la frase: «…insieme alle procedure, alle istruzioni operative e alla relativa modulistica gestionale, …». – A pag. 15, al termine del penultimo capoverso, aggiunta la frase: «…oppure ancora in corrispondenza dell'emissione di nuove procedure, istruzioni operative e/o della revisione delle medesime.» – Par. 1.3.: inserito il nominativo della Struttura Medica per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria: «C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. – Novara». – Par. 1.5.: eliminata la mansione C.5.: "Addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di depurazione" in seguito alla cessazione dell'ultimo rapporto di gestione relativo all'impianto di Robbio (PV). – Aggiunto il paragrafo 1.8.: "Sorveglianza sanitaria" e la relativa tabella 2bis. – Par. 3.20.: al comma relativo ai rischi per la salute aggiunto il riferimento al par. 1.8. "Sorveglianza sanitaria". – Par. 4.7.: al comma "Monitoraggio" inserita la frase: «Sono programmate ed effettuate anche verifiche ispettive interne (PGS.10) e "safety walk" (PGS.11).» – Par. 4.8.: inserito il riferimento al "Prontuario del piano di emergenza-antincendio – rev. giugno 2018". – Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l'inserimento delle nuove procedure da PGS.09 a PGS.14. – Capitolo 4: modificato il titolo e aggiunto il paragrafo 4.11. "Riunione periodica a' sensi dell'art. 35". – Par. 5.1.: all'interno del primo periodo modificate le mansioni	**21/6/2018**

	svolte dalle lavoratrici. – Emessa la procedura di sicurezza PGS.14. – Revisionata la procedura PGS.08 e quindi emessa la rev. 01 del 21/6/2018.	
07	– Nuovo DdL dott. ing. Mario Fossati (delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2018). – Aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a riguardo del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione che si trovano in copertina al Documento di valutazione dei Rischi e all'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi. – Modificata la valutazione del rischio AF05 - Agenti climatici per le mansioni A.2., B.3., B.4., C.1., C.2., C.3., C.4., D.2., E.1., E.2. ed E.3. e quindi emessa la rev. 07 dell'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi. – Revisionata la procedura PGS.10 e quindi emessa la rev. 01 del 6/2/2019 approvata dal nuovo DdL dott. ing. Mario Fossati. – Revisionati i moduli MS.20 e MS.22 relativi alla procedura PGS.10. – Controfirmate per approvazione dal nuovo DdL dott. ing. Mario Fossati le procedure (revisioni correnti) PGS.01, PGS.02, PGS.03, PGS.04, PGS.05, PGS.06, PGS.07, PGS.08, PGS.09, PGS.11, PGS.12, PGS.13 e PGS.14. – Controfirmate per approvazione dal nuovo DdL dott. ing. Mario Fossati le istruzioni di sicurezza (revisioni correnti) IS.01, IS.02, IS.03, IS.04, IS.05 e IS.06. – Aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a riguardo del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione che si trovano a pagina 13. – A pag. 14 è variata la funzione di Datore di Lavoro per i Distretti a Gestione Diretta, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento e dallo Statuto vigenti. – Aggiornato a pagina 19 il nominativo del DdL. – Aggiornata a pag. 21 la figura 1.	**6/2/2019**
08	– In varie parti del testo sostituita la dicitura "D. Lgs. 9/4/2008 n. 81" con "D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.". – Aggiornata la tavola 2 – corografia 1:100000 inserita in calce al presente DVR. – A pag. 11 modificati i riferimenti agli aggiornamenti dello Statuto dell'Associazione. – A pag. 16, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti", eliminato il riferimento al D.Lgs. 3/8/2009 n. 106. – A pag. 17, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti", inserita nella descrizione dei contenuti del DVR il riferimento alla	**27/2/2020**

	valutazione dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione (rischio residuo). – A pag. 18, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti", viene inserita la spiegazione della integrazione delle schede di valutazione dei rischi: «A questo proposito, nelle schede di valutazione dei rischi per ogni singola mansione, a valle delle misure di prevenzione e protezione in atto è stata inserita la valutazione del "rischio residuo", posto che la valutazione a monte riguarda il "rischio origine", cioè valutato prima dell'adozione di tali misure». – Par. 1.1.: inseriti i riferimenti delle Sedi Secondarie (Uffici Zonali esterni). – Par. 1.3.: aggiornati i nominativi di Medico Competente e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e inseriti gli estremi della relativa nomina/elezione. – Par. 1.4.: a riguardo del punto "B. Opere e impianti consortili", viene inserita la specifica locuzione "…e relative pertinenze", dettagliata alla successiva nota *(*)*. – Par. 3.17.: inserito, al termine del paragrafo, un cenno allo studio attualmente in corso del nuovo sistema di assistenza ai lavoratori in isolamento. – Par. 3.19.: aggiunti due sottoparagrafi relativi al rischio di caduta dall'alto/in profondità (A.) e al lavoro in ambienti confinati (B.). Riportati anche gli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – Par. 3.20.: inserito, nel complesso della struttura della scheda di valutazione dei rischi, la colonna (6) relativa al "Rischio residuo", cioè valutato dopo l'adozione delle misure di prevenzione e protezione previste. Rinominata la colonna 5 che diventa "Misure di prevenzione e protezione in atto". La colonna 6 "Misure di miglioramento" diventa la colonna 7. – Completamente aggiornata di conseguenza l'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi. – Par. 4.1.: inserita, al penultimo capoverso, la seguente frase: «sono stati istituiti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231». – Par. 4.7.: al comma relativo alla "Responsabilizzazione dei lavoratori" è stato inserito il riferimento alle procedure PGS.02., PGS.08., PGS.10. e PGS.11. – Par. 4.7.: al comma relativo al "Monitoraggio" eliminato il riferimento alla norma OHSAS 18001. – Par. 4.7.: al comma relativo al "Miglioramento dei livelli di sicurezza" aggiunto il riferimento ai verbali di riunione periodica a' sensi dell'art. 35 e ai relativi allegati. – Par. 4.11.: eliminato il riferimento al Settore Tecnico-gestionale	

	del Consorzio e introdotta la nuova dicitura «Area Tecnica», in accordo con il POV corrente.	
09	– Nuovo RLS dott. Gianpaolo Mastromarco (comunicazione del Direttore Generale n. 12 del 21/3/2022) in sostituzione della geom. Monica Rasia. – In conseguenza dell'aggiornamento della rete telematica, sono aggiornati tutti i riferimenti ai documenti della sicurezza (o ad essi collegati) custoditi in tale rete (vDati sostituisce VServer01). – Sostituzione del vecchio sistema di gestione delle risorse umane mediante Excel a favore della nuova piattaforma gestionale "JOB Risorse". – Emessa la procedura PGS.15. – Emesse le istruzioni di sicurezza IS.07 e IS.08. – Prodotti i moduli di sicurezza MS.27, MS.28, e MS.29 conformemente a quanto previsto dalla eventuale adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – Par. 1.1.: aggiornato il nominativo del Legale Rappresentante. – Par. 1.3.: aggiornato l'elenco dei RLS e inserito il riferimento alla piattaforma digitale "JOB Risorse". – Par. 1.5.: inserita nota esplicativa in relazione allo svolgimento di più mansioni da parte di un singolo lavoratore. – Par. 1.7.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale "JOB Risorse". – Inserito Par. 1.9. "Vigilanza". – Par. 3.1.: rimosso il riferimento al metodo di calcolo JSI abbandonato a favore di una valutazione oggettiva non scientifica relativamente alla movimentazione manuale dei carichi. – Par. 3.2.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale "JOB Risorse". – Par. 3.3.: inserito il riferimento alla custodia su server aziendale dei report relativi all'analisi del rischio rumore. – Par. 3.4.: inserito il riferimento alla custodia su server aziendale dei report relativi all'analisi del rischio vibrazioni meccaniche. – Par. 3.5.: inseriti il riferimento alla centrale idroelettrica "Farsà" e il riferimento alla custodia su server aziendale dei report relativi all'analisi del rischio radiazioni elettromagnetiche. – Par. 3.18.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale "JOB Risorse". – Par. 3.19.: riferita la avvenuta formazione di proprio personale per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati. – Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l'inserimento della nuova procedura PGS.15. – Par. 4.10.: aggiornata la tabella 8 con l'inserimento delle nuove	**2/3/2022**

	istruzioni di sicurezza IS.07 e IS.08. – Par. 6.1.: apportate le modifiche introdotte dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del D.L. 21/10/2021 n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021). – Inserito il Capitolo 7 "Emergenza epidemiologica". – A pag. 86 revisionata la figura 3 "schema della struttura documentale" con l'inserimento del riferimento alla piattaforma digitale "JOB Risorse" e degli Addendum Covid al DVR e inserite le modalità di "data certa". – Revisionate tutte le procedure di sicurezza e tutte le istruzioni di sicurezza, nonché i moduli ad esse afferenti.	
10	– L'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi cambia il suo nome da "Schede di valutazione dei rischi" a "Schede di valutazione dei rischi - Mansioni". – Nell'Appendice I inserito in tutte le schede di mansione il riferimento all'Appendice II per ciò che riguarda macchine, attrezzature, apparecchiature, utensili direttamente utilizzati o con i quali può esserci interferenza o contatto. – È introdotta, nella sua revisione 01, l'Appendice II al Documento di Valutazione dei Rischi dal nome "Schede di valutazione dei rischi - Mezzi, macchine e attrezzature di lavoro" in funzione di quanto previsto dalle singole schede dell'Appendice I. Annulla e sostituisce, integrandolo, il modulo di sicurezza MS.19-All. – A pag. 23, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti" a riguardo del contenuto del DVR, vengono abolite le diciture "la valutazione dei rischi ed i relativi risultati" e "l'uso delle attrezzature di lavoro" che sono rispettivamente sostituite dalle diciture "la valutazione dei rischi per ogni mansione e i relativi risultati (v. Appendice I)" e "l'uso di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro e la relativa valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione (v. Appendice II)". – A pag. 24, nell'ambito del paragrafo "Scopi e contenuti" è aggiunta la seguente precisazione: "Nell'ambito della successiva evoluzione della valutazione complessiva delle fonti di rischio per i lavoratori si è proceduto alla integrazione della parte documentale con la nuova Appendice II che riguarda mezzi, macchine e attrezzature di lavoro impiegati dal personale operante a tutti i livelli nell'organizzazione operativa". – A pag. 24 viene inserita la seguente frase: "In questo caso particolare, a valle di un infortunio particolarmente grave e della conseguente emissione di aggiornamenti ad alcune procedure e di rielaborazioni relative alla valutazione dei rischi e alle misure	**14/2/2023**

di prevenzione e protezione rispetto all'utilizzo di macchine, mezzi e attrezzature di lavoro, viene realizzata ed emessa la presente revisione 10 del DVR e dei suoi allegati".

- Par. 1.1.: aggiornato il nominativo del Legale Rappresentante.
- Par. 1.8.: aggiunta a pag. 36 la seguente frase: "Come detto al paragrafo precedente, la sorveglianza sanitaria è attuata e tenuta sotto controllo attraverso una procedura contenuta nella piattaforma digitale denominata "JOB Risorse" che ne riporta l'eventuale necessità, la data dell'ultima visita presso la struttura sanitaria scelta e lo scadenzario delle visite future".
- Par. 2.8.: aggiunto, per quanto riguarda l'utilizzo o l'interazione con macchine, attrezzature, apparecchiature e utensili, il riferimento alla nuova Appendice II.
- Par. 2.8.: aggiunta a pag. 41 la seguente frase: "Sono state altresì costituite le schede di rischio recanti le conseguenti misure di prevenzione e protezione oltre che le procedure operative di sicurezza, per tutti i mezzi, macchine e attrezzature di lavoro utilizzati nell'ambito delle attività svolte (V. Appendice II)".
- Par. 2.8.: aggiunta a pag. 42 la seguente frase:" Analogamente si è fatto per ogni singola tipologia di mezzo, macchina, attrezzatura di lavoro (v. Appendice II) dove si prendono in considerazione, allo scopo, il livello di probabilità che ha un evento di verificarsi e l'entità del danno eventuale sull'operatore per addivenire alla definizione di una classe di rischio".
- A pag. 48 aggiunto il paragrafo 2.12. intitolato: "CRITERIO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO (RIF. APPENDICE II)".
- Cap. 3.: cambia il titolo del capitolo. Era "VALUTAZIONI DEI RISCHI PER MANSIONE", diventa "VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI E PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO".
- Par. 3.20.: il titolo del paragrafo era "SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO", diventa "SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE (RIF. APPENDICE I)".
- A pag. 67 aggiunto il paragrafo 3.21. intitolato: "SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO (RIF. APPENDICE II)".
- Par. 4.5.: aggiunta a pag. 80 la seguente frase: "All'interno dell'Appendice II al presente DVR sono riportate le schede di cui al paragrafo 3.21. dove per ogni mezzo, macchina e attrezzatura di lavoro utilizzati nei processi operativi dell'Associazione, si possono trovare le caratteristiche tecniche e la descrizione, le schede di valutazione dei rischi, le

	prescrizioni preliminari, le indicazioni e le procedure di sicurezza per la riduzione o l'eliminazione dei rischi durante l'uso e i DPI necessari. Anche questo documento si trova in formato cartaceo presso il SPP e in formato digitale sul server aziendale *vDati nella cartella //SGS/DVR_AIES_rev_vigente*. – Par. 4.8.: aggiornato il riferimento alla revisione del "Prontuario del piano di emergenza-antincendio" da rev. giugno 2018 a rev. gennaio 2023. – Par. 4.8.: aggiunta a pag. 82 la seguente frase: "Con la promulgazione dei nuovi D.M. in materia *("1/9/2021 - Decreto Controlli", "2/9/2021 - Decreto GSA" e "3/9/2021 - Decreto Minicodice"*) viene avviata formalmente la revisione del piano di emergenza di cui sopra e della relativa valutazione dei rischi di incendio, revisione che si presume di completare entro la fine del corrente anno". – Par. 4.10.: aggiunta a pag. 84 la seguente frase: "Tali procedure e istruzioni di sicurezza sono integrate dai contenuti specifici dell'Appendice II al presente DVR la quale è divulgata e pubblicizzata con le stesse modalità previste appunto per le procedure e le istruzioni medesime". – Par. 6.1.: aggiunta a pag. 90 la seguente frase: "Come riportato al paragrafo 1.7. del presente DVR, L'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi, e quindi il SPP, gestisce una piattaforma digitale denominata "JOB Risorse" che riporta le esigenze formative legate alle specifiche mansioni e il relativo scadenzario". – Cap. 7.: completamente attualizzati i contenuti in relazione alla cessazione dell'emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2. – A pag. 93 variati lo schema della struttura documentale (figura 3) e la nota relativa alla data certa dei documenti. – A pag. 94 aggiornata la nota relativa a "Data certa dei documenti" con la citazione della nuova Appendice II. – In tutto il testo corretti alcuni errori di battitura, sostituiti alcuni vocaboli con sinonimi, apportate correzioni di forma e non di sostanza.	
11	– Nuovo RLS geom. Matteo Motta (comunicazione delle RSA del 21/2/2024) in sostituzione del dimissionario sig. Giuseppe Papa. – Aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a riguardo del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione che si trovano sulle copertine del Documento di Valutazione dei Rischi, dell'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi - Mansioni e dell'Appendice II al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi - Mezzi, macchine e attrezzature di lavoro. – Nell'Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi -	**14/3/2024**

	Schede di valutazione dei rischi – Mansioni, la scheda di valutazione dei rischi della mansione C.4. "Addetto all'esercizio e alla manutenzione di impianti idroelettrici" è aggiunta, tra le misure di prevenzione, la dotazione di guanti dielettrici per il personale che svolge lavori in presenza di tensione. – Revisionato il modulo MS.01 in relazione all'introduzione del nuovo DPI di cui al punto precedente. – Nell'Appendice II al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di valutazione dei rischi - Mezzi, macchine e attrezzature di lavoro sono state apportate alcune correzioni di errori di ortografia e di layout di impaginazione. – A pag. 22 aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a riguardo del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione e modificato il percorso per la consultazione dello stesso sul server aziendale. – A pag. 22 modificato il numero complessivo dei Distretti che passa da 180 a 181. – A pag. 23 idem c.s. – A pag. 26 la frase "In questo caso particolare, a valle di un infortunio particolarmente grave e della conseguente emissione di aggiornamenti ad alcune procedure e di rielaborazioni relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione rispetto all'utilizzo di macchine, mezzi e attrezzature di lavoro, viene realizzata ed emessa la presente revisione 10 del DVR e dei suoi allegati" è sostituita dalla frase "In questo caso particolare, a valle delle dimissioni di uno dei RLS (sig. Giuseppe Papa) sostituito dal geom. Matteo Motta (comunicazione delle RSA del 21/2/2024) e della emissione di aggiornamenti di procedure e istruzioni di sicurezza, oltre che dell'introduzione di un nuovo DPI, viene realizzata ed emessa la presente revisione 11 del DVR e dei suoi allegati". – A pag. 28 modificato il percorso per la consultazione del Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione sul server aziendale e modificato il riferimento al file relativo. – Par. 1.3.: aggiornati i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. – Par. 1.6.: eliminata la frase "In uno dei precedenti aggiornamenti del DVR, è stata aggiornata l'analisi dettagliata di tutti gli effettivi «rischi» (per la salute e di infortunio) presenti nell'ambito operativo aziendale, con preciso riferimento alle mansioni e agli ambienti presenti". – Cap. 2.: aggiunti i paragrafi relativi agli obblighi dei progettisti (art. 22 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.), agli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.), agli obblighi degli installatori (art. 24 del D. Lgs.	

	9/4/2008 n. 81 e s.m.i.), agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.). – A pag. 85 la frase "Con la promulgazione dei nuovi D.M. in materia ("1/9/2021 - Decreto Controlli", "2/9/2021 - Decreto GSA" e "3/9/2021 - Decreto Minicodice") viene avviata formalmente la revisione del piano di emergenza di cui sopra e della relativa valutazione dei rischi di incendio, revisione che si presume di completare entro la fine del corrente anno" è sostituita dalla frase "A seguito della promulgazione dei nuovi D.M. in materia ("1/9/2021 - Decreto Controlli", "2/9/2021 - Decreto GSA" e "3/9/2021 - Decreto Minicodice") è stata avviata ed è in corso di ultimazione la revisione del piano di emergenza di cui sopra e della relativa valutazione dei rischi di incendio". – Par. 4.10.: aggiornate le tabelle 7 e 8 in funzione della revisione di procedure e istruzioni di sicurezza.	

FILOSOFIA DELLE REVISIONI

La gestione delle revisioni costituisce parte integrante del processo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (in seguito anche semplicemente SGSSL). Il DVR è un documento dinamico. Le sue revisioni hanno lo scopo di garantire il costante allineamento tra:

- evoluzione normativa,
- evoluzione organizzativa,
- evoluzione dei rischi,
- evoluzione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

Le revisioni possono essere classificate come segue.

F.1. REVISIONE ORDINARIA

Aggiornamenti derivanti da modifiche organizzative o documentali che non alterano l'impianto generale del DVR.

F.2. REVISIONE STRAORDINARIA

Rielaborazione conseguente a modifiche sostanziali dell'organizzazione, del processo produttivo, delle attività svolte, della normativa applicabile o a eventi significativi che rendano necessaria una nuova valutazione dei rischi.

F.3. AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE

Introduzione o revisione di procedure, istruzioni operative, modulistica, appendici o dossier specialistici collegati al DVR.

F.4. AGGIORNAMENTO EDITORIALE

Interventi finalizzati esclusivamente a migliorare chiarezza, leggibilità, uniformità grafica e consultazione del documento.

F.5. CRITERIO GENERALE

Ogni revisione del Documento di Valutazione dei Rischi deve perseguire il miglioramento continuo del sistema documentale, assicurandone l'aggiornamento, la coerenza, la tracciabilità e la piena fruibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

*La **Revisione 12** costituisce una revisione straordinaria del DVR ed integra contestualmente un aggiornamento documentale e un aggiornamento editoriale.*

REVISIONE 12

R.1. FINALITÀ

La presente revisione costituisce un aggiornamento generale del Documento di Valutazione dei Rischi finalizzato al riallineamento del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) dell'Associazione Irrigazione Est Sesia.

R.2. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE

- Nuova impostazione editoriale e uniformazione della grafica dell'intero sistema documentale,
- nuova architettura documentale del SGSSL,
- riconoscimento del DVR quale documento centrale del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro,
- integrazione delle Appendici I e II e nuova elaborazione dell'Appendice III, comprendente i dossier specialistici di valutazione dei rischi,
- aggiornamento dei criteri valutativi,
- collegamento sistematico con procedure di sicurezza, istruzioni operative, modulistica gestionale e piattaforme digitali aziendali,
- inserimento dei richiami ai dossier specialistici di valutazione dei rischi,
- aggiornamento della struttura documentale in coerenza con l'evoluzione dell'organizzazione aziendale,
- revisione complessiva finalizzata al miglioramento della leggibilità, della fruibilità e della gestione del sistema documentale.

R.3. DOCUMENTI INTERESSATI

- Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 12,
- Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 12,
- Appendice II al Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 12,
- Appendice III al Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 12,
- Allegati di sistema.

R.4. COLLEGAMENTO CON IL SGSSL E RACCORDO CON IL MOG 231/2001

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi costituisce il documento centrale del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro adottato dall'Associazione Irrigazione Est Sesia. Esso rappresenta il punto di riferimento per:

- la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione;
- la definizione delle procedure di sicurezza;

- la predisposizione delle istruzioni operative;
- la gestione della modulistica;
- la programmazione della formazione;
- la sorveglianza sanitaria;
- il monitoraggio delle prestazioni del sistema;
- il miglioramento continuo.

Le procedure di sicurezza, le istruzioni operative, la modulistica gestionale, le appendici specialistiche ed i dossier di valutazione costituiscono documentazione collegata al DVR e ne sviluppano operativamente i contenuti.
L'insieme coordinato di tali documenti costituisce l'architettura documentale del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dell'Associazione.

Raccordo con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Il SGSSL si raccorda con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Associazione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, tenuto conto, per i profili relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il DVR e la documentazione del SGSSL ad esso collegata concorrono, nell'ambito delle rispettive finalità, a definire e documentare il sistema organizzativo, procedurale e di controllo adottato dall'Associazione per la gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il raccordo tra i due sistemi è assicurato nel rispetto delle rispettive funzioni e responsabilità e dei flussi informativi previsti verso l'Organismo di Vigilanza.

Ogni revisione del DVR deve pertanto essere valutata anche con riferimento agli eventuali documenti collegati, al fine di garantire il mantenimento della coerenza, della tracciabilità e dell'efficacia dell'intero SGSSL.

PREMESSE

L'**ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA** (in seguito anche Associazione, Consorzio, Azienda), costituita con atto 14 luglio 1926, registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al n. 76, è **Consorzio di irrigazione**, abilitato anche a svolgere funzioni di Consorzio di bonifica in conformità alle vigenti norme di legge delle Regioni Piemonte e Lombardia.
L'attività dell'Associazione – definibile quale AZIENDA ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – è regolata dallo "**STATUTO**".
Inoltre, ai sensi dell'art. 57 del già menzionato Statuto, le procedure e le regole operative attraverso le quali dare attuazione alle norme statutarie sono contenute nel **"REGOLAMENTO DELLA RETE PRINCIPALE E DELLA GESTIONE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE"**.
In relazione alla sua qualità di consorzio di irrigazione e bonifica, l'Associazione svolge le seguenti funzioni istituzionali (art. 2 dello "Statuto"):

- gestione dell'irrigazione intesa come manutenzione, esercizio e tutela dei canali della rete principale e delle reti distributive, dei relativi manufatti ed impianti e delle risorse naturali interessate (suolo e acqua);
- usi plurimi dell'acqua, e cioè l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive;
- costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di canali a prevalente scopo irriguo e delle relative strutture, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui;
- la conservazione e la valorizzazione del sistema dei fontanili, dei cavi "sorgenti" e dei colatori, in quanto componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio ed altresì fattore indispensabile per il risparmio idrico e per la salvaguardia del buon regime delle falde idriche sotterranee;
- la promozione e l'attuazione del riordino irriguo e della ricomposizione fondiaria;
- l'adozione di iniziative, anche editoriali, per l'informazione – ai Consorziati e, più in generale, al pubblico – sull'attività del Consorzio ed altresì per la conoscenza del sistema irriguo e del comprensorio e delle sue vicende storiche, per la salvaguardia e per la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente e per l'uso razionale e parsimonioso delle risorse naturali (suolo e acqua), compresa l'informazione riguardante le politiche comunitarie in materia di acque, agricoltura e territori rurali;
- l'assunzione di iniziative volte al contenimento dei costi dell'irrigazione, anche attraverso gli introiti derivanti dalla produzione di energia in impianti su corsi d'acqua naturali e da altre fonti rinnovabili;
- l'adozione e l'attuazione del piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale riguardante il comprensorio consorziale;
- l'elaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, di proposte ed osservazioni concernenti il piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di valenza regionale;

- la gestione di opere di bonifica riguardanti la sicurezza idraulica di settori del comprensorio e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica, comprese quelle il cui beneficio – e quindi la relativa contribuenza – si estende anche ai beni extra-agricoli.

Il Consorzio svolge, inoltre, funzioni istituzionali "affidate", e cioè in collaborazione con altre istituzioni, quali:

- l'esecuzione di misure e monitoraggi idraulici e idrologici,
- l'esecuzione di controlli in materia di qualità delle acque,
- lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche,
- la realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale,
- la funzione di polizia idraulica,
- la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre opere pubbliche a queste assimilabili,
- l'attuazione di studi, ricerche e sperimentazione di interesse per la bonifica, per l'irrigazione e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.

Qualche anno fa, per decisioni delle Regioni territorialmente competenti, il comprensorio è stato ampliato con due aree aggiuntive: a settentrione, l'"Alta Pianura Novarese" di 61.904 ettari, tutti in Piemonte; a meridione la "Pianura dell'Oltrepò Pavese" di 39.126 ettari, tutti in Lombardia.
In totale, ora, il vasto e articolato comprensorio sul quale si attua la complessa attività del Consorzio si estende su una superficie di 311.016 ettari di cui 149.136 ettari in Piemonte (province di Novara e Vercelli) e 161.880 ettari in Lombardia (provincia di Pavia – Lomellina), e su una rete di canali e corsi d'acqua dello sviluppo di oltre 10.000 chilometri (v. tavola 1 alla pagina seguente). Inoltre, le attività sopraddette, in forza di appositi accordi, possono essere svolte anche al di fuori di detto comprensorio.

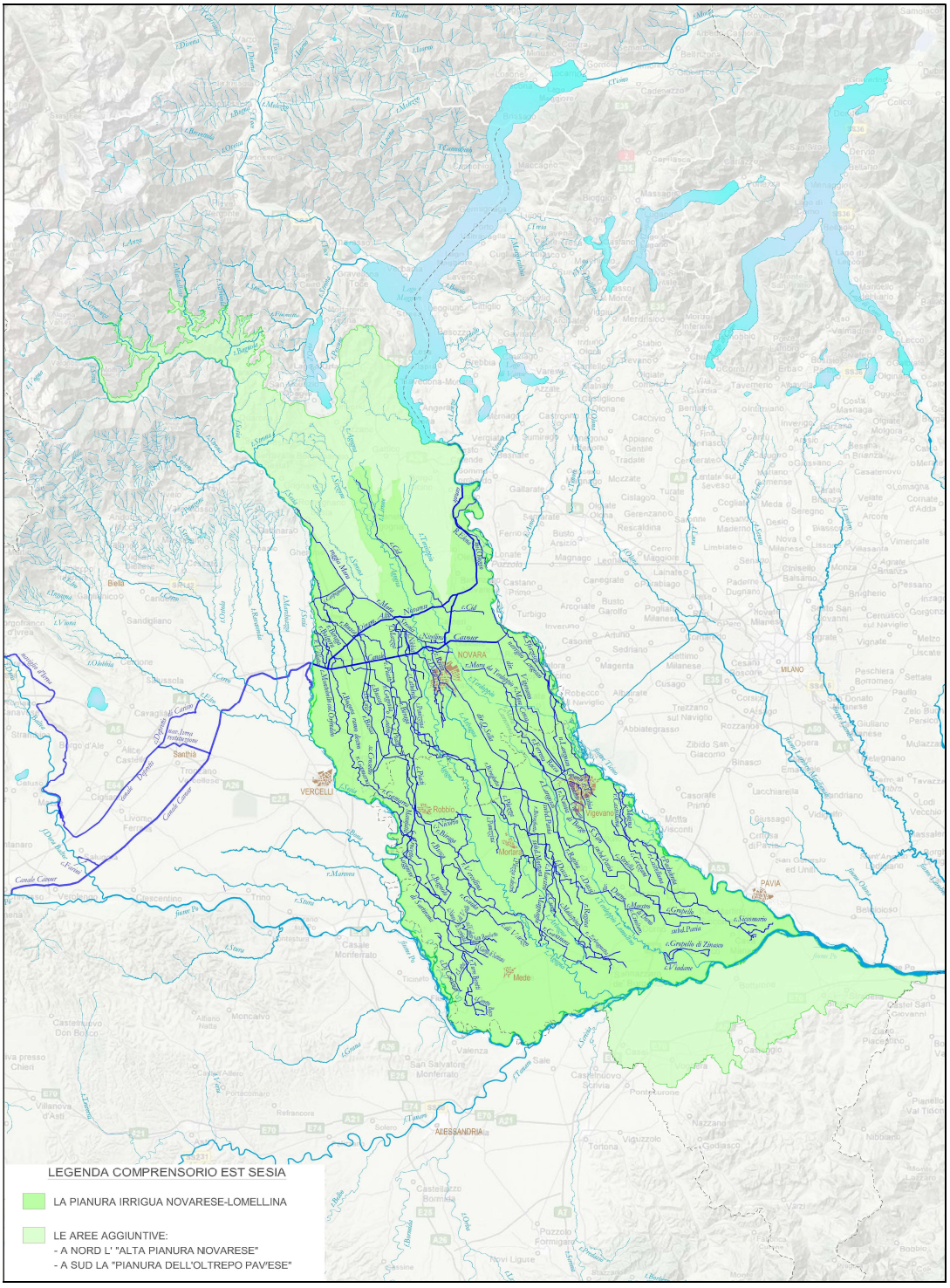


Tavola 1 – Comprensorio territoriale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia

La gestione dell'irrigazione a livello territoriale si esplica, dal punto di vista organizzativo, attraverso articolazioni periferiche che operano in modo autonomo in termini economici ed amministrativi. Con riferimento al già citato vigente "Statuto" e al vigente "Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale dell'Associazione", l'"Organizzazione Esecutiva Complessiva" di Est Sesia, dal punto di vista della gestione del personale, si suddivide in "Organizzazione Esecutiva Ordinaria" e "Personale delle Gestioni Separate", così come si evince dai files riportati nelle varie cartelle del server aziendale a ciò dedicate e, in linea generale, gestiti ed aggiornati dal Gruppo Operativo Amministrazione e Contenzioso, secondo quanto disposto dai provvedimenti ufficiali della Direzione Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Si specifica che, in termini generali, l'**"Organizzazione Esecutiva Ordinaria"** si occupa della gestione della rete dei canali e dei corsi d'acqua principali (rete "primaria") per la distribuzione dell'acqua irrigua alle articolazioni gestionali periferiche (Distretti a Gestione Diretta e Distretti a Gestione Autonoma, coincidenti, di norma, con porzioni di territorio agricolo di dimensione comunale o inferiore alla comunale) che si occupano della distribuzione dell'acqua ai consorziati attraverso la gestione della rete distributiva minore (rete "secondaria").
L'attività di gestione della rete principale da parte dell'Organizzazione Esecutiva Ordinaria come sopra definita, si esplica attraverso un complesso di uffici (Sede Centrale di Novara e 8 Uffici Zonali di cui 3, Novara Ticino, Novara Sesia e Novara Montebello, ubicati presso la Sede Centrale e altri 5 dislocati sul comprensorio consortile a Mede, Mortara, Robbio, Vigevano e Pavia).
A ciascun Ufficio Zonale fa capo una struttura operativa costituita da personale impiegatizio e personale di campagna (squadre zonali) cui è affidato il compito di gestione (esercizio e manutenzione) delle reti irrigue principali di competenza.
L'esercizio della rete distributiva "secondaria" fa capo a complessivi 178 Distretti, di cui 98 a Gestione Autonoma e 80 a Gestione Diretta (v. tavola 2 – corografia 1:100000 allegata al presente DVR) ciascuno dei quali, come precedentemente definito, è da considerarsi quale Unità Produttiva autonoma, pur nell'ambito della unica personalità giuridica dell'Associazione.
Con riferimento alle vigenti norme statutarie, ciascun Distretto è dotato di autonomia economico-finanziaria e di autonomia operativa.
La figura e la responsabilità di Datore di Lavoro di ciascun Distretto a Gestione Autonoma risultano pertanto coincidenti con quella del Presidente del Distretto medesimo, in accordo con quanto stabilito da Statuto e Regolamento vigenti.
Per i Distretti a Gestione Diretta, sempre in accordo con quanto stabilito dal Regolamento e dallo Statuto vigenti, la figura e la responsabilità di Datore di Lavoro di ciascun Distretto sono ricoperte dal Datore di Lavoro della **"Organizzazione Esecutiva Ordinaria"** della ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA e quindi dal dott. ing. Mario Fossati, come riportato al successivo punto 1.3.
In considerazione della sostanziale equivalenza degli ambienti di lavoro e delle mansioni svolte dal Personale nei medesimi ambienti tra rete irrigua principale e rete irrigua secondaria di competenza dei 178 Distretti sopra richiamati, il contenuto del presente documento soddisfa le esigenze specifiche dei medesimi.
Ciononostante, per alcuni Distretti a Gestione Autonoma che hanno deciso di fruire specificamente del SPP dell'Associazione sono redatti stralci specifici del presente DVR in relazione alle specificità dei Distretti stessi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (in seguito anche DVR) si riferisce alle attività svolte nell'ambito della **"Organizzazione Esecutiva Ordinaria"** della ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, per brevità **AIES – OEO**, con sede a Novara in via Negroni n. 7 e costituisce il documento di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e, come precedentemente specificato, trova applicazione, per quanto pertinente, anche alle Gestioni Separate che si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Associazione.
Nella redazione si è tenuto conto anche di quanto indicato dagli artt. 28 e 29 del medesimo D. Lgs. riguardanti l'"*Oggetto della valutazione dei rischi*" e le "*Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*".
Il presente Aggiornamento del DVR è stato redatto dal Datore di Lavoro (in seguito anche DdL) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito anche RSPP) e il Medico Competente (in seguito anche MC), con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito anche RLS), così come stabilito dagli artt. 17 c. 1 lett. a) e 29 c. 1, 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., tenendo conto di tutta la documentazione pregressa redatta nello stesso ambito e, in tempi diversi, in recepimento di specifiche indicazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza (in seguito anche OdV231), secondo quanto disposto dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231.

SCOPI E CONTENUTI

Il presente DVR, unitamente al complesso di appendici, procedure, istruzioni operative e relativa modulistica gestionale:

- identifica e valuta tutti i rischi,
- definisce le misure di prevenzione e protezione,
- coordina la documentazione del SGSSL,
- costituisce il documento centrale dell'architettura documentale del SGSSL medesimo,

il tutto in applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., secondo le direttive europee sui temi della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e sulla relativa disciplina volta al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

I contenuti del presente documento e dei documenti ad esso collegati sono schematizzati nella seguente "Tabella 1 - Mappa sintetica dei contenuti del DVR e dei documenti collegati".

N.	CONTENUTO	COLLOCAZIONE DOCUMENTALE
1	Dati identificativi del Consorzio	DVR
2	Indicazione del nominativo del RSPP	DVR
3	Indicazione dei nominativi dei RLS	DVR
4	Indicazione del nominativo del MC	DVR
5	Definizione e identificazione degli ambienti di lavoro	DVR • Appendice I • Appendice II
6	Individuazione delle mansioni dei lavoratori	DVR • Appendice I • Appendice II
7	Criteri adottati per la valutazione dei rischi	DVR
8	Individuazione delle fonti di pericolo e dei rischi associati	DVR
9	Valutazione dei rischi per ogni mansione e relativi risultati	DVR • Appendice I
10	Indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate	DVR • Appendice I • Appendice II
11	Valutazione dei rischi a valle dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione	DVR • Appendice I • Appendice II
12	Indicazione dei dispositivi di protezione individuale e della cartellonistica	DVR • Appendice I • Appendice II
13	Disciplina dei cantieri temporanei o mobili	DVR • PGS • IS • MS
14	Uso di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro e relativa valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione	DVR • Appendice II • PGS • IS • MS
15	Monitoraggio e miglioramento dei livelli di sicurezza	DVR • PGS • MS
16	Gestione delle emergenze	DVR • PEE
17	Valutazione dei rischi interferenziali	DVR • PGS • IS • MS
	Particolari precauzioni per le lavoratrici in gravidanza	DVR
18	Valutazioni specialistiche dei rischi che le richiedono	DVR • Appendice III
19	Procedure di sicurezza	DVR • PGS
20	Istruzioni operative di sicurezza	DVR • IS
21	Modulistica di registrazione e gestione	DVR • MS

Tabella 1 – Mappa sintetica dei contenuti del DVR e dei documenti collegati

In considerazione della particolare complessità ed articolazione territoriale delle attività dell'Associazione, la elaborazione dei contenuti del presente documento non può prescindere dalla

identificazione degli "**ambienti di lavoro"**, cioè dei luoghi e delle circostanze circoscritte, ove ciascun dipendente svolge la propria attività.

Il lavoro svolto è stato finalizzato alla verifica e all'analisi delle fonti di pericolo presenti e già individuate nelle precedenti versioni del DVR. Analogamente si è proceduto alla successiva individuazione dei rischi potenziali per la sicurezza e per la salute conseguenti all'esposizione dei lavoratori durante l'attività e alla stima dell'entità dei rischi.
La revisione della identificazione delle fonti di pericolo e dei rischi ha costituito, ancora una volta, il primo passo dell'aggiornamento della valutazione.
Tale attività si è concretizzata:

- nella raccolta dettagliata ed esaustiva di tutte le informazioni aggiuntive per identificare i pericoli e i conseguenti rischi con le misure adottate per il loro controllo;
- nel riesame dei rischi che invece necessitano di ulteriori interventi per la loro eliminazione o riduzione.

Una volta analizzata la situazione organizzativa e definiti gli ambienti abituali di lavoro, si è passati all'analisi delle "**mansioni"** aziendali nel dettaglio operativo.
Sono state riviste, ai fini del costante miglioramento, le misure di prevenzione e protezione dai rischi attuate e sono stati identificati gli eventuali rischi residui e i lavoratori che potrebbero essere direttamente o indirettamente esposti.
Infine, la scelta delle azioni idonee a eliminare o ridurre i rischi ha costituito l'ultima fase del processo di valutazione. A questo proposito, nelle schede di valutazione del rischio per ogni singola mansione, a valle delle misure di prevenzione e protezione adottate è visibile la valutazione del rischio residuo, posto che la valutazione a monte riguarda il "rischio origine", cioè valutato prima dell'adozione di tali misure.

Nell'ambito della successiva evoluzione della valutazione complessiva delle fonti di rischio per i lavoratori si è proceduto, al tempo della revisione 10, alla integrazione della parte documentale con la Appendice II che riguarda mezzi, macchine e attrezzature di lavoro impiegati dal personale operante a tutti i livelli nell'organizzazione operativa.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., la valutazione dei rischi è rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nell'ambito del SGSSL, il DVR può inoltre essere aggiornato o revisionato in occasione dell'emissione o della revisione di procedure, istruzioni operative o altri documenti collegati, qualora ciò risulti necessario per mantenerne la coerenza e l'efficacia.

In questo caso particolare, anche a seguito della emissione di aggiornamenti di procedure e istruzioni di sicurezza, oltre che dell'introduzione di nuovi elementi valutativi contenuti nell'Appendice III, viene realizzata ed emessa la presente revisione 12 del DVR e dei documenti collegati, ove necessario.

Il presente DVR costituisce uno strumento dinamico del SGSSL e viene costantemente aggiornato affinché rifletta l'evoluzione dell'organizzazione, dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione e dell'intero medesimo SGSSL.

CAPITOLO 1.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONSORZIO

1.1. ANAGRAFICA

Ragione Sociale:	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Attività:	Consorzio di irrigazione e bonifica
Unità Operativa:	Organizzazione Esecutiva Ordinaria
Legale Rappresentante:	dott. ing. Ettore Fanfani (Commissario Straordinario)
Sede Legale:	via Negroni n. 7 – 28100 NOVARA
Sede Unità Operativa:	via Negroni n. 7 – 28100 NOVARA
Sedi Secondarie (Uffici Zonali esterni):	▪ U.Z. Mede – via Cavour n. 55 – 27035 MEDE (PV) ▪ U.Z. Mortara – corso Cavour n. 66 – 27036 MORTARA (PV) ▪ U.Z. Robbio – via Vespolate n. 2 – 27038 ROBBIO (PV) ▪ U.Z. Vigevano – via Naviglio Sforzesco n. 8 – 27029 VIGEVAI ▪ Ufficio Pianura Oltrepò Pavese – viale Partigiani n. 3 – 2710(

Tabella 2 – Anagrafica

1.2. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

L'articolazione organizzativa dell'AIES-OEO è definita nei documenti organizzativi vigenti dell'Associazione, gestiti e mantenuti aggiornati dal Gruppo Operativo Amministrazione e Contenzioso e resi disponibili attraverso i sistemi documentali aziendali.

1.3. ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

	Datore di Lavoro (DdL):	dott. ing. Mario Fossati (Direttore Unico)
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):	geom. Massimo Werlich (anche Capo dell'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi) (aggiornamento nomina del 13/7/2026)
	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):	geom. Donatella Di Stefano (anche impiegata dell'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi) (nomina del 13/7/2026)
	Medico Competente (MC):	dott.sa Elisabetta Conti (nomina del 2/1/2020)
	Struttura Medica per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria:	C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. – Novara
	Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):	▪ dott. Paolo Bertini (*designazione del* 21/2/2024) ▪ dott. Gianpaolo Mastromarco (designazione del 21/2/2024) ▪ geom. Matteo Motta (*designazione del* 21/2/2024)
	Addetti all'Emergenza Antincendio:	individuati in specifici documenti aggiornati dal SPP e custoditi presso l'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi e su server aziendale all'interno della piattaforma gestionale "JOB Risorse" per la gestione delle risorse umane, in particolare a riguardo della sicurezza, della formazione e della sorveglianza sanitaria
	Addetti al Primo Soccorso:	individuati in specifici documenti aggiornati dal SPP e custoditi presso l'Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi e su server aziendale all'interno della piattaforma gestionale "JOB Risorse" per la gestione delle risorse umane, in particolare a riguardo della sicurezza, della formazione e della sorveglianza sanitaria

Tabella 3 – Organizzazione per la Sicurezza e SPP

Pertanto, in linea schematica, l'Organigramma Aziendale della Sicurezza risulta essere quello riportato nella seguente figura 1. L'identificazione dei Dirigenti e dei Preposti e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definite nei documenti organizzativi vigenti dell'Associazione e mantenute aggiornate nei sistemi gestionali aziendali, con particolare riferimento alla piattaforma JOB Risorse.

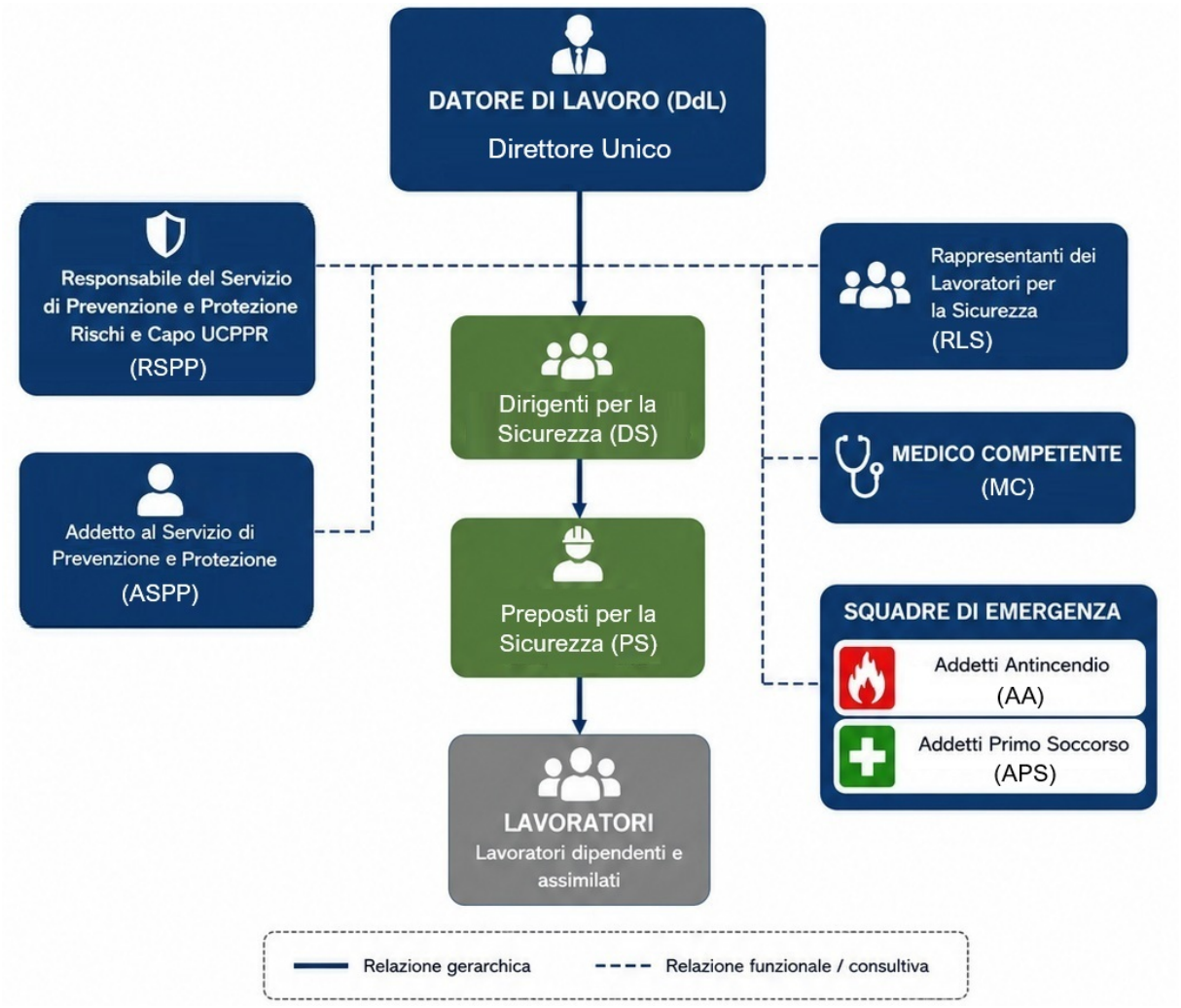


Figura 1- Organigramma Aziendale della Sicurezza

1.4. AMBIENTI DI LAVORO

Le attività dell'AIES-OEO sono svolte in una pluralità di ambienti di lavoro, individuati e classificati sulla base delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, delle strutture utilizzate e delle opere e degli impianti interessati.
Le attività possono essere svolte anche presso ambienti, opere e impianti non di pertinenza dell'Associazione, in forza di incarichi, convenzioni o contratti. In tali casi il personale può operare in contesti analoghi, per caratteristiche e attività svolte, a quelli individuati nel presente paragrafo.

L. Locali consortili (sede centrale e sedi periferiche)
- L.1. Uffici tecnici (anche Uffici di Direzione Lavori, ove siano costituiti)
- L.2. Uffici amministrativi
- L.3. Archivi
- L.4. Magazzini
- L.5. Locali tecnici
- L.6. Officine
- L.7. Depositi
- L.8. Ricoveri mezzi

O. Opere e impianti consortili
- O.1. Rete principale
 - *O.1.1. Traverse di derivazione e opere di presa da corsi d'acqua naturali e relative pertinenze (*)*
 - *O.1.2. Edifici di regolazione (ferme e barraggi) e relative pertinenze (*)*
 - *O.1.3. Bocche di dispensa e relative pertinenze (*)*
 - *O.1.4. Aste idrauliche e relative pertinenze (*)*
- O.2. Rete secondaria
 - *O.2.1. Traverse di derivazione e opere di presa da corsi d'acqua naturali e relative pertinenze (*)*
 - *O.2.2. Edifici di regolazione (ferme e barraggi) e relative pertinenze (*)*
 - *O.2.3. Bocche di dispensa e relative pertinenze (*)*
 - *O.2.4. Aste idrauliche e relative pertinenze (*)*
- O.3. Impianti di sollevamento
- O.4. Impianti idroelettrici

T. Opere ed impianti di terzi
- T.1. Impianti idroelettrici

V. Viabilità e ambienti esterni pertinenti a missioni e commissioni
- V.1. Viabilità in generale e ambienti vari frequentati allo scopo.

***(*)** = per "relative pertinenze" si intendono porzioni di sponda, aree accessorie, strade di servizio, strade alzaie, cortili e simili, oggettivamente facenti parte degli ambienti di lavoro di volta in volta presi in esame.*

NOTA:
I rischi connessi agli ambienti di lavoro sopra individuati sono valutati in relazione alle attività e alle mansioni effettivamente svolte negli stessi e trovano riscontro nelle relative schede di valutazione dell'Appendice I, nonché, ove applicabili, nelle specifiche valutazioni specialistiche richiamate dal DVR.

1.5. MANSIONI

Ai fini della valutazione dei rischi sono individuate e codificate le mansioni di seguito riportate, definite sulla base delle attività effettivamente svolte e tenendo conto delle declaratorie contrattuali applicabili.
A ciascun lavoratore possono essere associate una o più mansioni, in funzione delle attività effettivamente svolte e secondo le indicazioni dell'organizzazione aziendale. Tale associazione costituisce riferimento per l'individuazione dei rischi cui il lavoratore è esposto e per la conseguente gestione delle misure di prevenzione e protezione, della formazione, dei dispositivi di protezione individuale e della sorveglianza sanitaria.

A. Personale impiegatizio
- A.1. del Settore Amministrativo (Dirigente, Quadro, Impiegato)
- A.2. del Settore Tecnico (Dirigente, Quadro, Impiegato)

B. Personale ausiliario di ufficio, di attesa o custodia
- B.1. Fattorino/portinaio
- B.2. Custode immobili
- B.3. Magazziniere
- B.4. Addetto alla pulizia

C. Personale addetto alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili
- C.1. Custode idraulico (custodia, manovra, sorveglianza)
- C.2. Camparo/acquaiolo (distribuzione acqua, taglio erba, spurgo, diserbo chimico, lavori di manutenzione minuta, assistenza all'attività di macchine operatrici, ecc.)
- C.3. Operaio manutentore specializzato, qualificato, comune (addetto a piccoli lavori edili, posa di manufatti prefabbricati, verniciatura, piccoli lavori di carpenteria metallica, manutenzione ordinaria ai manufatti idraulico-irrigui, ecc.)
- C.4. Addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti idroelettrici

D. Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose
- D.1. Autista
- D.2. Meccanico

E. Conduttori di macchine operatrici
- E.1. Escavatorista
- E.2. Manovratore di motobarche per taglio erba e fresatura alvei
- E.3. Trattorista

1.6. RISCHI

Ai fini della valutazione sono individuati e codificati i fattori di rischio, le condizioni di esposizione e gli eventi incidentali potenzialmente connessi alle attività svolte nell'ambito operativo dell'AIES-OEO.
La codifica costituisce lo strumento univoco di collegamento tra il presente DVR e le schede di valutazione dei rischi per mansione riportate nell'Appendice I e consente di identificare, per ciascuna mansione, i fattori e gli eventi pertinenti da sottoporre a specifica valutazione.
Ai fini della consultazione, gli elementi codificati sono organizzati nelle due macroaree "Salute e igiene del lavoro" e "Sicurezza e rischi infortunistici", ferma restando la possibile interrelazione tra le diverse categorie.

SETTORE	CODICE	FATTORE / CONDIZIONE / EVENTO
ERGONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	MMC	Movimentazione manuale dei carichi
	VDT	Utilizzo di videoterminali
	SLC	Stress lavoro-correlato
	IS	Lavoro in isolamento
	PD	Lavoro in pronta disponibilità
	I.003	Postura
	I.004	Ergonomia delle postazioni di lavoro
AGENTI FISICI	AF01	Rumore (ultrasuoni, infrasuoni)
	AF02	Vibrazioni meccaniche (mano-braccio, corpo intero)
	AF03	Campi elettromagnetici
	AF04	Radiazioni ottiche di origine artificiale
	AF05	Agenti climatici
	AF06	Atmosfere iperbariche
	AF07	Radiazioni ionizzanti
	AF08	Radon
AGENTI CHIMICI E PERICOLOSI	AC	Agenti chimici
	ACM	Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
	AM	Amianto
AGENTI BIOLOGICI	AB	Agenti biologici

Tabella 4 – Macroarea "Salute e igiene del lavoro"

CODICE	FATTORE / CONDIZIONE / EVENTO
ATEX	Atmosfere esplosive
VB	Conduzione di veicoli con pat. B
VC	Conduzione di veicoli con pat. C
MTM	Conduzione di mezzi per movimentazione terra e/o merci
I.001	Incendio
I.002	Illuminazione (oscurità, abbagliamento)
I.005	Lavoro in acqua
I.006	Caduta a livello
I.007	Caduta dall'alto
I.008	Caduta in profondità
I.009	Inciampo
I.010	Scivolamento
I.011	Seppellimento
I.012	Caduta di oggetti dall'alto
I.013	Ribaltamento del mezzo
I.014	Impigliamento, intrappolamento
I.015	Schiacciamento
I.016	Cesoiamento
I.017	Urti
I.018	Contatto con organi in movimento
I.019	Investimento da mezzi in transito
I.020	Proiezione di frammenti e/o schegge
I.021	Contatto con superfici calde o fredde
I.022	Contatto con superfici taglienti
I.023	Contatto con parti in tensione
I.024	Contatto con sostanze pericolose
I.025	Inalazione di inquinanti aerodispersi
I.026	Intossicazione
I.027	Asfissia
I.028	Annegamento
I.029	Punture di insetti, morsi di animali
I.030	Eiezione di fluidi ad alta pressione

Tabella 5 – Macroarea "Sicurezza e rischi infortunistici"

COLLEGAMENTO CON LE VALUTAZIONI SPECIALISTICHE

Per i fattori di rischio per i quali la normativa vigente o le caratteristiche dell'esposizione richiedono specifiche metodologie di valutazione, misurazioni, campionamenti o ulteriori approfondimenti, la valutazione è sviluppata nei relativi dossier specialistici raccolti nell'**Appendice III** al presente DVR.

Per ciascuna mansione interessata, le schede di valutazione dell'Appendice I individuano il relativo fattore di rischio e rinviano alla pertinente valutazione specialistica dell'Appendice III, senza duplicarne i contenuti.

Le valutazioni specialistiche costituiscono pertanto parte integrante del processo complessivo di valutazione dei rischi e le relative risultanze concorrono alla definizione delle misure di prevenzione e protezione, della formazione, dei DPI e, ove applicabile, della sorveglianza sanitaria.

1.7. LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE

La corrispondenza tra ciascun lavoratore, a tempo indeterminato o determinato, e la/e mansione/i effettivamente svolta/e è gestita mediante la piattaforma digitale **"JOB Risorse"**, nella quale sono riportate le mansioni individuate al precedente §1.5 e valutate nelle corrispondenti schede dell'Appendice I al presente DVR.
La piattaforma costituisce pertanto lo strumento gestionale attraverso il quale viene mantenuta aggiornata la corrispondenza tra **lavoratore e mansione/i attribuita/e**, anche ai fini della conseguente individuazione delle esigenze di tutela connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.
In "JOB Risorse" sono inoltre gestite, per quanto di competenza del SPP, le informazioni relative alla **sorveglianza sanitaria** e alle **esigenze formative** associate alle mansioni svolte, con i relativi aggiornamenti e scadenziari.
Le informazioni sono aggiornate in relazione alle variazioni che possono incidere sull'esposizione ai rischi o sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione, quali, a titolo esemplificativo, assunzioni e cessazioni, trasferimenti, cambi di mansione o di attività, aggiornamenti formativi, nonché prescrizioni o limitazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria.
L'aggiornamento avviene attraverso il necessario raccordo tra il **SPP e le funzioni aziendali competenti**, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità.

1.8. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è attuata nei casi previsti dalla normativa vigente e sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, secondo i protocolli sanitari definiti dal Medico Competente in funzione dei rischi specifici cui i lavoratori risultano esposti.
Le mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria sono individuate nelle relative schede di valutazione dei rischi di cui all'**Appendice I**. La seguente **Tabella 6** ne fornisce un quadro riepilogativo, mettendo in relazione le mansioni con i principali fattori di rischio che determinano l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

FATTORE DI RISCHIO Codice – Descrizione	MANSIONI									
	A.1. e A.2.	B.1. e B.2.	B.3.	B.4.	C.1. e C.2.	C.3.	C.4.	D.1. e D.2.	E.1.	E.2. e E.3.
MMC – Movimentazione manuale dei carichi		X	X	X	X	X		X		
VDT – Uso di videoterminali	X	X								
AF01 – Esposizione a rumore	X				X	X	X	X	X	X
AF02 – Esposizione a vibrazioni					X	X	X	X	X	X
AF03 – Esposizione a campi elettromagnetici					X^0	X^0	X		X^0	X^0
AF04 – Rischio ottico artificiale	X				X	X		X		
AF07 – Esposizione a radiazioni ionizzanti										
AC – Esposizione ad agenti chimici		X	X	X	X	X	X	X		
AB – Esposizione ad agenti biologici	X				X	X	X		X	X
AF05 – Agenti climatici (lavoro all'aperto)	X^1				X	X	X	X	X	X
MTM – Conduzione di mezzi terrestri e macchine						X			X	
– Gestanti, puerpere o in allattamento	X		X							
IS – Lavoro notturno / in turni / in isolamento					X	X	X		X	X
I.007 – Rischio di caduta dall'alto	X^1		X	X	X	X	X	X^2	X	X^3

X^0 = solo nel caso di lavori svolti presso impianti idroelettrici
X^1 = presente solo per A.2. e non per A.1.
X^2 = presente solo per D.2. e non per D.1.
X^3 = presente solo per E.3. e non per E.2.

Nota: per AF05 – Agenti climatici si intende l'esposizione agli agenti atmosferici, in sostanza il lavoro all'aperto.

Tabella 6 – Quadro riepilogativo mansioni/principali fattori di rischio

La sorveglianza sanitaria è gestita secondo le modalità definite dalla **PGS.14 – "Sorveglianza sanitaria"**, nell'ambito del coordinamento tra Datore di Lavoro, SPP, Medico Competente e funzioni aziendali interessate, secondo le rispettive attribuzioni e responsabilità.
La procedura e la relativa modulistica sono disponibili nel sistema documentale aziendale secondo le modalità di accesso definite dal SGSSL.
Su indicazione del Medico Competente sono inoltre sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo lo specifico protocollo definito dallo stesso, gli **addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso**.

La programmazione e il controllo delle scadenze della sorveglianza sanitaria sono supportati dalla piattaforma digitale **"JOB Risorse"**, nella quale sono registrate, per ciascun lavoratore interessato, la necessità della sorveglianza sanitaria, la data dell'ultima visita effettuata e la relativa scadenza, nel rispetto delle competenze e della riservatezza delle informazioni di natura sanitaria.

1.9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L'informazione, la formazione e l'addestramento costituiscono misure fondamentali del sistema aziendale di prevenzione e protezione e sono definiti in relazione alle **mansioni svolte, ai rischi individuati e valutati, alle attrezzature e sostanze utilizzate, alle procedure di lavoro applicabili e ai compiti attribuiti ai diversi soggetti dell'organizzazione aziendale**.
L'Associazione assicura che ciascun lavoratore riceva un'informazione, una formazione e, ove previsto, un addestramento adeguati e coerenti con le attività effettivamente svolte e con i rischi ai quali può risultare esposto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall'**Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR)** e dalle ulteriori disposizioni specificamente applicabili. L'Accordo

2025 ha ricondotto in un quadro unitario i percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e altri soggetti e attività specificamente individuati.
Le esigenze formative sono individuate tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi e delle mansioni attribuite ai lavoratori. Esse sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate in occasione di variazioni organizzative o operative, trasferimenti o cambi di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose, evoluzione dei rischi, modifiche delle misure di prevenzione e protezione o negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Particolare rilievo assume, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte dall'Associazione, l'**addestramento pratico sul luogo di lavoro**, anche attraverso l'affiancamento a persona esperta, finalizzato all'acquisizione delle capacità necessarie per operare correttamente e in sicurezza. L'addestramento è effettuato e tracciato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal sistema documentale aziendale.
Le attività di informazione, formazione e addestramento sono pianificate, realizzate, registrate e verificate secondo quanto definito dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del Personale"** e dalla relativa modulistica del SGSSL.
La procedura disciplina, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le modalità di individuazione dei fabbisogni, programmazione ed erogazione delle attività, qualificazione dei soggetti formatori, registrazione e conservazione delle evidenze documentali, verifica dell'apprendimento, verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiornamento periodico e tracciabilità dell'addestramento.
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, parte delle attività formative, con particolare riferimento alla formazione di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla formazione interna relativa al SGSSL, alle procedure, alle istruzioni operative e agli altri strumenti che ne disciplinano l'attuazione, può essere svolta direttamente dal RSPP e dagli ASPP, ove in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di docenza. Per le ulteriori attività formative l'Associazione si avvale, secondo necessità e in relazione alla specificità dei contenuti, di soggetti interni o esterni in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili.
Per le attività per le quali la normativa prevede percorsi, requisiti, abilitazioni o aggiornamenti specifici, la formazione e l'addestramento sono effettuati nel rispetto delle relative disposizioni applicabili.
La gestione delle esigenze formative associate alle singole mansioni e il controllo delle relative scadenze sono supportati dalla piattaforma digitale **"JOB Risorse"**, già richiamata al §1.7, mediante la quale il SPP mantiene aggiornato, per quanto di competenza, il quadro delle necessità formative dei lavoratori e dei relativi adempimenti.
La documentazione attestante le attività di informazione, formazione e addestramento effettuate è conservata secondo le modalità definite dal SGSSL e costituisce evidenza dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate dall'Associazione.

CAPITOLO 2.
RIFERIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

2.1. CONSIDERAZIONI INIZIALI

La valutazione dei rischi è sviluppata a partire dalla conoscenza delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'AIES-OEO, delle modalità operative adottate, degli ambienti di lavoro interessati, delle attrezzature, dei mezzi e delle macchine utilizzati, nonché delle condizioni e delle durate di esposizione ai diversi fattori di rischio.
Il processo valutativo si fonda sul coinvolgimento delle strutture aziendali e dei soggetti che, a diverso titolo, concorrono alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, mediante osservazione diretta delle attività, consultazioni, riunioni dedicate, confronto con Dirigenti, Preposti e lavoratori e acquisizione delle informazioni tecniche e organizzative disponibili.
Le informazioni raccolte sono analizzate in modo da correlare, per quanto possibile, **ambienti di lavoro, mansioni, attività svolte, fattori di rischio, soggetti esposti e misure di prevenzione e protezione applicabili**, secondo la struttura definita dal presente DVR e dalle relative Appendici.
La valutazione considera le misure di prevenzione e protezione già adottate e ne verifica l'adeguatezza rispetto ai rischi individuati, al fine di determinare gli eventuali interventi necessari per eliminare o ridurre i rischi e per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il processo di valutazione è pertanto inteso come **attività dinamica e continuativa**, soggetta a riesame e aggiornamento in relazione all'evoluzione dell'organizzazione, delle attività, delle tecnologie, delle conoscenze disponibili, degli eventi significativi e delle risultanze del monitoraggio del SGSSL.

2.2. CRITERI GENERALI E FONTI INFORMATIVE

Il processo di valutazione dei rischi è sviluppato secondo criteri di completezza, sistematicità, coerenza e tracciabilità, utilizzando tutte le informazioni ragionevolmente disponibili e pertinenti rispetto alle attività svolte.
Ai fini dell'individuazione dei pericoli, della valutazione dei rischi e della definizione delle misure di prevenzione e protezione sono presi in considerazione, ove applicabili:

- le attività lavorative effettivamente svolte e le relative modalità operative;
- gli ambienti di lavoro e le condizioni nelle quali le attività vengono eseguite;
- le mansioni attribuite ai lavoratori e le caratteristiche delle esposizioni;
- l'utilizzo o l'interazione con mezzi, macchine, attrezzature, impianti, sostanze e tecnologie;
- le informazioni tecniche disponibili, comprese istruzioni d'uso, schede di sicurezza, documentazione di conformità e dati di manutenzione;
- gli esiti di misurazioni, campionamenti, rilievi ambientali e valutazioni specialistiche;
- i dati relativi a infortuni, incidenti, mancati infortuni, anomalie e segnalazioni;
- le risultanze della sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle competenze e della riservatezza delle informazioni;

- le osservazioni e i contributi di lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS, Medico Competente e SPP;
- le prescrizioni legislative applicabili, le norme tecniche, le buone prassi e gli altri riferimenti tecnici pertinenti;
- le misure di prevenzione e protezione già adottate e le relative evidenze di attuazione ed efficacia.

Le informazioni così acquisite costituiscono la base per l'identificazione dei pericoli, l'individuazione dei lavoratori esposti, la stima dei rischi, la definizione delle priorità di intervento e il successivo riesame della valutazione.

2.3. DEFINIZIONI METODOLOGICHE

Ai fini dell'applicazione della metodologia di valutazione adottata nel presente DVR si assumono le seguenti definizioni.

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente, ovvero alla loro combinazione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni e delle misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali.

PROTEZIONE

Insieme delle misure finalizzate a limitare le conseguenze dannose di un evento pericoloso quando il rischio non possa essere completamente eliminato mediante le misure di prevenzione.

RISCHIO RESIDUO

Rischio che permane dopo l'adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate e che deve essere mantenuto sotto controllo attraverso le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dal SGSSL.

Le definizioni sopra riportate costituiscono il riferimento terminologico per l'applicazione dei criteri di valutazione descritti nei paragrafi successivi e per la lettura delle schede di valutazione contenute nelle Appendici al presente DVR.

2.4. RUOLI E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi è effettuata dal **Datore di Lavoro**, nel rispetto delle attribuzioni e degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e con il **Medico Competente**, nei casi previsti, previa consultazione dei **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**.
Al processo di valutazione concorrono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, **Dirigenti, Preposti, ASPP, lavoratori e altre funzioni aziendali interessate**, attraverso la conoscenza delle attività svolte, la segnalazione dei pericoli e delle condizioni operative, la raccolta e condivisione delle informazioni e il contributo alla verifica delle misure di prevenzione e protezione applicate.
Il coinvolgimento dei soggetti che operano direttamente negli ambienti di lavoro costituisce elemento essenziale per assicurare che la valutazione rappresenti le **effettive condizioni nelle quali le attività vengono svolte** e tenga conto delle variazioni organizzative, tecniche e operative che possono incidere sui rischi.
Ruoli, attribuzioni e responsabilità dei soggetti del sistema aziendale di prevenzione e protezione sono definiti dalla normativa vigente, dall'organizzazione aziendale e dal **SGSSL**, secondo quanto richiamato nel Capitolo 1 del presente DVR.

2.5. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo di valutazione prende avvio dall'**individuazione sistematica dei pericoli** connessi alle attività lavorative svolte, agli ambienti nei quali esse vengono eseguite, alle mansioni interessate, ai mezzi, alle macchine, alle attrezzature, agli impianti, alle sostanze utilizzate e alle condizioni organizzative e operative che possono influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
L'individuazione dei pericoli è effettuata considerando sia le **condizioni ordinarie di lavoro**, sia quelle non ordinarie ragionevolmente prevedibili, comprese le attività di manutenzione, pulizia, regolazione, avviamento e arresto, le situazioni di anomalia e le condizioni di emergenza pertinenti alle attività considerate.
Per ciascun pericolo individuato sono identificati i **lavoratori potenzialmente esposti**, tenendo conto delle mansioni svolte, degli ambienti frequentati, delle modalità e della durata dell'esposizione e delle eventuali condizioni che possono determinare una particolare esposizione o richiedere specifiche misure di tutela.
La valutazione considera le **misure di prevenzione e protezione già adottate** e ne verifica l'adeguatezza rispetto al pericolo e alle condizioni operative considerate. Sulla base di tali elementi viene determinato il livello di rischio e, ove necessario, sono individuate ulteriori misure finalizzate alla sua eliminazione o riduzione.
La valutazione è sviluppata, secondo la natura del rischio considerato, mediante la metodologia generale descritta nei paragrafi successivi ovvero attraverso **metodologie specifiche, misurazioni,**

calcoli, campionamenti o valutazioni specialistiche, quando previsti dalla normativa applicabile o necessari per una corretta caratterizzazione dell'esposizione.
Le valutazioni specialistiche costituiscono parte integrante del processo di valutazione e sono richiamate nelle schede relative alle mansioni interessate secondo la struttura documentale definita nel presente DVR, evitando duplicazioni dei relativi contenuti.
Il processo conduce pertanto, per ciascuna situazione esaminata, alla definizione delle misure necessarie e alla determinazione del **rischio residuo**, inteso secondo la definizione di cui al §2.3, nonché all'individuazione delle eventuali priorità di intervento.
Le misure individuate sono successivamente oggetto di **attuazione, controllo e verifica dell'efficacia**; gli esiti di tali attività, unitamente alle modifiche organizzative, tecniche e operative e agli eventi significativi eventualmente intervenuti, costituiscono elementi per il riesame e, ove necessario, l'aggiornamento della valutazione.

APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA NELLA STRUTTURA DEL DVR

L'applicazione del processo di valutazione trova evidenza:

- nell'**Appendice I**, attraverso le schede di valutazione riferite alle mansioni;
- nell'**Appendice II**, attraverso la valutazione dei rischi connessi a mezzi, macchine e attrezzature;
- nell'**Appendice III**, attraverso le valutazioni specialistiche e la documentazione correlata richiamata dalle singole schede.

Il collegamento tra tali componenti è assicurato dalle codifiche e dai criteri definiti nel presente DVR e nel sistema documentale del SGSSL.

L'Associazione adotta un processo di valutazione dei rischi strutturato, sistematico e documentato, finalizzato a individuare i pericoli, valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e definire le misure di prevenzione e protezione necessarie. Il processo si sviluppa secondo le fasi rappresentate nella seguente Figura 2.

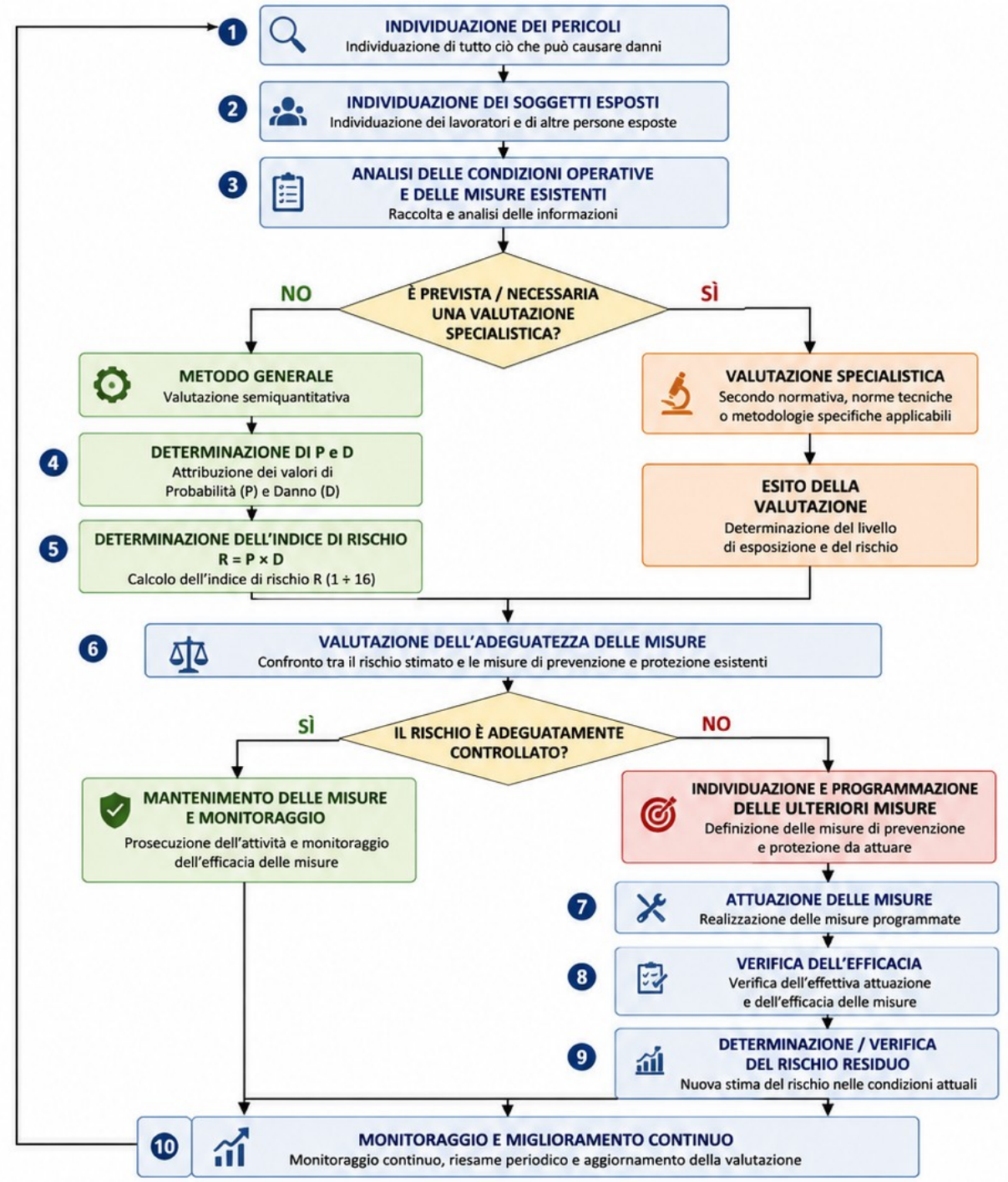


Figura 2 – Processo di valutazione e gestione del rischio

2.6. METODOLOGIA GENERALE DI STIMA DEL RISCHIO

Per i rischi per i quali non sia prevista o adottata una specifica metodologia di valutazione, la stima del livello di rischio è effettuata mediante un criterio semiquantitativo basato sulla combinazione della **probabilità di accadimento dell'evento dannoso (P)** e della **gravità del danno potenzialmente conseguente (D)**.
Il livello di rischio **R** è espresso mediante la relazione:
R = P × D
nella quale:
P – Probabilità rappresenta la stima della possibilità che, nelle condizioni considerate, si verifichi l'evento o l'esposizione in grado di determinare il danno;
D – Danno rappresenta la gravità delle conseguenze ragionevolmente prevedibili derivanti dall'evento o dall'esposizione considerati.
A ciascun parametro è attribuito un valore compreso tra **1 e 4**, secondo i criteri definiti nei paragrafi successivi. Il prodotto dei due valori determina un indice di rischio **R compreso tra 1 e 16**, utilizzato per classificare il rischio e definire le conseguenti priorità di intervento.
L'attribuzione dei valori di P e D non costituisce un'operazione meramente matematica, ma deve derivare dall'analisi delle effettive condizioni di lavoro e delle informazioni disponibili secondo i criteri indicati al §2.2.
Nella determinazione della **probabilità P** sono considerati, per quanto pertinenti, la frequenza e la durata dell'esposizione, le modalità operative, il numero dei lavoratori interessati, l'esperienza relativa a eventi, incidenti, mancati infortuni e anomalie, nonché l'affidabilità e l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione già adottate.
Nella determinazione del **danno D** sono considerate la natura del pericolo, le possibili conseguenze dell'evento o dell'esposizione e la loro gravità, assumendo come riferimento un esito ragionevolmente prevedibile e coerente con le condizioni esaminate.
La stima deve essere effettuata secondo criteri di **prudenza, coerenza e ripetibilità**, evitando sia la sottostima del rischio sia l'attribuzione sistematica di scenari estremi non ragionevolmente correlabili alle condizioni considerate.
Il metodo **R = P × D** costituisce il criterio generale di stima adottato nel presente DVR, ma **non sostituisce le metodologie specifiche** previste dalla normativa, dalle norme tecniche applicabili o comunque ritenute necessarie per la corretta valutazione di determinati rischi.
Per i fattori di rischio oggetto di **valutazione specialistica**, la determinazione del livello di esposizione e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione è effettuata secondo i criteri propri della specifica valutazione, i cui esiti sono richiamati nelle schede di mansione interessate e riportati nella documentazione di cui all'Appendice III.
Ai fini della rappresentazione adottata nelle schede di valutazione delle mansioni, il rischio origine è stimato con riferimento al pericolo e alle condizioni di esposizione considerate prima di valutare l'effetto delle misure di prevenzione e protezione adottate. Successivamente, tenendo conto delle misure effettivamente presenti e applicate, viene determinato il rischio residuo. Qualora siano individuati ulteriori interventi di prevenzione o protezione, la loro attuazione comporta il riesame della valutazione e la verifica del conseguente livello di rischio residuo.

2.7. DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITÀ P

La **probabilità P** esprime la possibilità che, nelle condizioni operative considerate, si verifichi l'evento o l'esposizione in grado di determinare il danno.
La sua determinazione è effettuata sulla base delle informazioni disponibili e della conoscenza delle effettive condizioni di lavoro, considerando, per quanto pertinenti:

- frequenza e durata dell'esposizione al pericolo;
- frequenza di svolgimento dell'attività considerata;
- modalità operative e possibilità di accadimento dell'evento;
- numero dei lavoratori potenzialmente esposti;
- precedenti eventi, infortuni, incidenti, mancati infortuni, anomalie e segnalazioni;
- efficacia, affidabilità ed effettiva applicazione delle misure di prevenzione già adottate;
- eventuali ulteriori elementi tecnici, organizzativi o procedurali rilevanti ai fini della stima.

Alla probabilità è attribuito un valore compreso tra **1 e 4**, secondo i criteri riportati nella Tabella 7.

P	LIVELLO	CRITERI DI ATTRIBUZIONE
1	IMPROBABILE	L'evento dannoso è possibile solo in **circostanze particolari** o per una concomitanza **poco plausibile** di eventi. L'esposizione è **assente, occasionale o molto limitata**. Non risultano precedenti significativi riferibili a condizioni analoghe e le misure di prevenzione adottate risultano **adeguate, affidabili ed effettivamente applicate**.
2	POCO PROBABILE	L'evento dannoso è possibile, ma richiede **condizioni non abituali** o una **particolare combinazione** di circostanze. L'esposizione è **occasionale** o **comunque contenuta**. Possono essersi verificati episodi, anomalie o segnalazioni senza evidenza di una ricorrenza significativa. Le misure di prevenzione risultano **generalmente adeguate e applicate**.
3	PROBABILE	L'evento dannoso può verificarsi nelle condizioni operative considerate. L'esposizione è **ricorrente** o **significativa** e/o risultano **precedenti, anomalie, near miss** o condizioni operative che ne rendono **concretamente plausibile** l'accadimento. Le misure adottate, pur presenti, possono presentare **limiti di efficacia, affidabilità o applicazione**.
4	ALTAMENTE PROBABILE	L'evento dannoso è **concretamente atteso** nelle condizioni considerate o può verificarsi con **elevata frequenza**. L'esposizione è **frequente o continuativa** e/o risultano **precedenti significativi** o condizioni operative che evidenziano un'**elevata possibilità** di accadimento. Le misure di prevenzione risultano **assenti, insufficienti, inadeguate o non efficacemente applicate**.

Tabella 7 – Criteri per la determinazione della probabilità P

I criteri riportati nella Tabella 7 hanno funzione orientativa e devono essere valutati nel loro insieme. Non è necessario che tutte le condizioni descritte per uno stesso livello risultino contemporaneamente presenti. In caso di elementi riconducibili a livelli differenti, l'attribuzione di P è effettuata sulla base della condizione maggiormente rappresentativa della situazione esaminata, adottando un criterio prudenziale nei casi di ragionevole incertezza.
Il valore di P attribuito deve risultare coerente con le condizioni effettivamente considerate nella valutazione e, ove necessario, essere riesaminato a seguito di modifiche delle modalità operative, delle misure di prevenzione adottate o dell'emergere di nuovi elementi conoscitivi.

2.8. DETERMINAZIONE DEL DANNO D

Il **danno D** esprime la gravità delle conseguenze ragionevolmente prevedibili derivanti dall'evento o dall'esposizione considerati.
La sua determinazione è effettuata sulla base della natura del pericolo e delle possibili conseguenze per la salute e sicurezza dei lavoratori, considerando, per quanto pertinenti:

- la natura e la gravità delle lesioni o delle alterazioni dello stato di salute potenzialmente conseguenti;
- la reversibilità o irreversibilità del danno;
- la durata e l'eventuale permanenza delle conseguenze;
- la possibilità che l'evento determini effetti invalidanti, anche permanenti;
- la possibilità di conseguenze letali;
- eventuali ulteriori elementi tecnici, sanitari o conoscitivi rilevanti ai fini della stima.

Alla gravità del danno è attribuito un valore compreso tra **1 e 4**, secondo i criteri riportati nella Tabella 8.

D	LIVELLO	CRITERI DI ATTRIBUZIONE
1	LIEVE	Evento o esposizione suscettibile di determinare lesioni o alterazioni dello stato di salute di **modesta entità**, rapidamente reversibili e senza conseguenze significative o permanenti.
2	SIGNIFICATIVO	Evento o esposizione suscettibile di determinare lesioni o alterazioni dello stato di salute di **apprezzabile entità**, reversibili ma tali da comportare un periodo significativo di recupero, cura o limitazione temporanea delle capacità del lavoratore.
3	GRAVE	Evento o esposizione suscettibile di determinare **lesioni gravi o alterazioni rilevanti dello stato di salute**, con conseguenze di lunga durata, possibile riduzione permanente delle capacità del lavoratore o effetti comunque non completamente reversibili.
4	GRAVISSIMO	Evento o esposizione suscettibile di determinare **morte, invalidità permanente grave o patologie di particolare gravità**, comprese quelle suscettibili di produrre effetti irreversibili o significativamente invalidanti.

Tabella 8 – Criteri per la determinazione del danno D

I criteri riportati nella Tabella 8 hanno funzione orientativa e devono essere valutati nel loro insieme. Non è necessario che tutte le condizioni descritte per uno stesso livello risultino contemporaneamente presenti. In presenza di possibili conseguenze riconducibili a livelli differenti, il valore di D è attribuito assumendo come riferimento il danno più grave ragionevolmente prevedibile nelle condizioni considerate, adottando un criterio prudenziale nei casi di ragionevole incertezza.
Il valore di D attribuito deve risultare coerente con la natura del pericolo e con le conseguenze ragionevolmente prevedibili nelle condizioni considerate e deve essere riesaminato qualora emergano nuovi elementi tecnici, sanitari o conoscitivi in grado di modificare la stima della gravità del danno.

2.9. DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI RISCHIO R E PRIORITÀ DI INTERVENTO

Il livello di rischio **R** è determinato mediante il prodotto tra il valore attribuito alla probabilità **P** e quello attribuito alla gravità del danno **D**, secondo la relazione:
R = P × D
I valori di P e D, entrambi compresi tra 1 e 4 secondo i criteri definiti rispettivamente ai §§2.7 e 2.8, determinano un indice di rischio **R compreso tra 1 e 16**.
L'indice R costituisce uno strumento di supporto alla valutazione e consente di rappresentare in modo sintetico il livello di rischio, confrontare situazioni valutate secondo la medesima metodologia e individuare le conseguenti **priorità di intervento**.
La combinazione dei valori di P e D è rappresentata nella **Tabella 9 – Matrice di determinazione dell'indice di rischio R**.

D (DANNO)	P – PROBABILITÀ 1 IMPROBABILE	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 ALTAMENTE PROBABILE
1 LIEVE	1	2	3	4
2 SIGNIFICATIVO	2	4	6	8
3 GRAVE	3	6	9	12
4 GRAVISSIMO	4	8	12	16

LEGENDA – LIVELLI DI RISCHIO R				
R = 1 BASSA	R = 2 – 3 MODERATA	R = 4 – 8 SIGNIFICATIVA	R = 9 – 12 ELEVATA	R = 16 MOLTO ELEVATA

Nota: i valori riportati nella matrice sono ottenuti dal prodotto **R = P × D**, dove **P** (probabilità) e **D** (danno) sono entrambi compresi tra 1 e 4 secondo i criteri definiti nei §§ 2.7 e 2.8.

Tabella 9 – Matrice di determinazione dell'indice di rischio R

Il valore numerico risultante dalla matrice è associato a un livello di priorità che orienta la programmazione e l'attuazione delle eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione, secondo i criteri riportati nella **Tabella 10**.
La classificazione ottenuta non determina automaticamente una tempistica rigida di intervento. La priorità e i tempi di attuazione delle misure sono definiti tenendo conto, oltre che del valore di R, della natura del pericolo, del numero e delle caratteristiche dei soggetti esposti, delle condizioni operative, dell'efficacia delle misure già presenti, degli obblighi normativi applicabili e della possibilità di adottare misure immediate o temporanee di contenimento del rischio.
L'indice R non può essere utilizzato per giustificare il mantenimento di condizioni non conformi a disposizioni legislative, regolamentari o tecniche cogenti. Qualora sia accertata una condizione di non conformità che richieda uno specifico intervento, le necessarie misure devono essere adottate indipendentemente dal valore numerico risultante dalla matrice.

A seguito dell'attuazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione, la valutazione è riesaminata al fine di verificarne l'efficacia e determinare il conseguente **rischio residuo**, secondo i criteri definiti nel presente capitolo.
Il rischio residuo è mantenuto sotto controllo nell'ambito delle attività di monitoraggio e miglioramento continuo del SGSSL.

R	LIVELLO / PRIORITÀ	CRITERIO DI INTERVENTO
1	BASSA	Condizione **generalmente accettabile** nelle condizioni valutate. **Mantenimento** delle misure adottate e **controllo** della loro efficacia. Eventuali **miglioramenti** sono programmati nell'ambito del normale processo di miglioramento del SGSSL.
2–3	MODERATA	**Valutare** e **programmare** eventuali ulteriori misure di **miglioramento**, mantenendo **sotto controllo** l'efficacia delle misure già adottate.
4–8	SIGNIFICATIVA	**Individuare** e **programmare con priorità adeguata** ulteriori misure di prevenzione e protezione finalizzate alla **riduzione del rischio**.
9–12	ELEVATA	Adottare con **elevata priorità** le necessarie **misure di riduzione del rischio**. Le condizioni operative devono essere sottoposte a **specifico controllo** fino all'attuazione degli interventi individuati.
16	MOLTO ELEVATA	Condizione **non accettabile**. L'attività **non deve essere iniziata** o deve essere **sospesa** fino all'adozione di misure idonee a ridurre il rischio.

Tabella 10 – Livelli di rischio e priorità di intervento

2.10. CRITERIO SPECIFICO PER LA VALUTAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DI MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

La valutazione dei rischi connessi all'impiego di **mezzi, macchine e attrezzature di lavoro**, sviluppata nelle relative schede dell'**Appendice II** al presente DVR, è effettuata mediante una metodologia specifica, consolidata nell'ambito del sistema di valutazione aziendale e coerente con la struttura delle schede tecniche ivi contenute.
Tale metodologia è distinta dal metodo generale **R = P × D**, descritto ai §§2.6–2.9 e utilizzato per la valutazione dei rischi associati alle mansioni, e deve pertanto essere interpretata secondo i criteri di seguito definiti.
Per ciascun pericolo individuato sono valutati:

- il **livello di probabilità** di accadimento dell'evento, articolato nei tre livelli: **Improbabile** – **Possibile** – **Probabile**;
- la **gravità del danno** potenzialmente conseguente, articolata nei quattro livelli: **Lieve** – **Modesto** – **Significativo** – **Grave**.

Dalla combinazione dei due parametri deriva la relativa **classe di rischio**, espressa secondo quattro livelli: **Basso – Moderato – Elevato – Notevole.**
La classificazione è effettuata secondo la matrice riportata nella **Tabella 11**.

LIVELLO DI PROBABILITÀ (P)	ENTITÀ DEL DANNO (D)			
	LIEVE (D1)	MODESTO (D2)	SIGNIFICATIVO (D3)	GRAVE (D4)
IMPROBABILE (P1)	BASSO	BASSO	MODERATO	MODERATO
POSSIBILE (P2)	BASSO	MODERATO	ELEVATO	ELEVATO
PROBABILE (P3)	MODERATO	ELEVATO	ELEVATO	NOTEVOLE

LEGENDA – CLASSI DI RISCHIO

BASSO	MODERATO	ELEVATO	NOTEVOLE
Rischio accettabile con adeguate misure	Rischio tollerabile con misure di controllo	Rischio elevato con necessità di interventi	Rischio molto elevato con interventi prioritari

Nota: i valori riportati nella matrice sono ottenuti dalla combinazione dei livelli di Probabilità (P) ed Entità del danno (D). Per la descrizione dei criteri di attribuzione dei livelli si rimanda ai §§ 2.7 e 2.8.

Tabella 11 – Matrice di classificazione dei rischi per mezzi, macchine e attrezzature di lavoro

La classe di rischio così determinata costituisce il riferimento per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione riportate nelle singole schede.
Per ciascuna tipologia di mezzo, macchina o attrezzatura, le schede dell'Appendice II riportano, secondo quanto applicabile, la descrizione dell'entità considerata, le prescrizioni preliminari, l'individuazione e classificazione dei rischi, gli interventi, le disposizioni e le procedure finalizzati alla loro eliminazione o riduzione e i dispositivi di protezione individuale correlati alle condizioni di utilizzo.
La metodologia specifica adottata nell'Appendice II non è direttamente sovrapponibile alla metodologia generale R = P × D di cui ai §§2.6–2.9. Le classi di rischio risultanti dalle due metodologie non sono pertanto oggetto di conversione o equivalenza numerica, ma devono essere interpretate nell'ambito dello specifico criterio valutativo dal quale derivano.
Le valutazioni contenute nelle schede dell'Appendice II assumono come riferimento le **condizioni di utilizzo ragionevolmente prevedibili** delle tipologie considerate e devono essere integrate, nell'impiego concreto, dalle indicazioni e prescrizioni del fabbricante, dalle caratteristiche della specifica macchina o attrezzatura, dalle condizioni del luogo e dell'attività svolta e dalle misure organizzative e procedurali aziendali applicabili.
Le schede dell'Appendice II non sostituiscono pertanto le istruzioni d'uso e manutenzione del fabbricante né le verifiche, i controlli e gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure del SGSSL.
La gestione delle fasi di acquisizione, accettazione, messa in servizio, utilizzo, controllo, manutenzione, gestione delle anomalie e dismissione di mezzi, macchine e attrezzature è disciplinata dalle specifiche procedure, istruzioni operative e modulistica del SGSSL richiamate dal presente DVR.
La metodologia e i contenuti delle schede dell'Appendice II sono oggetto di riesame nell'ambito del processo di aggiornamento del DVR, anche ai fini del progressivo adeguamento all'evoluzione normativa, tecnica e organizzativa e del miglioramento dell'omogeneità dei criteri di valutazione adottati.

CAPITOLO 3.
RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1. ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il presente Capitolo costituisce **relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa** e rappresenta la sintesi ragionata del processo di individuazione, analisi e valutazione dei rischi sviluppato nel presente DVR.
La valutazione è stata condotta considerando le caratteristiche dell'organizzazione, le attività svolte, le mansioni individuate, gli ambienti e i luoghi di lavoro, i processi operativi, nonché i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro utilizzati, secondo i criteri e le metodologie definiti nel Capitolo 2.
La relazione prende in esame in modo sistematico **i fattori di rischio individuati nell'ambito del processo di valutazione**, compresi quelli per i quali l'analisi effettuata non abbia evidenziato condizioni di esposizione o situazioni tali da determinare un rischio per i lavoratori.
L'esplicita considerazione anche dei fattori di rischio risultati **non presenti o non applicabili** costituisce parte integrante del processo valutativo e ha lo scopo di dare evidenza della completezza dell'analisi effettuata, evitando che l'assenza di uno specifico rischio nel contesto aziendale possa essere interpretata come mancata considerazione dello stesso.
Per ciascun fattore di rischio vengono pertanto sinteticamente riportati, secondo quanto pertinente, **le condizioni di esposizione individuate, i criteri di valutazione adottati, gli esiti della valutazione e le principali misure di prevenzione e protezione applicate**. Qualora la natura o la complessità del rischio richiedano specifiche metodologie di analisi, la relativa valutazione di dettaglio è sviluppata nei documenti specialistici richiamati dal presente DVR.
La presente relazione deve essere letta congiuntamente alle **schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'Appendice I**, alle **schede di valutazione relative a mezzi, macchine e attrezzature di lavoro di cui all'Appendice II** e alle **valutazioni specialistiche richiamate nell'Appendice III**, che ne costituiscono articolazione e approfondimento.
Il complesso costituito dal presente Capitolo e dalle relative Appendici consente pertanto di ricostruire il percorso valutativo adottato, collegando i fattori di rischio considerati alle attività, alle mansioni, alle attrezzature e alle specifiche condizioni di esposizione presenti nell'organizzazione.
La valutazione mantiene carattere dinamico ed è oggetto di riesame e aggiornamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative, operative, tecniche o altre condizioni suscettibili di incidere sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3.2. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il rischio derivante dalla **movimentazione manuale dei carichi** è preso in considerazione per tutte le mansioni nell'ambito delle quali possano essere svolte, anche occasionalmente, attività comportanti operazioni di sollevamento, deposizione, spinta, traino, trasporto o comunque movimentazione manuale di carichi.
La valutazione tiene conto delle effettive modalità di svolgimento delle attività lavorative e delle condizioni operative riscontrabili nei diversi ambienti di lavoro, considerando anche le movimentazioni

che, pur non costituendo attività prevalente o sistematica della mansione, possono essere concretamente effettuate nello svolgimento del lavoro.
La valutazione del rischio è supportata da uno **specifico approfondimento specialistico**, sviluppato attraverso un'estesa campagna di rilievi e osservazioni condotta direttamente nei luoghi di lavoro.
L'indagine ha interessato le diverse realtà operative dell'Associazione ed è stata sviluppata attraverso l'osservazione delle attività effettivamente svolte e la riproduzione, in condizioni rappresentative, delle movimentazioni manuali concretamente eseguite dai lavoratori, con riferimento alle diverse mansioni considerate. L'analisi è stata estesa anche alle mansioni per le quali la movimentazione manuale non costituisce attività caratteristica o prevalente, qualora siano state individuate operazioni occasionali, comunque riconducibili a tale fattore di rischio.
La valutazione specialistica del rischio da movimentazione manuale dei carichi è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati le metodologie e i criteri di valutazione adottati, le condizioni di esposizione considerate, gli esiti della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio da movimentazione manuale dei carichi è pertanto individuato in relazione alle attività concretamente riconducibili alle singole mansioni; per la valutazione specialistica dell'esposizione e per i relativi esiti si rinvia al predetto dossier.
Restano in ogni caso applicate le misure organizzative, procedurali, formative e di prevenzione già adottate dall'Associazione per la riduzione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi, nonché la sorveglianza sanitaria nei casi individuati dal protocollo sanitario e secondo le indicazioni del Medico Competente.

3.3. UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI

Il rischio connesso all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale è valutato con riferimento alle disposizioni di cui al **Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, tenendo conto delle effettive modalità e dei tempi di utilizzo delle apparecchiature, delle caratteristiche delle postazioni di lavoro e delle condizioni organizzative nelle quali l'attività viene svolta.
Ai fini dell'individuazione dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della specifica disciplina, l'effettivo utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale viene rilevato con riferimento al **tempo medio di impiego**, espresso su base giornaliera e settimanale, considerando le normali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La rilevazione viene effettuata per singolo lavoratore e verificata, ove necessario, con il coinvolgimento dei relativi responsabili e preposti, in modo da tenere conto dell'effettiva organizzazione del lavoro e non della sola appartenenza formale a una determinata mansione.
I lavoratori che utilizzano in modo sistematico o abituale un'attrezzatura munita di videoterminale per **venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni previste dalla normativa, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 176 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il protocollo definito dal Medico Competente.
La valutazione considera in particolare i possibili rischi per **la vista e gli occhi**, i problemi connessi alla **postura e all'apparato muscolo-scheletrico**, nonché le condizioni **ergonomiche e di igiene ambientale** delle postazioni di lavoro.
Le postazioni munite di videoterminale sono organizzate e mantenute tenendo conto dei requisiti previsti dall'**Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, con particolare riferimento alle attrezzature,

agli arredi, agli spazi disponibili, all'illuminazione, alle condizioni microclimatiche e all'interazione tra lavoratore e attrezzatura.
Ai lavoratori interessati sono assicurate l'informazione e la formazione previste dalla normativa e sono adottate le misure organizzative necessarie a consentire le interruzioni dell'attività al videoterminale secondo le modalità applicabili.
La gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati è effettuata secondo le modalità definite nell'ambito del SGSSL e nella relativa procedura aziendale, in collaborazione con il Medico Competente.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il fattore relativo all'utilizzo di videoterminali è individuato per le mansioni nelle quali tale modalità di lavoro risulta pertinente; l'assoggettamento del singolo lavoratore alla specifica sorveglianza sanitaria è tuttavia determinato sulla base delle **effettive condizioni individuali di utilizzo**, secondo i criteri sopra indicati.

3.4. RUMORE

Il rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori al rumore è valutato in conformità alle disposizioni del **Titolo VIII, Capo II, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte, delle sorgenti di emissione sonora presenti, dei tempi e delle modalità di esposizione e delle effettive condizioni operative dei lavoratori.
La valutazione considera, per quanto pertinenti, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, i valori limite di esposizione e i valori di azione previsti dalla normativa, gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, le possibili interazioni del rumore con altri fattori di rischio, le informazioni relative alle emissioni delle attrezzature di lavoro, la disponibilità di attrezzature alternative caratterizzate da minori emissioni sonore, le informazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria e l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
La valutazione è supportata da una **specifica valutazione specialistica del rischio rumore**, sviluppata mediante rilievi fonometrici effettuati in condizioni rappresentative delle attività lavorative e attraverso la determinazione dei livelli di esposizione riferibili alle mansioni e alle condizioni operative considerate.
Le misurazioni sono state effettuate presso postazioni e attività individuate come rappresentative delle condizioni di esposizione presenti nell'organizzazione, con il coinvolgimento dei lavoratori e durante il normale svolgimento delle relative attività. La valutazione tiene conto anche dell'incertezza associata alle misurazioni e delle effettive modalità e durate di esposizione.
La valutazione specialistica del rischio rumore è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati i criteri e le metodologie adottati, le misurazioni effettuate, la strumentazione utilizzata, i livelli di esposizione determinati, il confronto con i valori di azione e con i valori limite previsti dalla normativa, la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, nonché le misure tecniche, organizzative e procedurali individuate.
Sulla base degli esiti della valutazione specialistica sono individuati i lavoratori e le mansioni interessati dalle diverse condizioni di esposizione e sono conseguentemente definite le misure di prevenzione e protezione applicabili, comprese, ove previste, l'informazione e la formazione specifica, l'impiego dei dispositivi di protezione individuale dell'udito e la sorveglianza sanitaria.
Particolare attenzione è riservata alle attività che comportano la permanenza o l'accesso, anche occasionale, in ambienti caratterizzati da livelli significativi di rumore, quali impianti, locali tecnici e altre aree nelle quali siano presenti sorgenti sonore rilevanti. In tali situazioni devono essere osservate le

misure di prevenzione e protezione previste per lo specifico ambiente o attività, comprese le prescrizioni indicate dalla segnaletica di sicurezza.
Con specifico riferimento ai lavoratori appartenenti alla mansione C.4. "Addetto agli impianti idroelettrici", in considerazione della regolare attività svolta presso le centrali idroelettriche aziendali per esigenze di gestione, controllo e piccola manutenzione ordinaria, la valutazione generale del rischio rumore è stata ulteriormente approfondita mediante specifiche valutazioni riferite alle centrali idroelettriche "Boschetto" e "Farsà". Tali valutazioni, sviluppate sulla base di rilievi fonometrici effettuati durante il normale svolgimento delle attività lavorative e tenendo conto delle effettive condizioni e dei tempi di esposizione degli addetti, consentono di caratterizzare puntualmente il rischio connesso alla permanenza nei due impianti e di individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione. I relativi documenti costituiscono parte della documentazione specialistica richiamata nell'Appendice III.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio rumore è individuato per le mansioni interessate; per la determinazione dei livelli di esposizione, la relativa classificazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione si rinvia alla valutazione specialistica riportata nell'Appendice III.

3.5. VIBRAZIONI MECCANICHE

L'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche è valutata ai sensi del **Titolo VIII, Capo III, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, con riferimento sia alle vibrazioni trasmesse al **sistema mano-braccio (HAV)**, connesse principalmente all'impiego di utensili e attrezzature portatili, sia alle vibrazioni trasmesse al **corpo intero (WBV)**, associate in particolare alla conduzione e all'utilizzo di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro.
La valutazione tiene conto delle effettive modalità di svolgimento delle attività, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati, dei relativi tempi di impiego e delle condizioni operative, considerando, ove applicabile, i dati derivanti da misurazioni strumentali, le informazioni fornite dai costruttori e i dati desumibili da banche dati tecniche riconosciute.
La valutazione del rischio è supportata da una specifica valutazione specialistica, sviluppata mediante sopralluoghi, rilievi strumentali e analisi delle effettive condizioni di esposizione. Le postazioni e le attività oggetto di valutazione sono state individuate secondo criteri di rappresentatività delle condizioni operative aziendali, tenendo conto delle reali modalità di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei relativi tempi di esposizione, con il coinvolgimento dei lavoratori nel corso del normale svolgimento delle mansioni.
La valutazione specialistica del rischio da vibrazioni meccaniche è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'Appendice III, nel quale sono riportati i criteri e le metodologie adottati, i rilievi e le misurazioni effettuati, i livelli di esposizione determinati per il sistema mano-braccio e per il corpo intero, il confronto con i valori di azione e con i valori limite previsti dalla normativa, nonché le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate.
Ai fini della valutazione dell'esposizione giornaliera sono distintamente considerati il sistema **mano-braccio** e il **corpo intero**, mediante determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, **A(8)**. La valutazione considera inoltre l'eventuale esposizione, nell'arco della stessa giornata lavorativa, a più sorgenti vibranti e i rispettivi tempi di utilizzo.
Particolare attenzione è riservata alle attività che comportano l'impiego di **utensili portatili motorizzati**, nonché alla conduzione di **mezzi d'opera, macchine operatrici e veicoli**, per i quali l'esposizione può essere influenzata, oltre che dalle caratteristiche proprie dell'attrezzatura, dallo stato di manutenzione,

dalle modalità di utilizzo, dalle condizioni del terreno o delle superfici percorse e dalla durata effettiva dell'attività.
La prevenzione del rischio è perseguita prioritariamente attraverso la scelta di attrezzature e mezzi caratterizzati dal minor livello di vibrazioni compatibile con l'attività da svolgere, la loro corretta manutenzione, l'organizzazione dei tempi di lavoro e di esposizione, l'adozione di modalità operative appropriate e l'informazione e formazione dei lavoratori. Qualora siano superati i valori d'azione previsti dalla normativa, sono adottate le ulteriori misure tecniche e organizzative necessarie alla riduzione dell'esposizione e, nei casi previsti, è attuata la sorveglianza sanitaria. La valutazione specialistica evidenzia inoltre che, diversamente da quanto avviene per il rumore con gli otoprotettori, **non esistono DPI antivibrazione in grado di ricondurre da soli un'esposizione superiore ai limiti entro valori accettabili**: assume pertanto particolare rilievo la riduzione del rischio alla fonte.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio da vibrazioni meccaniche è individuato per le mansioni e le attività interessate; per la determinazione dei livelli di esposizione, la relativa classificazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione si rinvia alla valutazione specialistica riportata nell'**Appendice III**.
La gestione del rischio da vibrazioni meccaniche è inoltre strettamente correlata al processo aziendale di acquisizione, messa in servizio, utilizzo, controllo e manutenzione di mezzi, macchine e attrezzature disciplinato dalla **PGS.09** e dalla relativa modulistica, nell'ambito del quale le caratteristiche emissive delle attrezzature costituiscono elemento da considerare sia nella fase di scelta e acquisizione sia durante la loro vita operativa.

3.6. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori a **campi elettromagnetici** è valutato ai sensi del **Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, con riferimento agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
La valutazione tiene conto delle caratteristiche delle sorgenti presenti negli ambienti di lavoro, delle frequenze interessate, delle modalità e dei tempi di esposizione, delle condizioni operative, nonché della possibile presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio, anche in relazione all'utilizzo di dispositivi medici impiantabili o portabili.
Negli ambienti destinati ad attività amministrative e d'ufficio le sorgenti di campi elettromagnetici sono riconducibili alle normali apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso comune, utilizzate secondo le condizioni previste dai rispettivi fabbricanti. Analogamente, negli ordinari ambienti di lavoro operativi – quali la rete idraulica, gli edifici e manufatti di regolazione, i magazzini, i depositi e le relative aree esterne – non sono state individuate sorgenti o condizioni operative suscettibili di determinare esposizioni significative, al di fuori di quelle riconducibili agli ordinari impianti e apparecchiature elettriche e alla possibile presenza o prossimità delle reti elettriche pubbliche. Per tali ambienti non sono pertanto emerse condizioni espositive tali da richiedere specifici approfondimenti strumentali, ferma restando la necessità di considerare eventuali condizioni individuali di particolare sensibilità.
La valutazione del rischio è supportata da **specifiche valutazioni specialistiche**, sviluppate mediante individuazione delle sorgenti, rilievi strumentali e analisi delle effettive condizioni operative presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono state individuate sorgenti potenzialmente significative.
In particolare, sono state sviluppate valutazioni specifiche per la **centrale idroelettrica "Boschetto"**, la **centrale idroelettrica "Farsà"** e la **stazione di pompaggio di Bellinzago Novarese**, in

considerazione della presenza di impianti e apparecchiature elettriche suscettibili di generare campi elettromagnetici e della regolare presenza di lavoratori per attività di gestione, controllo e manutenzione.
Le verifiche sono state effettuate in condizioni rappresentative del normale esercizio degli impianti e comprendono la valutazione delle componenti di campo alle diverse frequenze di interesse, il confronto con i valori di azione e con i valori limite previsti dalla normativa e l'analisi delle eventuali misure di prevenzione e protezione necessarie.
La documentazione specialistica evidenzia, per i siti considerati, il **non superamento dei limiti di riferimento** e attribuisce alle mansioni esaminate un livello di esposizione al rischio **basso**, indicando il mantenimento sotto controllo delle condizioni rilevate e l'aggiornamento della valutazione in presenza di modifiche significative agli impianti, al layout o alle modalità operative.
La valutazione specialistica del rischio da campi elettromagnetici è sviluppata nei relativi dossier richiamati nell'**Appendice III**, nei quali sono riportati l'individuazione delle sorgenti, le modalità e la strumentazione di misura, i valori rilevati, il confronto con i valori di azione e con i valori limite applicabili, l'attribuzione dei livelli di esposizione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di **lavoratori particolarmente sensibili**, in relazione agli effetti indiretti dei campi elettromagnetici e alla possibile interferenza con dispositivi medici attivi o passivi; tali condizioni devono essere considerate nell'ambito della valutazione individuale del rischio e, ove pertinente, della sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni del Medico Competente.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio da campi elettromagnetici è individuato per le mansioni e le attività per le quali risulti pertinente; per la valutazione specialistica dell'esposizione e i relativi esiti si rinvia ai dossier riportati nell'Appendice III.

3.7. RADIAZIONI OTTICHE DI ORIGINE ARTIFICIALE

Il rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori a **radiazioni ottiche artificiali (ROA)** è valutato ai sensi del **Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, con riferimento alle sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti o utilizzate nell'ambito delle attività lavorative.
La valutazione prende preliminarmente in considerazione l'individuazione delle possibili sorgenti di esposizione e le relative caratteristiche, distinguendo le situazioni che, per natura delle sorgenti e modalità di utilizzo, possono essere considerate giustificabili da quelle per le quali le caratteristiche delle sorgenti e le effettive condizioni di impiego richiedano una più puntuale valutazione dell'esposizione.
Dall'analisi delle attività svolte, degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate sono state individuate quali sorgenti di radiazioni ottiche artificiali di interesse per l'organizzazione principalmente le **attrezzature impiegate nelle operazioni di saldatura** e gli **strumenti di misura e topografici dotati di sorgenti laser**.
Le operazioni di **saldatura**, effettuate nell'ambito delle mansioni e delle attività che ne prevedono l'esecuzione, possono determinare esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Tali attività sono pertanto svolte da personale adeguatamente informato e formato, secondo modalità operative idonee e mediante l'impiego dei dispositivi di protezione individuale previsti in relazione alla lavorazione eseguita e alle caratteristiche delle attrezzature utilizzate.
Per quanto riguarda gli **strumenti di misura e topografici dotati di sorgenti laser**, la valutazione tiene conto delle caratteristiche e della classificazione delle apparecchiature utilizzate, delle indicazioni e prescrizioni riportate nella documentazione fornita dai fabbricanti e delle effettive modalità di impiego. Gli strumenti devono essere utilizzati nel rispetto delle relative istruzioni e delle eventuali precauzioni previste per la specifica classe di appartenenza.

Negli altri ambienti e per le restanti attività lavorative non sono state individuate sorgenti di radiazioni ottiche artificiali tali da determinare condizioni di esposizione che richiedano specifici approfondimenti valutativi, ferma restando la necessità di procedere a nuova valutazione qualora vengano introdotte differenti sorgenti, attrezzature o modalità operative suscettibili di modificare le condizioni considerate.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio da radiazioni ottiche artificiali è individuato per le mansioni e le attività nelle quali risultino presenti sorgenti pertinenti, con particolare riferimento alle operazioni di saldatura e all'impiego della strumentazione laser.

3.8. AGENTI CLIMATICI

Le condizioni climatiche e microclimatiche sono considerate nell'ambito della valutazione dei rischi in relazione alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, alle attività svolte e alle effettive condizioni di esposizione dei lavoratori, con particolare attenzione alle attività eseguite all'aperto e negli ambienti nei quali le condizioni termoigrometriche possono essere significativamente influenzate dalle caratteristiche dei luoghi, degli impianti o delle lavorazioni.
La valutazione considera sia le condizioni di **caldo** sia quelle di **freddo**, tenendo conto, per quanto pertinente, della temperatura dell'aria, dell'umidità, della ventilazione, dell'irraggiamento, dell'impegno fisico richiesto dall'attività, dell'abbigliamento utilizzato, della durata dell'esposizione e delle possibilità di alternanza, recupero e riparo.
Il rischio è valutato con riferimento alle diverse tipologie di ambienti e condizioni operative presenti nell'organizzazione, comprendendo gli **ambienti di lavoro esterni**, la rete idraulica e i relativi manufatti, gli impianti e gli edifici tecnici, i magazzini e i depositi, nonché gli **ambienti di lavoro interni e gli uffici**, secondo criteri di rappresentatività delle attività e delle condizioni effettivamente riscontrabili.
La valutazione è supportata da uno **specifico approfondimento specialistico**, sviluppato attraverso una campagna di rilievi e misurazioni condotta direttamente negli ambienti di lavoro. Il piano di campionamento è strutturato in modo da rappresentare le differenti tipologie di ambiente e di attività e tiene conto anche dell'estensione territoriale del comprensorio irriguo, mediante l'individuazione di punti di rilevazione distribuiti nelle sue diverse aree geografiche.
Tale impostazione consente di considerare, oltre alle differenti caratteristiche degli ambienti di lavoro, anche le eventuali variazioni delle condizioni climatiche riscontrabili nell'ambito territoriale nel quale si svolgono le attività dell'Associazione e di ricondurre i risultati delle misurazioni alle effettive condizioni di esposizione delle diverse mansioni.
La valutazione specialistica degli agenti climatici è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati i criteri e le metodologie adottati, le condizioni ambientali considerate, i rilievi e le misurazioni effettuati, gli esiti della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate.
La prevenzione del rischio è perseguita attraverso misure tecniche e organizzative adeguate alle condizioni operative, comprendenti, secondo necessità, la programmazione delle attività, la limitazione dei tempi di esposizione, la disponibilità di idonee condizioni di riparo e recupero, l'utilizzo di abbigliamento e dispositivi adeguati, la disponibilità di acqua e le ulteriori misure individuate in relazione alle condizioni climatiche e alle attività svolte. Particolare attenzione è riservata alle condizioni individuali suscettibili di determinare una maggiore vulnerabilità, secondo le indicazioni del Medico Competente.

Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio connesso agli agenti climatici è individuato in relazione alle attività e alle condizioni di esposizione pertinenti alle singole mansioni; per la valutazione specialistica e i relativi esiti si rinvia al dossier riportato nell'Appendice III.

3.9. ATMOSFERE IPERBARICHE

Il rischio connesso allo svolgimento di attività lavorative in **atmosfere iperbariche**, intese come condizioni nelle quali i lavoratori operano a pressioni ambientali superiori a quella atmosferica, è stato preso in considerazione nell'ambito del processo di individuazione e valutazione dei rischi.
Dall'analisi delle attività svolte, delle mansioni, degli ambienti e dei luoghi di lavoro dell'Associazione **non sono state individuate attività o condizioni operative che comportino lo svolgimento di lavoro in atmosfere iperbariche**.
Il fattore di rischio è pertanto valutato come **non presente** nelle attuali condizioni organizzative e operative e non richiede specifiche misure di prevenzione e protezione, ferma restando la necessità di procedere a nuova valutazione qualora vengano introdotte attività, tecnologie o condizioni di lavoro suscettibili di determinare esposizioni di tale natura.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I** è comunque mantenuto il fattore relativo alle atmosfere iperbariche, per il quale viene indicata, per tutte le mansioni, l'assenza di esposizione, dando così evidenza dell'avvenuta considerazione del rischio nell'ambito del processo valutativo.

3.10. RADIAZIONI IONIZZANTI

Il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a **radiazioni ionizzanti** è stato preso in considerazione nell'ambito del processo di individuazione e valutazione dei rischi.
Con esclusione dell'esposizione al radon di origine naturale, trattata al successivo punto A., dall'analisi delle attività svolte, delle mansioni, degli ambienti e dei luoghi di lavoro dell'Associazione non sono state individuate attività che comportino l'impiego di apparecchiature o sorgenti in grado di determinare esposizione professionale a radiazioni ionizzanti, né condizioni operative che comportino interferenze con ambienti o situazioni nelle quali tale rischio risulti presente.
Per tali sorgenti e condizioni il fattore di rischio è pertanto valutato come **non presente** nelle attuali condizioni organizzative e operative e non richiede specifiche misure di prevenzione e protezione, ferma restando la necessità di procedere a nuova valutazione qualora vengano introdotte attività, apparecchiature, sorgenti o condizioni operative suscettibili di determinare esposizioni di tale natura.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il fattore relativo alle radiazioni ionizzanti deve pertanto essere letto con riferimento alle sorgenti e alle condizioni operative diverse dall'esposizione al radon, la cui valutazione è effettuata in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dei luoghi di lavoro secondo quanto indicato al successivo punto A.

A. Radon

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale che può accumularsi negli ambienti confinati, con particolare riferimento ai locali sotterranei e semisotterranei e, nelle aree territoriali individuate come prioritarie ai sensi della normativa vigente, anche ai locali situati al piano terra.

Il territorio sul quale opera il Consorzio interessa porzioni delle Regioni Piemonte e Lombardia e comprende aree appartenenti alle province di Novara, Vercelli e Pavia. Ai fini della presente valutazione sono pertanto considerate le disposizioni del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., il Piano nazionale d'azione per il radon e i provvedimenti regionali di individuazione delle aree prioritarie.
I luoghi di lavoro del Consorzio non comprendono ordinariamente locali sotterranei o semisotterranei destinati alla permanenza dei lavoratori. Per i locali situati al piano terra viene verificata l'eventuale appartenenza del territorio comunale alle aree prioritarie individuate dalle Regioni competenti e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa, sono effettuate le prescritte misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.
La valutazione viene riesaminata in occasione dell'acquisizione o della destinazione ad attività lavorativa di nuovi immobili, della modifica delle caratteristiche strutturali o delle modalità di utilizzo dei locali, nonché in conseguenza dell'aggiornamento delle aree prioritarie da parte delle Autorità competenti.

3.11. AGENTI CHIMICI

Il rischio derivante dall'esposizione ad **agenti chimici pericolosi** è valutato ai sensi del **Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, tenendo conto delle sostanze e delle miscele utilizzate o comunque presenti nell'ambito delle attività lavorative, delle relative proprietà pericolose, delle modalità e dei quantitativi di impiego, delle condizioni e della durata dell'esposizione e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
La valutazione prende in considerazione le diverse attività dell'Associazione nelle quali possa verificarsi la presenza o l'impiego di agenti chimici pericolosi, comprendendo le operazioni di utilizzo, manipolazione, deposito, trasporto e gestione delle sostanze e delle miscele, nonché le condizioni nelle quali possa determinarsi un'esposizione dei lavoratori durante le normali attività o in occasione di situazioni anomale ragionevolmente prevedibili.
La valutazione del rischio è supportata da uno **specifico approfondimento specialistico**, sviluppato a partire dalla ricognizione complessiva delle sostanze e delle miscele pericolose presenti nell'organizzazione e dall'esame delle relative **Schede Dati di Sicurezza (SDS)**. L'analisi interessa l'intero parco delle sostanze e delle miscele censite, attraverso l'esame sistematico delle relative SDS, al fine di ricondurre le caratteristiche di pericolosità dei prodotti alle effettive modalità di impiego, alle attività svolte e alle mansioni potenzialmente esposte.
La valutazione specialistica del rischio chimico è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati i criteri e le metodologie adottati, le sostanze e le miscele considerate, le condizioni e le modalità di esposizione individuate, gli esiti della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
La gestione degli agenti chimici pericolosi è inoltre disciplinata nell'ambito del SGSSL attraverso la **PGS.13** e l'**IS.02**, con la relativa modulistica, che definiscono, per i rispettivi ambiti di applicazione, le modalità organizzative e operative da adottare per la corretta gestione del rischio. I relativi contenuti sono oggetto di informazione, formazione e istruzione nei confronti dei lavoratori interessati.
Particolare attenzione è riservata all'impiego professionale dei **prodotti fitosanitari**. I lavoratori addetti al loro utilizzo sono specificamente formati e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa applicabile; le attività devono essere svolte nel rispetto delle condizioni di impiego dei prodotti, delle

indicazioni contenute nelle relative SDS e delle procedure e istruzioni aziendali applicabili, adottando le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale previsti.
La necessità e le modalità della **sorveglianza sanitaria** sono definite in relazione alle effettive condizioni di esposizione dei lavoratori, agli esiti della valutazione del rischio e al protocollo sanitario predisposto dal Medico Competente. L'assoggettamento alla sorveglianza sanitaria non è pertanto ricondotto in modo generalizzato alla sola appartenenza a una determinata mansione, ma alle condizioni di rischio ed esposizione effettivamente individuate.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici è individuato in relazione alle attività e alle condizioni di esposizione pertinenti alle singole mansioni; per la valutazione specialistica e i relativi esiti si rinvia al dossier riportato nell'Appendice III.

3.12. AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI E SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE

Il rischio derivante dalla possibile esposizione ad **agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione** è preso in considerazione nell'ambito del processo di individuazione e valutazione dei rischi, con riferimento alle sostanze e alle miscele utilizzate o presenti negli ambienti di lavoro, nonché alle attività e ai processi svolti nell'ambito dell'Associazione.
L'individuazione dell'eventuale presenza di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione è effettuata anche attraverso l'esame della classificazione delle sostanze e delle miscele utilizzate e delle relative **Schede Dati di Sicurezza**, nell'ambito della ricognizione complessiva del rischio chimico di cui al precedente §3.11.
Sulla base delle attività, delle sostanze, delle miscele e dei processi attualmente individuati, **non risultano condizioni di esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione** tali da determinare l'applicazione delle specifiche misure previste per tale fattore di rischio.
La condizione è mantenuta sotto controllo nell'ambito della gestione aziendale degli agenti chimici e deve essere rivalutata in occasione dell'introduzione di nuove sostanze, miscele, processi o modalità operative suscettibili di modificare le condizioni considerate.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I** è comunque mantenuto il fattore relativo agli agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, per il quale viene indicata, per tutte le mansioni, l'assenza di esposizione, dando così evidenza dell'avvenuta considerazione del rischio nell'ambito del processo valutativo.

3.13. AMIANTO

Il rischio connesso alla possibile presenza di **materiali contenenti amianto (MCA)** è preso in considerazione nell'ambito della valutazione dei rischi, con particolare riferimento agli edifici, ai manufatti, agli impianti e alle strutture nei quali, in relazione all'epoca di realizzazione e alle caratteristiche costruttive, non possa essere esclusa a priori la presenza di materiali di tale natura.
Nel corso degli anni le situazioni di presenza di amianto **note e accertate** nell'ambito del patrimonio dell'Associazione sono state oggetto degli interventi di bonifica ritenuti necessari, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

In considerazione dell'estensione e dell'eterogeneità del patrimonio edilizio, impiantistico e infrastrutturale gestito dall'Associazione, **l'assenza di materiali contenenti amianto non può tuttavia essere assunta in via generalizzata per la totalità degli edifici, manufatti e impianti**, in particolare per quelli di più remota realizzazione.
In ragione di tale circostanza, l'Associazione assicura la progressiva ricognizione del patrimonio edilizio, impiantistico e infrastrutturale potenzialmente interessato dalla presenza di materiali contenenti amianto, sulla base dell'epoca e delle caratteristiche costruttive, della documentazione disponibile e degli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate. Nei casi in cui la presenza di amianto non possa essere esclusa con ragionevole certezza, e comunque preliminarmente all'esecuzione di interventi di manutenzione, demolizione o altra attività suscettibile di interessare materiali potenzialmente contenenti amianto, sono effettuati gli accertamenti necessari e adottate le conseguenti misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente. Gli eventuali materiali contenenti amianto individuati sono sottoposti alle previste misure di controllo, gestione e, ove necessario, bonifica.
Conseguentemente, qualora nell'ambito di attività di manutenzione, modifica, demolizione o comunque di interventi suscettibili di interessare materiali o componenti di natura non certa venga individuata una situazione potenzialmente riconducibile alla presenza di amianto, **ogni attività suscettibile di alterare o disperdere il materiale deve essere sospesa o comunque non intrapresa fino alla preventiva verifica della sua natura** e alla definizione delle eventuali conseguenti modalità di intervento.
L'eventuale presenza di materiali sospetti deve essere pertanto oggetto di specifico accertamento e, qualora ne venga confermata la natura contenente amianto, la situazione deve essere gestita secondo la normativa applicabile, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione e ricorrendo, ove previsto, a soggetti abilitati per gli interventi di rimozione o bonifica.
La valutazione deve essere aggiornata in occasione dell'individuazione di nuove situazioni di possibile presenza di amianto o di modifiche delle condizioni degli edifici, degli impianti e dei manufatti interessati.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio amianto è considerato in relazione alle attività e alle condizioni nelle quali possa risultare pertinente, fermo restando che l'eventuale esposizione deve essere valutata con riferimento alla specifica situazione concretamente individuata.

3.14. AGENTI BIOLOGICI

Il rischio derivante dalla possibile esposizione ad **agenti biologici** è valutato con riferimento alle disposizioni del **Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte, degli ambienti di lavoro frequentati e delle possibili modalità di esposizione dei lavoratori.
Nell'ambito delle attività dell'Associazione non viene ordinariamente effettuato un impiego deliberato di agenti biologici; possono tuttavia determinarsi condizioni di **esposizione potenziale** connesse alle caratteristiche degli ambienti nei quali viene svolta l'attività lavorativa e alle operazioni concretamente effettuate.
Tali condizioni possono riguardare, in particolare, il personale che opera sulla **rete idraulica, negli ambienti rurali, negli impianti e nelle attività di manutenzione**, in relazione al possibile contatto con acque o materiali contaminati, terreno, fanghi, rifiuti, materiale organico e superfici potenzialmente contaminate. Sono inoltre considerate le possibili esposizioni derivanti dalla presenza di **batteri, virus,**

funghi e muffe, nonché quelle associate a **punture di insetti, morsi o contatti con animali** e ad altre condizioni biologiche caratteristiche degli ambienti naturali e rurali nei quali vengono svolte le attività.
Particolare attenzione è riservata alle attività che possono comportare il contatto con **terreno o materiali potenzialmente contaminati da spore di *Clostridium tetani***, tenuto conto della natura prevalentemente rurale di una parte significativa degli ambienti di lavoro e delle attività manutentive svolte.
Ulteriori condizioni di esposizione possono riguardare i lavoratori chiamati a prestare **primo soccorso**, in relazione alla possibile presenza e al contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici durante l'assistenza a persone infortunate.
La valutazione del rischio è supportata da uno **specifico approfondimento specialistico**, finalizzato alla caratterizzazione delle possibili sorgenti e modalità di esposizione nei diversi ambienti e nelle differenti attività lavorative, nonché alla loro correlazione con le mansioni potenzialmente interessate.
La valutazione specialistica del rischio da agenti biologici è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati i criteri e le metodologie adottati, gli agenti e le condizioni di esposizione considerati, le attività e le mansioni interessate, gli esiti della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate.
La prevenzione del rischio è perseguita attraverso l'adozione di adeguate **misure igieniche, organizzative e procedurali**, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale individuati in relazione alle attività svolte, l'informazione e la formazione dei lavoratori e le ulteriori misure definite sulla base della valutazione. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il Medico Competente individua le misure sanitarie e gli eventuali programmi di **profilassi vaccinale** appropriati in relazione alle condizioni di esposizione e alle caratteristiche dei lavoratori interessati.
Eventuali situazioni **epidemiche o pandemiche** suscettibili di determinare un rischio di esposizione negli ambienti di lavoro sono considerate in relazione alla loro concreta rilevanza per l'organizzazione e gestite mediante le specifiche misure di prevenzione, protezione e organizzazione del lavoro definite sulla base delle disposizioni delle Autorità competenti e delle condizioni epidemiologiche applicabili.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio derivante dall'esposizione ad agenti biologici è individuato in relazione alle attività e alle condizioni di esposizione pertinenti alle singole mansioni; per la valutazione specialistica e i relativi esiti si rinvia al dossier riportato nell'Appendice III.

3.15. ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il rischio connesso alla possibile formazione di **atmosfere esplosive** è preso in considerazione ai sensi del **Titolo XI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, con riferimento alla possibile presenza, nell'ambito delle attività e degli ambienti di lavoro, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri che, in miscela con l'aria e in determinate condizioni, possano dare origine a un'atmosfera esplosiva.
Dall'analisi delle attività e degli ambienti di lavoro dell'Associazione non emergono, in via generale, processi produttivi o lavorazioni caratterizzati dalla presenza sistematica di condizioni suscettibili di determinare la formazione di atmosfere esplosive.
Sono tuttavia presenti, nell'ambito di alcune attività manutentive, **attrezzature per saldatura e lavorazioni a caldo che prevedono l'impiego di gas infiammabili, tra i quali l'acetilene**. Tali situazioni sono pertanto considerate ai fini della valutazione del rischio, con particolare riferimento alle modalità di deposito, movimentazione e impiego delle bombole e delle relative attrezzature, alle

caratteristiche e alla ventilazione degli ambienti nei quali vengono utilizzate, alla possibile formazione accidentale di miscele infiammabili e alla presenza di potenziali sorgenti di innesco.
L'impiego di tali attrezzature deve avvenire nel rispetto delle istruzioni dei fabbricanti, delle procedure e istruzioni aziendali applicabili e delle previste misure di prevenzione e protezione, assicurando il mantenimento in efficienza delle attrezzature e dei relativi dispositivi di sicurezza e adottando modalità operative idonee a prevenire dispersioni accidentali di gas e la conseguente formazione di atmosfere pericolose.
Sono inoltre presenti depositi di gasolio agricolo, gestiti nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di prevenzione incendi e delle relative autorizzazioni e adempimenti. In relazione alle caratteristiche del prodotto, alle modalità di stoccaggio e alle condizioni ordinarie di esercizio, tali depositi non determinano condizioni tali da configurare, nelle normali condizioni operative, la presenza di atmosfere esplosive.
Per gli altri ambienti e attività lavorative, sulla base delle sostanze, delle attrezzature e dei processi attualmente individuati, **non sono state rilevate condizioni tali da far ragionevolmente prevedere la formazione di atmosfere esplosive in quantità suscettibili di determinare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori**.
La valutazione deve essere riesaminata qualora vengano introdotte nuove sostanze, miscele, attrezzature, processi o modalità operative suscettibili di determinare condizioni favorevoli alla formazione di atmosfere esplosive, nonché in occasione di modifiche significative degli ambienti nei quali siano utilizzate o depositate sostanze infiammabili.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I** è mantenuto il fattore relativo alle atmosfere esplosive, la cui applicabilità deve essere riferita alle effettive attività e condizioni operative riconducibili alle singole mansioni.

3.16. STRESS LAVORO-CORRELATO

Il rischio da **stress lavoro-correlato** è valutato nell'ambito della valutazione di tutti i rischi prevista dagli artt. 17 e 28 del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**, secondo i criteri e le indicazioni metodologiche applicabili.
La valutazione riguarda l'intera organizzazione e prende in considerazione le condizioni nelle quali l'attività lavorativa viene svolta, con particolare riferimento ai fattori riconducibili al **contenuto del lavoro** e al **contesto lavorativo**, alle caratteristiche dell'organizzazione, ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli orari, ai ruoli e alle responsabilità, all'autonomia e al controllo sul lavoro, alle relazioni interpersonali e alle modalità di comunicazione e gestione dei cambiamenti organizzativi.
Ai fini della valutazione, i lavoratori sono ricondotti a **Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL)** individuati secondo criteri di omogeneità rispetto alle attività svolte e alle condizioni organizzative potenzialmente rilevanti ai fini dello stress lavoro-correlato. Tale articolazione consente di riferire l'analisi alle effettive caratteristiche dei diversi contesti lavorativi, evitando una valutazione indistinta dell'intera popolazione aziendale.
La valutazione è supportata da uno **specifico approfondimento specialistico**, sviluppato attraverso l'analisi sistematica dei fattori organizzativi e degli elementi oggettivi pertinenti ai diversi GOL e attraverso le ulteriori fasi di approfondimento eventualmente necessarie in relazione agli esiti del processo valutativo.
La valutazione specialistica del rischio da stress lavoro-correlato è sviluppata nello specifico dossier richiamato nell'**Appendice III**, nel quale sono riportati i criteri e la metodologia adottati, l'individuazione

e la composizione dei GOL, gli elementi e gli indicatori presi in considerazione, gli esiti della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuate.
La prevenzione del rischio è perseguita prioritariamente attraverso interventi di carattere **organizzativo e gestionale**, individuati sulla base degli esiti della valutazione, finalizzati a intervenire sui fattori di contesto e di contenuto del lavoro eventualmente risultati significativi. Le misure adottate sono sottoposte a verifica della loro efficacia e la valutazione è riesaminata in occasione di modifiche organizzative significative o qualora emergano elementi tali da renderne necessario l'aggiornamento.
La valutazione dello stress lavoro-correlato ha natura **collettiva e organizzativa** e non è finalizzata alla valutazione delle condizioni psicologiche del singolo lavoratore, ferma restando la considerazione, nell'ambito degli strumenti aziendali di tutela della salute, di eventuali situazioni individuali che richiedano specifica attenzione.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio da stress lavoro-correlato è considerato nell'ambito della complessiva valutazione dei rischi; per la metodologia, l'articolazione in GOL, gli esiti e le eventuali misure individuate si rinvia alla valutazione specialistica riportata nell'Appendice III.

3.17. LAVORO IN PRONTA DISPONIBILITÀ

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività dell'Associazione, per alcune funzioni e mansioni è previsto il ricorso al **lavoro in pronta disponibilità**, finalizzato ad assicurare la continuità operativa e la possibilità di intervento in presenza di esigenze non programmabili, anomalie, guasti, emergenze o altre situazioni che richiedano un tempestivo intervento al di fuori del normale orario di lavoro.
Tale modalità organizzativa interessa principalmente alcuni lavoratori addetti alla **custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti**, nonché alcune figure tecniche e di coordinamento chiamate, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità, a garantire la disponibilità o l'intervento in caso di necessità.
Il ricorso alla pronta disponibilità può assumere particolare rilevanza durante i periodi caratterizzati da maggiore intensità delle attività di gestione della rete e degli impianti, nonché in presenza di **condizioni operative eccezionali o particolarmente impegnative**, suscettibili di determinare un incremento della frequenza o della durata degli interventi richiesti.
L'effettuazione di interventi in pronta disponibilità, in particolare quando comporti attività **in orario notturno, oltre il normale orario di lavoro o a seguito dell'interruzione dei periodi ordinari di riposo**, può determinare condizioni di affaticamento e un'alterazione dei normali tempi di recupero, con possibili ripercussioni sulla salute del lavoratore e sulle condizioni di sicurezza nelle quali viene svolta l'attività.
La gestione del rischio è pertanto perseguita attraverso adeguate **misure organizzative**, con particolare riferimento alla programmazione e alla rotazione dei lavoratori interessati, alla distribuzione dei periodi di pronta disponibilità e degli interventi, al rispetto dei periodi di riposo applicabili e, per quanto possibile, alla prevenzione di condizioni di eccessivo accumulo del carico di lavoro.
Nell'organizzazione degli interventi deve inoltre essere tenuto conto della natura delle attività da svolgere, dell'orario e della durata presumibile dell'intervento, delle condizioni ambientali e operative e dell'eventuale necessità di evitare lo svolgimento in solitaria di attività che, per le loro caratteristiche o per le condizioni nelle quali vengono eseguite, richiedano la presenza di più lavoratori.

Per i lavoratori interessati, la **sorveglianza sanitaria** è attuata, ove prevista, nell'ambito del protocollo sanitario aziendale, secondo le indicazioni del Medico Competente e in relazione alle effettive condizioni organizzative ed espositive.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il rischio connesso al lavoro in pronta disponibilità è individuato per le mansioni interessate, tenendo conto delle effettive modalità organizzative e della concreta possibilità di svolgimento di attività al di fuori del normale orario di lavoro.

3.18. LAVORO IN ISOLAMENTO (IN SOLITARIA)

Nell'ambito delle attività dell'Associazione, alcune mansioni possono comportare lo svolgimento di **lavoro in solitaria**, inteso come condizione nella quale il lavoratore svolge la propria attività senza la presenza nelle immediate vicinanze di altri soggetti in grado di prestare tempestivamente assistenza in caso di necessità.
Tale condizione assume particolare rilevanza per il personale addetto alla **sorveglianza, all'esercizio, alla regolazione e alla manutenzione della rete irrigua e delle relative opere e impianti**, per il quale l'attività individuale sul territorio costituisce una modalità ricorrente di svolgimento della mansione. Il lavoro in solitaria può inoltre verificarsi, per specifiche attività o circostanze operative, nell'ambito di altre mansioni.
Il lavoro in solitaria non costituisce di per sé un fattore di pericolo autonomo, ma può **aggravare le conseguenze di un evento incidentale o di un malore**, in particolare quando la tempestiva richiesta di soccorso o l'intervento di altre persone risultino difficoltosi in relazione alla distanza, all'isolamento del luogo, alle condizioni ambientali o alle caratteristiche dell'attività svolta.
La valutazione tiene pertanto conto della **natura dell'attività**, dei rischi propri delle operazioni da eseguire, delle caratteristiche e dell'accessibilità dei luoghi di lavoro, della possibilità di mantenere efficaci comunicazioni, dei tempi presumibili di intervento in caso di emergenza e delle eventuali condizioni che rendano necessario prevedere la presenza contemporanea di più lavoratori.
La gestione del rischio è attuata attraverso specifiche **misure organizzative e procedurali**, definite anche in relazione alle caratteristiche delle attività e alle eventuali condizioni individuali rilevanti ai fini della sicurezza del lavoro in solitaria, nonché attraverso la formazione e l'istruzione dei lavoratori interessati, la disponibilità di adeguati sistemi di comunicazione e, ove previsto in relazione alle condizioni operative, l'impiego di dispositivi e sistemi in grado di consentire la segnalazione di situazioni di emergenza e la localizzazione del lavoratore.
Per le attività e le condizioni nelle quali siano adottati dispositivi automatici di allarme, quali sistemi comunemente denominati **"uomo a terra"**, questi costituiscono una misura integrativa del sistema di prevenzione e gestione dell'emergenza e devono essere mantenuti efficienti e utilizzati secondo le modalità organizzative stabilite.
La possibilità di svolgere attività in condizioni di isolamento è inoltre considerata nell'ambito della **sorveglianza sanitaria**, secondo le valutazioni e le indicazioni del Medico Competente. Eventuali condizioni individuali che possano assumere particolare rilevanza rispetto al lavoro in solitaria sono gestite nel rispetto del giudizio di idoneità e attraverso specifiche misure organizzative e preventive definite per i lavoratori interessati, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari. Per particolari condizioni già individuate sono state predisposte e vengono applicate specifiche procedure aziendali, tra le quali la **PGS.05 – Gestione di un lavoratore allergico alle punture di imenottero in caso di lavoro in solitaria** e la **PGS.06 – Gestione di un lavoratore con limitazioni specifiche in caso di lavoro in solitaria**.

Qualora la valutazione della specifica attività, delle condizioni ambientali o delle condizioni organizzative evidenzi che il lavoro in solitaria non consenta di garantire adeguate condizioni di sicurezza o un efficace intervento in caso di emergenza, **l'attività deve essere organizzata prevedendo la presenza di più lavoratori o adottando differenti modalità operative**.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, il fattore connesso al lavoro in solitaria è individuato per le mansioni nelle quali tale modalità di svolgimento dell'attività risulti pertinente, tenendo conto delle effettive condizioni operative e delle misure organizzative e tecniche adottate.

3.19. CONDUZIONE DI VEICOLI PER I QUALI È RICHIESTA PATENTE B O C E DI MEZZI PER MOVIMENTAZIONE DI TERRA E/O MERCI

La conduzione di **veicoli aziendali, mezzi d'opera e attrezzature destinate alla movimentazione di terra e/o merci** costituisce attività che, per le possibili conseguenze sulla sicurezza del lavoratore e di terzi, richiede specifica attenzione nell'ambito della valutazione e della gestione dei rischi.
Le attività di conduzione sono affidate a lavoratori in possesso dei **requisiti, delle abilitazioni e delle autorizzazioni eventualmente previste** in relazione alla tipologia di veicolo, mezzo o attrezzatura utilizzata e sono svolte nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, delle regole aziendali e delle specifiche procedure e istruzioni operative.
Nell'ambito della prevenzione dei rischi correlati alla conduzione di veicoli e mezzi, particolare attenzione è riservata alle condizioni psicofisiche dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'**assunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope**, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile alle attività interessate.
I lavoratori interessati ricevono specifica **informazione e formazione** sui rischi derivanti dall'assunzione di tali sostanze e sulle possibili conseguenze per la salute e la sicurezza proprie e di terzi, con particolare riferimento alle attività che comportano la conduzione di veicoli, mezzi d'opera e attrezzature di lavoro.
La **sorveglianza sanitaria** e gli eventuali accertamenti previsti per le attività interessate sono effettuati secondo la normativa applicabile e nell'ambito del protocollo sanitario definito dal Medico Competente, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse figure coinvolte e della riservatezza dei dati sanitari.
Le modalità operative relative agli accertamenti, alla gestione dei relativi esiti e agli eventuali conseguenti provvedimenti sono definite nell'ambito delle procedure e delle istruzioni aziendali applicabili, in coerenza con le indicazioni del Medico Competente e con le disposizioni normative vigenti.
La prevenzione del rischio connesso alla conduzione e all'utilizzo dei mezzi è inoltre raccordata al processo aziendale di gestione di mezzi, macchine e attrezzature disciplinato dalla **PGS.09** e dalla relativa modulistica, attraverso la quale sono definite le modalità di acquisizione, verifica, messa in servizio, assegnazione e utilizzo, nonché di controllo, manutenzione e gestione delle eventuali anomalie, al fine di assicurare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle attrezzature e la loro corretta utilizzazione da parte di lavoratori adeguatamente formati, addestrati e, ove previsto, abilitati.
Nelle schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I**, la conduzione di veicoli e mezzi è considerata in relazione alle effettive attività svolte e alle tipologie di veicoli, mezzi d'opera e attrezzature utilizzate dalle singole mansioni.

3.20. RISCHI DI INFORTUNIO

I **rischi di infortunio** connessi alle attività lavorative dell'Associazione sono individuati e valutati in relazione alle caratteristiche delle singole mansioni, alle attività effettivamente svolte, agli ambienti di lavoro frequentati, alle attrezzature utilizzate e alle condizioni operative nelle quali le attività vengono eseguite.
Le schede di valutazione dei rischi per mansione di cui all'**Appendice I** riportano, per ciascuna mansione, i fattori di rischio infortunistico pertinenti e la relativa valutazione secondo i criteri definiti nel Capitolo 2.
La prevenzione dei rischi di infortunio è perseguita attraverso l'integrazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali previste dal SGSSL, la corretta gestione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, l'impiego dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, nonché mediante l'informazione, la formazione e, ove previsto, l'addestramento dei lavoratori.
Nell'ambito delle attività dell'Associazione assumono particolare rilevanza alcune condizioni operative che, per le caratteristiche dei luoghi e delle lavorazioni svolte, richiedono specifiche modalità di prevenzione e gestione. Tra queste sono specificamente considerate il **rischio di caduta dall'alto o in profondità** e le attività svolte in **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**.

A. Rischio di caduta dall'alto/in profondità

Il rischio di caduta dall'alto o in profondità può presentarsi nell'ambito di alcune attività di manutenzione, ispezione, controllo e intervento sulle opere e sugli impianti dell'Associazione e, in particolare, in presenza di dislivelli, sponde, manufatti idraulici, aperture, opere civili o altre condizioni nelle quali sia possibile la caduta del lavoratore verso un livello inferiore.
Le attività devono essere preventivamente organizzate privilegiando, ove tecnicamente possibile, l'adozione di **misure di protezione collettiva** e modalità operative che evitino o riducano la necessità di esposizione al rischio di caduta.
Qualora, in relazione alle caratteristiche del luogo o dell'intervento, non sia possibile eliminare il rischio mediante misure di protezione collettiva, devono essere adottati sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto adeguati alla specifica attività, utilizzando **sistemi e punti di ancoraggio idonei allo scopo**, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, dalle procedure aziendali e dalle indicazioni dei fabbricanti dei dispositivi utilizzati.
Le attività che comportano esposizione al rischio di caduta dall'alto o in profondità sono affidate a lavoratori adeguatamente **informati, formati e, ove previsto, addestrati**, e devono essere organizzate tenendo conto anche delle modalità di intervento e recupero in caso di emergenza.
Le specifiche modalità operative e le misure di prevenzione e protezione applicabili sono definite nelle pertinenti procedure e istruzioni del SGSSL.

B. Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Nell'ambito del patrimonio di opere, impianti e infrastrutture dell'Associazione possono essere presenti **ambienti sospetti di inquinamento o confinati** nei quali, per caratteristiche geometriche, modalità di accesso, ventilazione o possibile presenza di atmosfere pericolose, l'ingresso e lo svolgimento di attività lavorative richiedono specifiche misure di prevenzione e protezione.
Possono assumere rilievo, in relazione alle loro effettive caratteristiche, pozzi, vasche, cunicoli, condotte, locali tecnici, manufatti idraulici, ambienti interrati o altri spazi nei quali possano determinarsi difficoltà di accesso e recupero, insufficiente ventilazione, carenza o arricchimento

di ossigeno, presenza di gas, vapori o altre sostanze pericolose ovvero ulteriori condizioni suscettibili di compromettere la sicurezza dei lavoratori.
L'accesso a tali ambienti **non può essere effettuato sulla base della sola iniziativa del lavoratore**. Qualora venga individuata la necessità di operare in un ambiente potenzialmente riconducibile a tali condizioni, il lavoratore deve astenersi dall'accedervi e segnalare la situazione al proprio responsabile, affinché siano preventivamente valutate le caratteristiche dell'ambiente, i rischi presenti e le modalità con le quali l'intervento possa essere eseguito in sicurezza.
L'esecuzione dell'attività è subordinata alla preventiva definizione delle **misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie**, comprese, secondo le condizioni concretamente riscontrate, la verifica dell'atmosfera, la ventilazione, l'isolamento delle eventuali fonti di pericolo, l'utilizzo di attrezzature e DPI appropriati, la vigilanza dall'esterno e la predisposizione di adeguate modalità di comunicazione, emergenza e recupero.
Le attività possono essere svolte esclusivamente da **personale specificamente formato, addestrato e autorizzato**, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle procedure aziendali. Qualora non sussistano le condizioni organizzative, tecniche o professionali necessarie per assicurare direttamente l'intervento in sicurezza, l'attività è affidata a **impresa specializzata e qualificata**.
L'individuazione di un ambiente sospetto di inquinamento o confinato e la conseguente decisione sulle modalità di intervento devono pertanto precedere qualsiasi accesso, secondo il principio che **nessuna esigenza operativa o manutentiva può giustificare l'ingresso in assenza della preventiva valutazione e delle necessarie condizioni di sicurezza**.

3.21. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI – APPENDICE I

La valutazione dei rischi riferita alle diverse attività svolte nell'ambito dell'Associazione trova la propria **declinazione operativa nelle schede di valutazione dei rischi per mansione**, raccolte nell'**Appendice I**, che costituisce parte integrante del presente DVR.
Le schede sono predisposte per ciascuna delle mansioni individuate nell'organizzazione e consentono di correlare le attività effettivamente svolte con gli **ambienti di lavoro frequentati, i mezzi, le macchine, le attrezzature e le apparecchiature utilizzate e i fattori di rischio pertinenti**, secondo una struttura uniforme che permette la lettura e il confronto delle diverse condizioni lavorative.
La prima parte della scheda identifica la mansione e ne descrive sinteticamente le attività, gli ambienti nei quali essa viene normalmente esercitata e le principali attrezzature utilizzate. Nella medesima sezione sono individuati i **rischi per la salute** pertinenti alla mansione, anche ai fini del raccordo con la sorveglianza sanitaria e con gli eventuali approfondimenti specialistici richiamati dal presente DVR.
Una successiva sezione individua i **rischi di infortunio** potenzialmente connessi allo svolgimento della mansione, consentendo di selezionare quelli effettivamente pertinenti alle attività considerate.
Per ciascun fattore di rischio individuato come pertinente viene quindi sviluppata la valutazione secondo i criteri definiti nel **Capitolo 2**, attraverso l'attribuzione degli indici previsti dal metodo adottato e la conseguente determinazione del rischio origine.
La scheda riporta inoltre le **misure di prevenzione e protezione adottate** e il conseguente livello di rischio residuo, nonché le eventuali ulteriori **misure di miglioramento** individuate, assicurando così il collegamento tra l'identificazione del pericolo, la valutazione del rischio e le azioni adottate o programmate per il suo controllo.

Le informazioni riportate nelle schede devono essere lette congiuntamente ai contenuti del presente documento, alle valutazioni specialistiche richiamate nell'**Appendice III** e alle procedure e istruzioni del SGSSL applicabili alle attività considerate.
Le schede dell'Appendice I costituiscono pertanto lo strumento attraverso il quale la valutazione generale sviluppata nel presente DVR viene **ricondotta alle concrete condizioni di svolgimento delle singole mansioni**, consentendo di individuare per ciascuna di esse i fattori di rischio pertinenti e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.22. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO – APPENDICE II

La valutazione dei rischi connessi all'impiego dei **mezzi, delle macchine e delle attrezzature di lavoro** utilizzati nell'ambito delle attività dell'Associazione è sviluppata attraverso specifiche schede raccolte nell'**Appendice II**, che costituisce parte integrante del presente DVR.
Le schede sono organizzate per **famiglie omogenee di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro** e non necessariamente per singola marca o modello. Tale impostazione consente di riferire la valutazione alle caratteristiche funzionali, alle modalità di impiego e ai principali fattori di rischio comuni alle attrezzature appartenenti alla medesima famiglia, fermo restando il necessario riferimento alle caratteristiche tecniche, alle istruzioni del fabbricante e alla documentazione propria della singola attrezzatura effettivamente utilizzata.
Ciascuna scheda fornisce, secondo la struttura adottata, una descrizione dell'attrezzatura e delle sue caratteristiche operative, individua i principali **pericoli e rischi associati al suo utilizzo** e riporta le prescrizioni preliminari, le misure di prevenzione e protezione, le disposizioni e le modalità operative necessarie per il suo impiego in sicurezza, nonché i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti.
La valutazione contenuta nelle schede dell'Appendice II costituisce una valutazione riferita alle **caratteristiche e alle condizioni tipiche di impiego della famiglia di attrezzature considerata** e deve pertanto essere letta congiuntamente alle condizioni effettive nelle quali la singola attrezzatura viene utilizzata, alla mansione dell'operatore, all'ambiente di lavoro, alle eventuali interferenze e alle indicazioni contenute nel relativo manuale di uso e manutenzione.
Le schede dell'Appendice II si integrano con la valutazione dei rischi per mansione contenuta nell'**Appendice I**: le due valutazioni osservano infatti il rischio da prospettive complementari, considerando rispettivamente le condizioni proprie della mansione e quelle connesse all'impiego del mezzo, della macchina o dell'attrezzatura.
La gestione dei mezzi, delle macchine e delle attrezzature di lavoro è inoltre raccordata alle disposizioni della **PGS.09** e alla relativa modulistica, attraverso le quali sono disciplinati gli aspetti organizzativi e gestionali relativi alla loro acquisizione, verifica, messa in servizio, assegnazione, utilizzo, controllo, manutenzione, gestione delle anomalie e dismissione.
Le schede dell'Appendice II costituiscono pertanto uno specifico livello di approfondimento della valutazione dei rischi e concorrono, insieme alle schede per mansione, alle valutazioni specialistiche e alle procedure del SGSSL, alla complessiva individuazione e gestione delle condizioni di rischio associate alle attività dell'Associazione.

CAPITOLO 4.
MISURE DI TUTELA E GESTIONE OPERATIVA DELLA SICUREZZA

4.1. PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La valutazione dei rischi sviluppata nel presente documento costituisce il presupposto per l'individuazione e l'attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L'Associazione persegue tale obiettivo attraverso un sistema integrato di misure **tecniche, organizzative, procedurali e gestionali**, definite in relazione alla natura e all'entità dei rischi individuati, alle caratteristiche delle attività svolte, degli ambienti di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei lavoratori interessati.
Nell'individuazione delle misure di tutela viene perseguita prioritariamente, ove possibile, **l'eliminazione dei pericoli e dei rischi alla fonte**; qualora ciò non sia possibile, viene perseguita la riduzione dei rischi al minimo, tenendo conto delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e **privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale**.
L'azione di prevenzione e protezione è sviluppata secondo principi di programmazione e integrazione e comprende, in relazione ai rischi effettivamente presenti:

- la progettazione, organizzazione e gestione delle attività lavorative secondo criteri di salute e sicurezza;
- l'adeguatezza e il mantenimento in sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
- la scelta, l'acquisizione, la messa in servizio, l'utilizzo, il controllo e la manutenzione di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro;
- la corretta gestione delle sostanze e delle miscele utilizzate;
- l'adozione delle misure di protezione collettiva e, quando necessarie, delle appropriate misure di protezione individuale;
- l'adozione di procedure e istruzioni operative per le attività che richiedano specifiche modalità di esecuzione in sicurezza;
- l'informazione, la formazione e, ove previsto, l'addestramento dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e secondo il protocollo definito dal Medico Competente;
- la gestione delle emergenze e delle situazioni anomale;
- la gestione dei rischi derivanti dalle interferenze tra attività;
- la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- il controllo dell'efficacia delle misure adottate e il loro progressivo miglioramento.

Le misure di prevenzione e protezione individuate a seguito della valutazione non sono considerate elementi statici, ma sono inserite nel **Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)** e sottoposte a controllo e riesame in relazione all'evoluzione delle attività, dell'organizzazione, delle conoscenze tecniche e delle condizioni di rischio.

La loro concreta attuazione è assicurata attraverso l'insieme degli strumenti organizzativi e documentali adottati dall'Associazione, comprendenti, secondo le rispettive funzioni, **procedure di sicurezza, istruzioni di sicurezza, modulistica, attività di informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria, controlli e verifiche**, nonché gli ulteriori provvedimenti individuati nell'ambito del processo di prevenzione.
Le misure già attuate e quelle eventualmente individuate come necessarie o opportune a seguito della valutazione sono correlate ai rischi cui si riferiscono e costituiscono il riferimento per la definizione delle azioni di mantenimento e di **miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**.
I paragrafi che seguono descrivono i principali strumenti attraverso i quali tali principi vengono concretamente applicati nell'organizzazione, fermo restando il necessario raccordo con le valutazioni contenute nel presente DVR e nelle relative Appendici e con la documentazione del SGSSL.

4.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** costituiscono una delle misure attraverso le quali viene assicurata la protezione dei lavoratori nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva.
Il ricorso ai DPI avviene pertanto secondo il principio generale che attribuisce **priorità all'eliminazione o alla riduzione del rischio alla fonte e alle misure di protezione collettiva**, utilizzando la protezione individuale per il controllo del rischio residuo o nelle ulteriori condizioni nelle quali essa risulti necessaria in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta.
L'individuazione dei DPI necessari deriva dalla **valutazione dei rischi** e tiene conto della natura e dell'entità dei pericoli presenti, delle condizioni e della durata dell'esposizione, delle caratteristiche dell'attività e dell'ambiente di lavoro, nonché delle esigenze connesse all'utilizzatore e alla compatibilità tra più dispositivi eventualmente impiegati contemporaneamente.
I DPI adottati devono essere **appropriati ai rischi da prevenire e alle condizioni nelle quali vengono utilizzati**, conformi ai requisiti applicabili, adeguati alle caratteristiche ergonomiche e alle esigenze di salute del lavoratore e tali da non determinare, per quanto possibile, ulteriori condizioni di rischio.
La gestione dei DPI è disciplinata dalla **PGS.01** e dalla relativa documentazione applicativa, attraverso le quali sono definite le modalità di individuazione, scelta, acquisizione, assegnazione e consegna, utilizzo, controllo, manutenzione, sostituzione e dismissione dei dispositivi, nonché le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo.
L'assegnazione dei DPI è correlata alle **mansioni e alle attività effettivamente svolte** e tiene conto delle risultanze della valutazione dei rischi contenuta nel presente DVR e nelle relative Appendici, delle eventuali valutazioni specialistiche, delle indicazioni del Medico Competente, quando pertinenti, e delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei dispositivi.
I lavoratori sono informati e formati sulle condizioni nelle quali è necessario utilizzare i DPI, sui rischi dai quali essi proteggono, sulle corrette modalità di impiego e conservazione e sugli obblighi connessi al loro utilizzo. Nei casi previsti o comunque necessari ai fini del corretto impiego del dispositivo viene effettuato specifico **addestramento**.
I lavoratori sono tenuti a utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione, a conservarli secondo le indicazioni ricevute e a segnalare tempestivamente eventuali difetti, danneggiamenti, perdita di efficienza o altre condizioni che possano comprometterne la funzione protettiva.
L'efficacia del sistema di protezione individuale viene mantenuta nel tempo attraverso la verifica dell'appropriatezza dei dispositivi rispetto ai rischi presenti, il controllo delle loro condizioni di efficienza,

la sostituzione quando necessaria e l'aggiornamento delle dotazioni in occasione di modifiche delle attività, delle condizioni di rischio o dell'evoluzione tecnica dei dispositivi disponibili.
I DPI costituiscono pertanto parte integrante del complessivo sistema delle misure di prevenzione e protezione adottato dall'Associazione e devono essere considerati **in relazione al rischio residuo che sono destinati a controllare**, senza sostituire le misure tecniche, organizzative e collettive applicabili.

4.3. SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La **segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro** costituisce uno degli strumenti attraverso i quali vengono fornite ai lavoratori e agli altri soggetti presenti negli ambienti di lavoro indicazioni, prescrizioni, divieti, avvertimenti e informazioni necessarie ai fini della prevenzione dei rischi e della gestione delle condizioni operative e di emergenza.
Il ricorso alla segnaletica viene definito sulla base della **valutazione dei rischi** e delle caratteristiche degli ambienti e delle attività svolte, nei casi in cui risulti necessario evidenziare condizioni di pericolo, prescrivere determinati comportamenti, vietare condotte pericolose, individuare dispositivi o attrezzature di sicurezza oppure fornire indicazioni relative alle vie di circolazione, all'esodo e alla gestione delle emergenze.
La segnaletica viene adottata quale **misura complementare di prevenzione e protezione** e non sostituisce le misure tecniche, organizzative, procedurali o di protezione collettiva necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Essa deve risultare coerente con le effettive condizioni presenti e fornire indicazioni chiaramente percepibili e comprensibili dai destinatari.
In relazione alle specifiche esigenze, la segnalazione può essere realizzata mediante **cartelli, colori di sicurezza, segnali luminosi o acustici, comunicazioni verbali, segnali gestuali, marcature o altre forme di segnalazione previste dalla normativa applicabile**, scegliendo le modalità maggiormente appropriate alle caratteristiche del rischio e dell'ambiente nel quale devono essere utilizzate.
Particolare attenzione è riservata alla segnalazione dei **pericoli permanenti o temporanei**, delle aree nelle quali siano presenti specifiche condizioni di rischio, degli obblighi di utilizzo dei DPI, delle limitazioni o dei divieti di accesso, della viabilità e delle aree di transito, nonché all'individuazione delle attrezzature antincendio, dei dispositivi di emergenza, delle vie e delle uscite di esodo e dei punti di raccolta.
Nelle attività svolte sulla **rete idraulica, presso opere e impianti, nei cantieri e negli altri ambienti di lavoro non ordinariamente presidiati**, la necessità e le caratteristiche della segnaletica sono valutate anche in relazione alla possibile presenza di lavoratori di altre imprese, utenti, visitatori o altri soggetti estranei all'attività, nonché alla temporaneità e alla variabilità delle condizioni operative.
La segnaletica deve essere correttamente installata e mantenuta in condizioni di **visibilità, leggibilità ed efficienza**, verificandone periodicamente la permanenza, l'adeguatezza rispetto alle condizioni effettive e la coerenza con eventuali modifiche degli ambienti, delle attività o dei rischi presenti. La segnaletica temporanea deve essere rimossa quando vengono meno le condizioni che ne hanno determinato l'installazione.
I lavoratori ricevono adeguata **informazione e, ove necessario, formazione** sul significato della segnaletica utilizzata e sui comportamenti da adottare in relazione alle indicazioni da essa fornite.
La segnaletica di salute e sicurezza si integra pertanto con le altre misure individuate nel presente DVR e con le procedure e istruzioni del SGSSL applicabili alle specifiche attività e agli ambienti di lavoro considerati.

4.4. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione è interessata alla realizzazione di **cantieri temporanei o mobili**, nei quali può assumere ruoli differenti in relazione alla titolarità delle opere, alle modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori e all'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni, con applicazione delle disposizioni pertinenti del **Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**
In particolare, l'Associazione può realizzare interventi **in amministrazione diretta**, impiegando proprio personale nell'esecuzione di lavori sulle opere, sugli impianti e sulle infrastrutture di propria competenza; può operare, attraverso propri lavoratori, **quale soggetto esecutore nell'ambito di cantieri organizzati da altri committenti**; può inoltre assumere il ruolo di **committente**, affidando in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori a imprese o lavoratori autonomi.
Le diverse configurazioni determinano l'applicazione degli specifici obblighi, strumenti di prevenzione e modalità di coordinamento previsti in relazione al **ruolo concretamente assunto dall'Associazione e dai soggetti coinvolti nel singolo cantiere**.
I rischi propri delle attività lavorative ordinariamente svolte dal personale dell'Associazione sono considerati nel presente DVR; le **condizioni specifiche determinate dal singolo cantiere**, dalla sua organizzazione, dalle lavorazioni previste, dalle caratteristiche dei luoghi, dalla presenza contemporanea o successiva di più soggetti e dalle relative interferenze sono invece valutate e gestite attraverso gli strumenti di prevenzione e coordinamento previsti per lo specifico intervento.
Per ciascun cantiere vengono pertanto individuati i **soggetti, i ruoli e gli adempimenti applicabili** in relazione alle caratteristiche dell'opera e alle modalità con le quali i lavori vengono organizzati e affidati, assicurando il necessario coordinamento tra committente, responsabile dei lavori ove nominato, coordinatori per la sicurezza ove previsti, imprese affidatarie ed esecutrici, lavoratori autonomi e ulteriori soggetti coinvolti.
Nei casi previsti, la gestione della sicurezza è sviluppata attraverso la predisposizione e l'applicazione della **documentazione specifica di cantiere**, comprendente, secondo l'applicabilità, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i Piani Operativi di Sicurezza (POS) e gli ulteriori documenti, verifiche e strumenti di coordinamento richiesti dalla normativa.
Quando il personale dell'Associazione **opera nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile**, sia per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta sia nell'ambito di cantieri facenti capo ad altri committenti, le attività devono essere organizzate ed eseguite nel rispetto delle misure di sicurezza definite per lo specifico cantiere, assicurandone il necessario raccordo con la valutazione dei rischi contenuta nel presente DVR, con le relative Appendici e con le procedure e istruzioni del SGSSL applicabili alle lavorazioni svolte.
Particolare attenzione è riservata alla gestione delle **interferenze tra le attività**, alla delimitazione e organizzazione delle aree di lavoro, alla viabilità interna, agli accessi, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla presenza di scavi, dislivelli e opere provvisionali, nonché alle ulteriori condizioni di rischio determinate dalle caratteristiche e dall'evoluzione delle lavorazioni.
L'affidamento dei lavori a imprese e lavoratori autonomi è preceduto dalle **verifiche previste dalla normativa applicabile**, con particolare riferimento all'idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati, e dalla definizione degli adempimenti e delle modalità di coordinamento richiesti in relazione alla tipologia dell'intervento.
La sicurezza dei cantieri viene pertanto gestita secondo una logica di **integrazione tra la valutazione generale dei rischi aziendali e la valutazione specifica delle condizioni proprie del singolo cantiere**, evitando che il presente DVR si sostituisca agli strumenti di valutazione, pianificazione e coordinamento previsti per ciascun intervento.

4.5. GESTIONE DELLE INTERFERENZE – DUVRI

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione può essere interessata a **contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione** comportanti la presenza e l'operatività di soggetti appartenenti a organizzazioni differenti, con conseguente necessità di individuare e gestire gli eventuali **rischi derivanti dalle interferenze tra le rispettive attività**, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

In relazione alla concreta configurazione del rapporto, l'Associazione può assumere il ruolo di **committente**, affidando lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi nell'ambito della propria organizzazione e dei luoghi dei quali abbia la disponibilità giuridica; può altresì operare, mediante proprio personale, **quale soggetto esecutore di attività affidate da altri committenti**, presso luoghi di lavoro appartenenti o comunque nella disponibilità di soggetti terzi.

Nei casi in cui opera quale **committente**, l'Associazione provvede, secondo l'applicabilità delle disposizioni vigenti, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei soggetti ai quali vengono affidate le attività, alla comunicazione delle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, nonché alla promozione della **cooperazione e del coordinamento** necessari per l'individuazione e la gestione dei rischi derivanti dalle interferenze.

Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, la valutazione dei rischi interferenziali e l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione sono formalizzate attraverso il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**, predisposto e gestito in relazione alle caratteristiche delle attività affidate e alle effettive condizioni nelle quali esse vengono svolte.

Il DUVRI costituisce uno strumento **specificamente riferito alle interferenze** e non sostituisce la valutazione dei rischi propri delle attività svolte dalle singole organizzazioni coinvolte, che rimane di competenza dei rispettivi Datori di Lavoro. La gestione delle interferenze deve pertanto essere sviluppata attraverso il necessario raccordo tra le valutazioni dei rischi proprie dei diversi soggetti e le condizioni operative derivanti dalla loro contemporanea o comunque interferente presenza.

Quando l'Associazione opera invece **quale soggetto esecutore presso luoghi di lavoro nella disponibilità di altri committenti**, essa coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione applicabili alle attività affidate e partecipa alle attività di coordinamento previste, mettendo a disposizione le informazioni necessarie relative alle proprie lavorazioni e ai rischi che esse possono introdurre nell'ambiente nel quale vengono svolte. I lavoratori dell'Associazione sono tenuti a operare nel rispetto delle misure di coordinamento definite per lo specifico affidamento, ferme restando le misure derivanti dal presente DVR, dalle relative Appendici e dalle procedure e istruzioni del SGSSL applicabili alle attività svolte.

La valutazione dei rischi interferenziali deve tenere conto delle **condizioni effettive di svolgimento delle attività**, considerando, secondo pertinenza, la contemporaneità o successione delle lavorazioni, gli spazi utilizzati, gli accessi e la viabilità, la presenza e movimentazione di mezzi e attrezzature, l'impiego di sostanze o materiali, le fonti di energia, le condizioni ambientali e ogni ulteriore elemento attraverso il quale l'attività di un soggetto possa determinare o modificare condizioni di rischio per altri soggetti presenti.

Le modalità aziendali per la gestione degli affidamenti, della cooperazione, del coordinamento e dei rischi interferenziali sono disciplinate dalla **PGS.07**, che definisce i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e gli strumenti documentali e organizzativi da adottare nelle diverse configurazioni applicabili.

La gestione delle interferenze è mantenuta coerente con l'**effettiva evoluzione delle attività**: modifiche delle lavorazioni, delle modalità operative, dei soggetti coinvolti o delle condizioni degli ambienti che possano incidere sui rischi interferenziali comportano il riesame delle misure di cooperazione e coordinamento e, ove necessario, l'aggiornamento della relativa documentazione.
La disciplina delle interferenze di cui al presente paragrafo si raccorda con quella relativa ai **cantieri temporanei o mobili** trattata al precedente §4.4, ferma restando l'applicazione degli specifici strumenti di prevenzione, pianificazione e coordinamento previsti dalla normativa in relazione alla concreta configurazione delle attività.

4.6. DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, PROVENIENZA DA ALTRI PAESI E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Nell'ambito della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori vengono considerate, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche le eventuali condizioni di rischio connesse alle **differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi**.
Tali elementi non sono considerati come fattori di rischio autonomi, ma quali **condizioni individuali o di gruppo potenzialmente in grado di modificare l'esposizione, la vulnerabilità o le modalità con le quali determinati rischi possono manifestarsi**, in relazione alle attività effettivamente svolte e alle caratteristiche degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro.
La valutazione tiene pertanto conto, ove pertinenti, delle caratteristiche dei lavoratori effettivamente interessati dalle diverse attività e della possibile necessità di **adattare le misure di prevenzione e protezione**, l'organizzazione del lavoro, le modalità operative, le attrezzature e i DPI utilizzati, nonché le attività di informazione, formazione e addestramento.
Con riferimento all'**età**, particolare attenzione è riservata alle eventuali condizioni nelle quali essa possa incidere sulla capacità di svolgere determinate attività in sicurezza, tenendo conto delle caratteristiche della mansione, dell'impegno fisico richiesto, delle condizioni ambientali e operative e, nell'ambito delle rispettive competenze, delle indicazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria.
Le **differenze di genere** vengono considerate nei casi nei quali possano assumere concreta rilevanza rispetto alle caratteristiche dell'attività, all'esposizione a specifici fattori di rischio o all'adeguatezza delle misure di tutela adottate, evitando automatismi e riferendo la valutazione alle effettive condizioni di lavoro.
Per i lavoratori **provenienti da altri Paesi** viene verificata, in particolare, l'effettiva comprensione delle informazioni, delle istruzioni e dei contenuti della formazione in materia di salute e sicurezza, adottando, ove necessario, modalità comunicative e formative idonee a superare eventuali difficoltà linguistiche o di comprensione e ad assicurare la piena conoscenza dei rischi e delle corrette modalità operative.
Le condizioni considerate nel presente paragrafo vengono pertanto integrate nel complessivo processo di valutazione e gestione dei rischi e sono riesaminate in occasione di modifiche delle attività, dell'organizzazione del lavoro o della composizione della popolazione lavorativa che possano determinarne una diversa rilevanza ai fini della salute e della sicurezza.
Con riferimento alla **specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro**, la valutazione considera le eventuali condizioni che possano incidere sull'effettiva conoscenza dell'organizzazione, degli ambienti, delle procedure e dei rischi connessi alle attività assegnate, assicurando a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale, adeguate misure di prevenzione e protezione e i necessari livelli di informazione, formazione e addestramento.

4.7. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Il mantenimento e il progressivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza costituiscono parte integrante del **Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)** e si realizzano attraverso un processo continuo di osservazione delle condizioni operative, verifica dell'efficacia delle misure adottate, individuazione delle eventuali criticità e attuazione delle conseguenti azioni di miglioramento.
Il monitoraggio non è pertanto limitato alla verifica formale del rispetto delle disposizioni adottate, ma è finalizzato a verificare che le misure tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali individuate a seguito della valutazione dei rischi risultino **effettivamente applicate, adeguate ed efficaci nelle reali condizioni di lavoro**.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla **partecipazione dei lavoratori**, i quali, in relazione alla formazione, informazione e addestramento ricevuti e nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, concorrono al mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso il rispetto delle disposizioni aziendali, il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi messi a disposizione e la tempestiva segnalazione di anomalie, condizioni di pericolo, comportamenti non sicuri, incidenti e mancati infortuni.
Le segnalazioni provenienti dai lavoratori e dalle strutture aziendali costituiscono elementi utili per verificare l'effettivo funzionamento delle misure adottate e per individuare condizioni che possano richiedere interventi correttivi o ulteriori azioni di prevenzione. La loro gestione si raccorda, in particolare, alla **PGS.02 – "Gestione di infortuni e incidenti"**, attraverso la quale vengono disciplinate le modalità di gestione degli eventi infortunistici, degli incidenti e dei mancati infortuni, nonché alle ulteriori modalità aziendali previste per la rilevazione e il trattamento delle anomalie.
Il monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza viene inoltre effettuato attraverso **verifiche, sopralluoghi e attività di controllo**, condotti secondo le rispettive competenze dai soggetti e dalle strutture aziendali interessate e, ove pertinente, dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente. Nell'ambito del SGSSL sono specificamente previste le **verifiche ispettive interne**, disciplinate dalla **PGS.10 – "Verifiche ispettive interne"**, e le **safety walk**, disciplinate dalla **PGS.11 – "Safety walk"**, quali strumenti organizzati di osservazione, verifica e confronto sulle effettive condizioni di salute e sicurezza presenti negli ambienti e durante le attività di lavoro. A tali strumenti possono affiancarsi ulteriori verifiche o attività di controllo effettuate da soggetti interni o esterni secondo le rispettive competenze.
Le risultanze delle attività di monitoraggio, unitamente ai dati relativi agli infortuni, agli incidenti e ai mancati infortuni, alle segnalazioni, agli esiti della sorveglianza sanitaria per quanto di competenza, alle verifiche effettuate e agli ulteriori indicatori disponibili, concorrono alla **valutazione dell'efficacia complessiva delle misure di prevenzione e protezione** e all'individuazione delle opportunità di miglioramento.
Il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza viene perseguito attraverso interventi di natura **tecnica, organizzativa, procedurale, formativa e gestionale**, individuati in relazione alle criticità rilevate, all'evoluzione delle attività e dell'organizzazione, alle conoscenze acquisite, all'innovazione tecnologica e alle opportunità concretamente applicabili.
Rientrano in tale processo anche gli interventi di progressivo **adeguamento, ammodernamento e miglioramento delle opere, degli impianti, degli ambienti di lavoro, dei percorsi e delle infrastrutture**, nonché il rinnovo e l'evoluzione tecnologica di mezzi, macchine e attrezzature, attraverso i quali possono essere eliminate o ridotte condizioni di rischio presenti nelle attività operative.

Le azioni individuate vengono definite, attuate e verificate secondo le modalità previste dal SGSSL, assicurando, ove necessario, l'individuazione delle **responsabilità, delle priorità e delle tempistiche di attuazione**, nonché la verifica della loro effettiva realizzazione e della relativa efficacia.
Il monitoraggio e il miglioramento costituiscono pertanto un **processo continuo e dinamico**, strettamente collegato alla valutazione dei rischi e al suo aggiornamento, attraverso il quale l'Associazione verifica nel tempo l'adeguatezza del proprio sistema di prevenzione e orienta le successive azioni verso il progressivo innalzamento dei livelli di tutela dei lavoratori.

4.8. GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze negli **Uffici periferici e negli ulteriori ambienti di lavoro dell'Associazione** è definita secondo criteri proporzionati alle caratteristiche dei singoli luoghi, alle attività svolte, al numero delle persone ordinariamente presenti e agli specifici scenari di emergenza ragionevolmente prevedibili. In considerazione della **limitata presenza contemporanea di lavoratori** che caratterizza tali sedi e ambienti, le modalità di gestione sono definite attraverso disposizioni e informazioni operative essenziali, finalizzate ad assicurare la conoscenza dei comportamenti da adottare, delle modalità di allarme e di attivazione dei soccorsi, delle vie e modalità di esodo e delle dotazioni disponibili per la gestione delle emergenze. Restano assicurate, in relazione alle caratteristiche delle singole sedi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, l'individuazione e la formazione degli addetti e la disponibilità delle necessarie misure e dotazioni di emergenza.
Per la **Sede di Novara** è vigente uno specifico **Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)**, predisposto ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del D.M. 2 settembre 2021, che costituisce parte integrante del sistema documentale di valutazione e gestione dei rischi dell'Associazione. Il Piano individua l'organizzazione aziendale preposta alla gestione delle emergenze, i compiti e le responsabilità delle figure coinvolte, gli scenari incidentali considerati, le modalità di allarme e di evacuazione, le procedure di chiamata e assistenza dei soccorsi esterni e le modalità di gestione delle persone presenti a diverso titolo negli ambienti aziendali.
Il PEE considera, oltre all'incendio e all'emergenza sanitaria, ulteriori situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza delle persone e degli ambienti, comprese quelle derivanti da eventi naturali, guasti o anomalie impiantistiche, allagamenti, eventi meteorologici estremi e ulteriori condizioni emergenziali di origine interna o esterna. Le modalità di risposta sono definite in relazione alle caratteristiche dello scenario e possono prevedere, secondo i casi, l'intervento delle risorse interne, l'evacuazione, la permanenza in condizioni protette e il ricorso ai servizi di soccorso esterni.
L'organizzazione delle emergenze si fonda sulla presenza di **figure specificamente individuate, formate e addestrate**, cui sono attribuiti compiti di coordinamento, lotta antincendio, primo soccorso, attivazione dei soccorsi esterni, controllo delle presenze e assistenza alle persone presenti. Il Piano disciplina altresì la gestione del personale di imprese esterne, dei fornitori, dei visitatori e degli ospiti e prevede specifiche modalità di assistenza alle persone che possano presentare limitazioni tali da richiedere supporto durante l'emergenza.
Le caratteristiche dei luoghi, le vie e i percorsi di esodo, le uscite di emergenza, il punto di raccolta e la localizzazione delle principali dotazioni e installazioni destinate alla gestione delle emergenze sono rappresentati nelle **planimetrie allegate al PEE**, che costituiscono parte operativa del Piano. Le tavole individuano inoltre le aree di competenza attribuite agli addetti nell'ambito dell'organizzazione predisposta per la gestione dell'emergenza.

L'efficacia dell'organizzazione viene verificata anche attraverso **attività periodiche di informazione, formazione e addestramento,** nonché mediante **esercitazioni pratiche**, comprese le prove di evacuazione, i cui esiti costituiscono elemento utile per verificare l'adeguatezza delle procedure adottate e individuare eventuali necessità di aggiornamento o miglioramento. Il PEE stesso prevede la verifica periodica, possibilmente annuale, mediante esercitazioni e prove di evacuazione e stabilisce la necessità della preventiva informazione e formazione del personale sulle procedure da adottare.
Particolare rilevanza assumono le condizioni di emergenza che possono verificarsi presso le **opere e gli impianti consortili e lungo la rete idraulica**, anche in conseguenza di eventi naturali, anomalie o guasti, situazioni idrauliche eccezionali o altri eventi accidentali. In tali circostanze le normali condizioni operative possono modificarsi rapidamente e determinare l'incremento di rischi già presenti o l'insorgenza di condizioni ulteriori; gli interventi devono pertanto essere effettuati da personale adeguatamente formato e addestrato, nel rispetto delle disposizioni aziendali applicabili e mediante l'impiego delle attrezzature e dei dispositivi necessari in relazione alle effettive condizioni operative.
La pianificazione delle emergenze è sottoposta a **riesame e aggiornamento** in relazione alle modifiche degli ambienti di lavoro, degli impianti, dell'organizzazione, delle persone incaricate, delle risultanze delle esercitazioni e degli eventi eventualmente verificatisi, nonché in conseguenza dell'aggiornamento delle valutazioni dei rischi cui la gestione delle emergenze è correlata.

4.9. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

L'utilizzo di mezzi, macchine e attrezzature di lavoro costituisce una componente significativa delle attività svolte dall'Associazione, sia negli ambienti di lavoro interni sia, in particolare, nelle attività operative svolte presso la rete idraulica, le opere e gli impianti consortili, i cantieri, le officine, i magazzini e gli ulteriori luoghi nei quali viene svolta l'attività lavorativa.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono individuate, acquisite, verificate, messe in servizio, utilizzate, controllate, mantenute e dismesse secondo criteri finalizzati ad assicurarne nel tempo **l'idoneità rispetto all'impiego previsto e il mantenimento delle necessarie condizioni di salute e sicurezza**, nel rispetto delle disposizioni applicabili del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e, in particolare, del Titolo III.
La scelta delle attrezzature tiene conto delle caratteristiche dell'attività da svolgere, delle condizioni e degli ambienti nei quali esse devono essere impiegate, dei rischi derivanti dal loro utilizzo e delle eventuali interferenze con altre attrezzature, attività o persone presenti. Prima della messa a disposizione dei lavoratori vengono effettuate le verifiche previste in relazione alle caratteristiche dell'attrezzatura e alla disciplina ad essa applicabile.
Particolare attenzione è riservata alle attrezzature **non soggette alla marcatura CE o immesse sul mercato o messe in servizio antecedentemente all'applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie di prodotto**, per le quali l'idoneità all'utilizzo viene verificata secondo i requisiti di sicurezza applicabili e le modalità definite dal sistema aziendale di gestione.
Durante l'intero periodo di utilizzo, mezzi, macchine e attrezzature sono sottoposti alle attività di **controllo e manutenzione** necessarie a conservarne nel tempo le condizioni di sicurezza. Ove previsto dalla normativa applicabile, dalle indicazioni del fabbricante o dalle caratteristiche dell'attrezzatura, vengono effettuati controlli iniziali, periodici e straordinari e le relative risultanze sono registrate e conservate secondo le modalità definite dal SGSSL.
Eventuali anomalie, guasti, danneggiamenti o condizioni che possano compromettere la sicurezza dell'attrezzatura comportano l'adozione delle necessarie misure per impedirne, ove necessario, l'utilizzo

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Analogamente, la dismissione delle attrezzature non più idonee viene gestita in modo controllato, evitando che possano essere nuovamente impiegate.
L'utilizzo delle attrezzature è consentito ai lavoratori che abbiano ricevuto **informazione, formazione e addestramento adeguati** in relazione alle caratteristiche dell'attrezzatura e ai rischi connessi al suo impiego. Per le attrezzature per le quali siano richieste specifiche conoscenze, responsabilità, formazione o abilitazione, l'impiego è riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti.
Il processo aziendale di gestione di mezzi, macchine e attrezzature è disciplinato dalla **PGS.09 – "Gestione di mezzi, macchine e attrezzature"** e dalla relativa modulistica, attraverso le quali sono definite le responsabilità, le modalità operative e le registrazioni previste nelle diverse fasi del ciclo di vita delle attrezzature.
La valutazione dei rischi connessi all'impiego delle principali tipologie di mezzi, macchine e attrezzature utilizzate dall'Associazione è sviluppata nell'**Appendice II al presente DVR**, mediante specifiche schede nelle quali sono individuati i pericoli e i rischi connessi all'utilizzo, le condizioni e le prescrizioni di sicurezza, le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari.
Le indicazioni contenute nell'Appendice II si integrano con le **procedure e le istruzioni di sicurezza** applicabili alle singole attrezzature o attività e con le indicazioni fornite dai fabbricanti, costituendo nel loro insieme il riferimento aziendale per la gestione e l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro.
L'adeguatezza delle misure adottate viene verificata nel tempo anche attraverso le attività di controllo, monitoraggio e miglioramento previste dal SGSSL e descritte al precedente §4.7, nonché attraverso l'analisi delle eventuali anomalie, degli incidenti e dei mancati infortuni correlati all'utilizzo delle attrezzature.

4.10. PROCEDURE DI SICUREZZA, ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MODULI DEL SGSSL

Le misure di prevenzione e protezione individuate attraverso il processo di valutazione dei rischi trovano attuazione, ove necessario, attraverso specifici **strumenti organizzativi, procedurali e operativi** appartenenti al Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dell'Associazione.
Nell'ambito del SGSSL sono pertanto predisposte e mantenute **Procedure di Sicurezza (PGS), Istruzioni di Sicurezza (IS) e relativi Moduli (MS)**, tra loro coordinati e raccordati al presente DVR e alle relative Appendici.
Le **Procedure di Sicurezza (PGS)** definiscono i criteri organizzativi e gestionali adottati per governare specifici processi o ambiti rilevanti ai fini della salute e della sicurezza, individuando, secondo necessità, finalità, campo di applicazione, responsabilità, modalità di attuazione, controlli e registrazioni.
Le **Istruzioni di Sicurezza (IS)** traducono le misure di prevenzione e protezione in indicazioni operative e comportamentali riferite a specifiche attività, attrezzature o condizioni di lavoro e costituiscono riferimento per i lavoratori interessati nello svolgimento delle relative operazioni.
I **Moduli (MS)** costituiscono gli strumenti attraverso i quali vengono, secondo i casi, raccolte, comunicate e registrate le informazioni necessarie all'attuazione delle procedure e delle istruzioni e vengono prodotte le relative evidenze documentali.
Procedure, istruzioni e moduli costituiscono pertanto livelli tra loro coordinati del SGSSL e concorrono a trasformare le risultanze della valutazione dei rischi in **misure organizzative e operative concretamente applicabili, verificabili e documentabili**.
Tali strumenti non sostituiscono il DVR né le valutazioni in esso contenute, ma ne costituiscono, per gli ambiti ai quali si riferiscono, **attuazione e sviluppo operativo**. Analogamente, le Appendici e i dossier

specialistici integrano e approfondiscono le valutazioni sviluppate nel presente documento secondo l'architettura complessiva del sistema documentale aziendale.
Le procedure e le istruzioni applicabili sono portate a conoscenza dei soggetti interessati attraverso le modalità previste dal SGSSL e, quando necessario in relazione ai relativi contenuti, sono accompagnate da specifiche attività di **informazione, formazione e addestramento**, assicurandone la comprensione e l'effettiva applicabilità nelle condizioni operative.
La documentazione è sottoposta a **controllo, revisione e aggiornamento** ogniqualvolta intervengano modifiche normative, organizzative, tecniche o operative che ne possano influenzare i contenuti, ovvero quando gli esiti delle attività di monitoraggio, gli eventi verificatisi, le modifiche della valutazione dei rischi o le opportunità di miglioramento ne evidenzino la necessità.
L'individuazione delle **revisioni vigenti** delle Procedure di Sicurezza, delle Istruzioni di Sicurezza e dei relativi Moduli è assicurata attraverso gli strumenti aziendali di controllo della documentazione del SGSSL, evitando l'utilizzo di documenti superati o non più applicabili.
La struttura e le relazioni tra il DVR, le relative Appendici e gli strumenti documentali attraverso i quali vengono attuate e gestite le misure di prevenzione e protezione sono rappresentate schematicamente nella seguente figura.

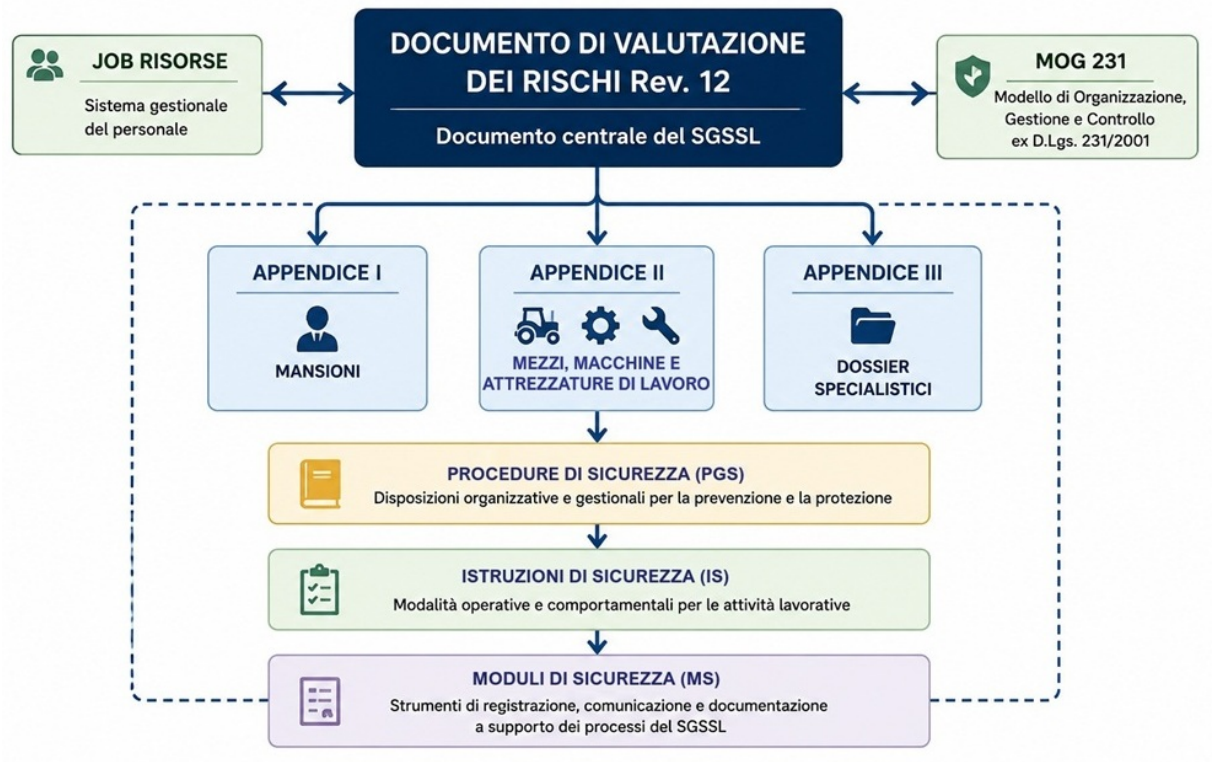


Figura 3 – Architettura documentale del SGSSL

L'architettura rappresentata consente di mantenere il DVR quale **documento centrale del sistema di valutazione e gestione dei rischi**, assicurandone il raccordo con gli approfondimenti specialistici, le valutazioni riferite alle mansioni e alle attrezzature e gli strumenti organizzativi e operativi attraverso i quali vengono attuate le misure individuate.

4.11. RIUNIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 35

La **riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi**, prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., costituisce uno dei principali momenti di confronto, partecipazione e verifica del sistema aziendale di prevenzione e protezione.
La riunione è convocata dal Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, **almeno una volta all'anno** e ogniqualvolta ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente. Alla stessa partecipano il Datore di Lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In relazione agli argomenti trattati possono essere coinvolti ulteriori soggetti dell'organizzazione la cui partecipazione risulti utile ai fini dell'esame delle specifiche tematiche.
Nell'ambito della riunione vengono esaminati, secondo quanto previsto dalla normativa e in relazione alla situazione aziendale, il **Documento di Valutazione dei Rischi e il suo stato di aggiornamento**, l'andamento degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali, le risultanze della sorveglianza sanitaria illustrate dal Medico Competente, i criteri di scelta e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale e i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Il confronto viene esteso agli ulteriori elementi significativi per la verifica dell'efficacia del SGSSL, quali, ove pertinenti, gli esiti delle **verifiche ispettive interne e delle safety walk**, le risultanze delle attività di

monitoraggio, le modifiche organizzative, tecniche o procedurali intervenute o programmate, gli aspetti connessi alla gestione delle interferenze e dei cantieri temporanei o mobili, nonché le ulteriori criticità, esigenze o opportunità di miglioramento emerse nel periodo considerato.
La riunione costituisce inoltre occasione per l'individuazione di **codici di comportamento e buone prassi** finalizzati a prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali e per la definizione di **obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza**, anche sulla base dell'andamento degli eventi, delle attività di monitoraggio e delle risultanze della sorveglianza sanitaria.
Particolare attenzione viene riservata alle **misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**, assicurando il raccordo tra le risultanze della valutazione dei rischi, le evidenze provenienti dall'attività operativa, le indicazioni dei soggetti della prevenzione e le azioni tecniche, organizzative, procedurali, formative e gestionali da programmare o attuare.
Della riunione viene redatto specifico **verbale**, reso disponibile ai partecipanti e conservato secondo le modalità previste dal sistema aziendale di gestione documentale. Le risultanze della riunione, comprese le eventuali osservazioni formulate, le decisioni assunte e le azioni di miglioramento individuate, costituiscono elementi di riferimento per il successivo monitoraggio e, ove necessario, per l'aggiornamento della valutazione dei rischi e degli strumenti del SGSSL.
In relazione alla natura delle attività svolte dall'Associazione e alla rilevanza delle attività tecniche e operative ai fini della salute e sicurezza, il Datore di Lavoro può estendere la partecipazione alla riunione ai **responsabili delle strutture aziendali interessate**, quando ciò risulti utile per approfondire specifiche problematiche, condividere le misure individuate e favorirne la successiva attuazione.

CAPITOLO 5.
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

5.1. PRINCIPI GENERALI

L'informazione, la formazione e l'addestramento costituiscono elementi fondamentali del sistema aziendale di prevenzione e protezione e sono finalizzati ad assicurare che ciascun lavoratore disponga delle **conoscenze, delle competenze e delle capacità operative necessarie per svolgere in sicurezza le attività affidate**.
La loro programmazione deriva dalla valutazione dei rischi e tiene conto delle mansioni svolte, delle attività effettivamente assegnate, degli ambienti di lavoro, dei mezzi, delle macchine e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze impiegate, delle procedure applicabili e degli eventuali incarichi o ruoli specifici attribuiti al lavoratore.
Le esigenze informative, formative e di addestramento vengono pertanto individuate in modo **coerente con il presente DVR e con le relative Appendici**, nonché con le valutazioni specialistiche e con gli ulteriori strumenti del SGSSL applicabili alle diverse attività.
L'Associazione assicura che l'informazione e la formazione siano fornite in forma comprensibile e adeguata ai destinatari e che, nei casi nei quali la corretta esecuzione dell'attività richieda l'acquisizione di capacità pratiche o comportamentali, alla formazione sia associato specifico **addestramento**.
Le attività formative e di addestramento sono effettuate nei casi previsti dalla normativa applicabile e in relazione alle esigenze derivanti dalle attività affidate al lavoratore e vengono successivamente integrate o aggiornate in funzione dell'evoluzione dei rischi, delle modifiche delle mansioni o delle attività, dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o procedure, nonché negli ulteriori casi nei quali ne emerga la necessità.
Per le attività, le attrezzature o i ruoli per i quali siano previsti specifici percorsi formativi, requisiti, abilitazioni o aggiornamenti, l'impiego del lavoratore è subordinato al possesso e al mantenimento dei requisiti richiesti.
L'attività di informazione, formazione e addestramento è organizzata e tenuta sotto controllo attraverso la **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"** e i relativi strumenti di registrazione e gestione, in raccordo con il sistema aziendale di gestione delle competenze e delle scadenze formative.
L'efficacia del processo non viene valutata esclusivamente sulla base dell'avvenuta partecipazione ai percorsi previsti, ma anche attraverso la **verifica dell'apprendimento e, ove pertinente, dell'effettiva capacità di applicare durante l'attività lavorativa le conoscenze e le modalità operative acquisite**.

5.2. INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

L'individuazione dei fabbisogni di informazione, formazione e addestramento costituisce parte integrante del processo di valutazione e gestione dei rischi e viene effettuata tenendo conto delle **attività effettivamente svolte dai lavoratori e delle condizioni nelle quali le stesse vengono esercitate**.
Il fabbisogno viene determinato considerando, in particolare, la mansione assegnata, i rischi ad essa associati, gli ambienti e le condizioni di lavoro, i mezzi, le macchine e le attrezzature utilizzate, le

sostanze e i prodotti impiegati, le procedure e le istruzioni applicabili, nonché gli eventuali incarichi, compiti o responsabilità specificamente attribuiti al lavoratore.
A tale scopo costituiscono riferimenti, per quanto di rispettiva competenza, le **schede di valutazione delle mansioni contenute nell'Appendice I**, le valutazioni relative a **mezzi, macchine e attrezzature contenute nell'Appendice II**, i **dossier specialistici raccolti nell'Appendice III**, nonché le Procedure di Sicurezza (PGS), le Istruzioni di Sicurezza (IS) e gli ulteriori strumenti del SGSSL applicabili alle attività considerate.
L'individuazione dei fabbisogni non è limitata alla formazione obbligatoria prevista in relazione alla mansione o al ruolo ricoperto, ma comprende ogni ulteriore esigenza informativa, formativa o di addestramento necessaria affinché il lavoratore possa svolgere le attività assegnate **in condizioni di sicurezza e con adeguata consapevolezza dei rischi e delle misure da adottare**.
Particolare attenzione è riservata alle attività che richiedono **specifiche competenze, abilitazioni o capacità operative**, all'utilizzo di attrezzature che richiedano una formazione o un addestramento particolare, all'impiego di dispositivi di protezione individuale per i quali sia previsto o risulti necessario uno specifico addestramento e alle attività disciplinate da procedure o istruzioni aziendali che richiedano la preventiva acquisizione di determinate conoscenze o capacità.
I fabbisogni vengono individuati sia in occasione dell'**inserimento iniziale del lavoratore**, sia nel corso del rapporto di lavoro e sono riesaminati quando intervengano modifiche della mansione o delle attività assegnate, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o modalità operative, aggiornamenti delle valutazioni dei rischi, emanazione o revisione di procedure e istruzioni, modifiche normative o ulteriori circostanze dalle quali possa derivare la necessità di integrare o aggiornare le competenze possedute.
Ulteriori esigenze possono emergere dalle attività di **monitoraggio del SGSSL**, dall'analisi di infortuni, incidenti e mancati infortuni, dalle segnalazioni dei lavoratori, dalle verifiche ispettive interne e dalle safety walk, dalle risultanze della sorveglianza sanitaria per gli aspetti di competenza, nonché dalle indicazioni formulate nell'ambito della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La definizione, la programmazione e l'aggiornamento dei fabbisogni formativi sono gestiti secondo quanto previsto dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"**, assicurando il raccordo tra le esigenze derivanti dalla valutazione dei rischi, le attività effettivamente affidate ai lavoratori e la formazione e l'addestramento dagli stessi posseduti.

5.3. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Associazione assicura ai lavoratori un'adeguata **informazione in materia di salute e sicurezza**, finalizzata a renderli consapevoli dei rischi presenti negli ambienti e nelle attività di lavoro, delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei comportamenti necessari per operare in condizioni di sicurezza.
L'informazione riguarda sia gli aspetti di carattere generale relativi all'organizzazione aziendale della prevenzione, sia quelli direttamente connessi alla **mansione e alle attività effettivamente svolte dal singolo lavoratore**, agli ambienti nei quali opera e alle specifiche condizioni di rischio alle quali può essere esposto.
Sono pertanto oggetto di informazione, secondo pertinenza, i rischi per la salute e la sicurezza individuati attraverso il presente DVR e le relative Appendici, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure e le istruzioni applicabili, le modalità di gestione delle emergenze, i nominativi e le funzioni dei soggetti aziendali della prevenzione e degli addetti alle emergenze, nonché ogni ulteriore

elemento necessario affinché il lavoratore possa riconoscere le condizioni di pericolo e adottare i comportamenti previsti.
Specifiche informazioni vengono fornite in relazione all'utilizzo di **mezzi, macchine e attrezzature**, all'impiego o alla possibile esposizione a sostanze e agenti pericolosi, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alle ulteriori attività o condizioni per le quali la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di particolari misure di prevenzione e protezione.
L'informazione viene assicurata all'atto dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione e viene successivamente **integrata o aggiornata** quando intervengano modifiche dei rischi, delle attività, degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, delle sostanze impiegate, dell'organizzazione o delle misure adottate, nonché in occasione dell'emanazione o della revisione di Procedure di Sicurezza (PGS), Istruzioni di Sicurezza (IS) o altre disposizioni aziendali aventi rilevanza per la salute e la sicurezza.
Le informazioni sono fornite con **contenuti e modalità adeguati ai destinatari**, assicurandone la comprensibilità e tenendo conto, ove necessario, delle conoscenze linguistiche e delle ulteriori condizioni che possano influire sull'effettiva comprensione dei contenuti, in raccordo con quanto previsto al §4.6 del presente DVR.
La diffusione delle informazioni può avvenire attraverso differenti strumenti e modalità, individuati in relazione alla natura e alla rilevanza dei contenuti da comunicare, comprendendo, a titolo esemplificativo, comunicazioni dirette, riunioni, documentazione aziendale, Procedure di Sicurezza, Istruzioni di Sicurezza, disposizioni operative, materiali informativi e ulteriori strumenti di comunicazione previsti dal SGSSL.
Nei casi in cui l'informazione riguardi **modifiche significative delle condizioni di rischio o delle modalità operative**, viene assicurato che essa raggiunga tempestivamente i lavoratori interessati prima che gli stessi siano chiamati ad operare nelle nuove condizioni.
L'attività informativa viene gestita e, ove previsto, documentata secondo le modalità definite dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"**, assicurandone il raccordo con la valutazione dei rischi e con gli ulteriori strumenti del SGSSL.

5.4. FORMAZIONE

La formazione in materia di salute e sicurezza è programmata e realizzata allo scopo di fornire ai lavoratori e agli altri soggetti dell'organizzazione le **conoscenze e le competenze necessarie per riconoscere i rischi connessi alle attività svolte e adottare correttamente le relative misure di prevenzione e protezione**.
I percorsi formativi sono individuati sulla base dei fabbisogni definiti secondo quanto indicato al precedente §5.2 e sono differenziati in relazione al ruolo ricoperto, alle mansioni e alle attività effettivamente svolte, ai rischi presenti, alle attrezzature utilizzate e agli eventuali incarichi o funzioni specifiche attribuite.
La formazione viene assicurata in occasione della **costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione del lavoratore**, nonché in relazione al trasferimento o cambiamento di mansione, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze o miscele pericolose e negli ulteriori casi nei quali modifiche delle attività, dei rischi o delle relative misure di prevenzione e protezione determinino la necessità di acquisire nuove o diverse competenze.
La formazione viene inoltre **periodicamente aggiornata**, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e ogniqualvolta l'evoluzione dei rischi, delle conoscenze, delle modalità operative o delle misure adottate renda necessario adeguare le competenze dei soggetti interessati.

Per i lavoratori e per i soggetti ai quali siano attribuiti **ruoli o funzioni rilevanti ai fini della salute e sicurezza**, nonché per l'utilizzo delle attrezzature o lo svolgimento delle attività per le quali siano previsti specifici requisiti formativi o abilitativi, l'Associazione assicura i percorsi previsti dalla normativa vigente, verificandone il completamento e assicurando nel tempo il mantenimento dei requisiti formativi e abilitativi previsti.
I contenuti e le modalità della formazione sono definiti in relazione agli obiettivi del percorso e alle caratteristiche dei destinatari, privilegiando, ove appropriato, il riferimento alle **effettive condizioni di lavoro e alle situazioni concretamente riscontrabili nell'attività aziendale**, affinché le conoscenze acquisite possano essere efficacemente trasferite nell'esecuzione delle attività.
La formazione può essere realizzata mediante risorse interne o attraverso soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti, secondo modalità coerenti con la natura e gli obiettivi dell'attività formativa e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.
Quando la natura dell'attività richiede, oltre all'acquisizione di conoscenze, anche l'apprendimento di **modalità operative, capacità pratiche o comportamenti specifici**, la formazione è integrata dallo specifico addestramento di cui al successivo §5.5.
Il completamento dei percorsi formativi previsti e, ove applicabile, il positivo esito delle relative verifiche costituiscono elementi necessari ai fini dell'assegnazione di attività, compiti o utilizzi per i quali siano richieste specifiche competenze, formazione o abilitazione.
Le attività formative sono sottoposte alle previste **verifiche dell'apprendimento** e, secondo criteri e modalità definiti dal SGSSL, alla successiva valutazione della loro efficacia, anche al fine di individuare eventuali esigenze di integrazione, aggiornamento o miglioramento del processo formativo.
La programmazione, l'attuazione, la verifica e la registrazione della formazione sono disciplinate dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"** e dai relativi strumenti del SGSSL.

5.5. ADDESTRAMENTO

L'addestramento costituisce una specifica misura di prevenzione finalizzata a consentire al lavoratore di acquisire e consolidare le **capacità pratiche necessarie per utilizzare correttamente e in sicurezza attrezzature, dispositivi, procedure e modalità operative** connesse alle attività affidate.
Esso integra l'informazione e la formazione nei casi in cui la sola acquisizione di conoscenze teoriche non sia sufficiente ad assicurare la corretta esecuzione dell'attività e viene effettuato, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle disposizioni aziendali, mediante **prove pratiche ed esercitazioni applicate alle effettive condizioni operative**.
L'esigenza di addestramento viene individuata sulla base della valutazione dei rischi e dei fabbisogni di cui al precedente §5.2, tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche delle attività da svolgere, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di protezione individuale impiegati, delle procedure e delle istruzioni applicabili e delle capacità operative necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati.
L'addestramento viene effettuato **sul luogo di lavoro da persona esperta**, in possesso di adeguate conoscenze e capacità rispetto all'attività oggetto dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, in condizioni tali da consentire al lavoratore di acquisire concretamente le corrette modalità di esecuzione, riconoscere le situazioni di pericolo e applicare le previste misure di prevenzione e protezione.

Particolare rilevanza assume l'addestramento nelle attività operative svolte presso la **rete idraulica, le opere e gli impianti consortili, i cantieri, le officine, i magazzini e gli ulteriori ambienti di lavoro nei quali le modalità di esecuzione dell'attività possono incidere direttamente sul livello di rischio**, nonché nell'utilizzo di mezzi, macchine, attrezzature e dispositivi per i quali sia previsto o risulti necessario acquisire specifiche capacità pratiche.
L'addestramento è effettuato prima che il lavoratore sia adibito autonomamente alle attività che lo richiedono ed è **ripetuto o integrato** quando intervengano modifiche significative delle attrezzature, delle modalità operative, delle procedure o delle condizioni di rischio, nonché quando dalle attività di monitoraggio, da eventi, anomalie o comportamenti osservati emerga la necessità di consolidare o aggiornare le capacità operative possedute.
L'effettiva acquisizione delle capacità oggetto dell'addestramento viene verificata attraverso l'**osservazione dell'esecuzione pratica delle attività o delle operazioni oggetto dell'intervento**, secondo modalità proporzionate alla loro natura e complessità.
Gli interventi di addestramento effettuati sono **tracciati e registrati** in apposito registro, anche informatizzato, secondo le modalità definite dal SGSSL, in modo da consentire l'individuazione almeno dei soggetti coinvolti, dell'attività oggetto dell'addestramento, della persona esperta che lo ha effettuato e dell'avvenuta esecuzione delle prove pratiche o delle esercitazioni previste.
La programmazione, l'effettuazione e la registrazione dell'addestramento sono disciplinate dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"** e dai relativi strumenti del SGSSL, in raccordo con le specifiche Procedure di Sicurezza (PGS) e Istruzioni di Sicurezza (IS) applicabili alle attività considerate.

5.6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

L'Associazione assicura, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dal SGSSL, la **verifica dell'apprendimento** conseguente alle attività formative, al fine di accertare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze oggetto del percorso svolto.
Le modalità di verifica sono individuate in relazione alla natura, ai contenuti e agli obiettivi della formazione e possono comprendere prove, questionari, colloqui, esercitazioni o ulteriori strumenti idonei a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
La verifica dell'apprendimento costituisce tuttavia solo una delle componenti del processo di valutazione della formazione. L'Associazione considera altresì l'**efficacia della formazione**, intesa come effettiva capacità delle conoscenze, delle competenze e, ove pertinente, delle capacità operative acquisite di tradursi in comportamenti e modalità di lavoro coerenti con le misure di prevenzione e protezione previste.
La valutazione dell'efficacia può essere effettuata, secondo criteri e modalità proporzionati alla natura delle attività e dei rischi considerati, anche attraverso l'**osservazione dei comportamenti e delle modalità operative durante lo svolgimento delle attività lavorative**, nonché utilizzando le risultanze delle attività di monitoraggio previste dal SGSSL.
A tale scopo possono assumere rilievo, tra gli altri elementi disponibili, le risultanze delle verifiche ispettive interne e delle safety walk, le osservazioni dei preposti e dei responsabili delle attività, le segnalazioni dei lavoratori, l'analisi di infortuni, incidenti e mancati infortuni e ogni ulteriore evidenza dalla quale possano emergere carenze nell'applicazione delle conoscenze o delle modalità operative oggetto della formazione.

Gli esiti delle verifiche dell'apprendimento e della valutazione dell'efficacia sono utilizzati per individuare, ove necessario, **azioni integrative, correttive o di miglioramento**, che possono comprendere ulteriori interventi di informazione, formazione o addestramento, aggiornamenti dei contenuti formativi, revisione delle modalità didattiche o degli strumenti utilizzati e, quando pertinente, riesame delle procedure o delle istruzioni applicabili.
Il processo di verifica non è pertanto finalizzato esclusivamente all'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi formativi, ma costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l'Associazione verifica nel tempo l'**effettivo contributo della formazione alla prevenzione dei rischi e al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza**.
Le modalità di verifica dell'apprendimento, di valutazione dell'efficacia e di registrazione dei relativi esiti sono disciplinate dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"** e dai relativi strumenti del SGSSL.

5.7. REGISTRAZIONE, SCADENZIARIO E CONTROLLO

Le attività di informazione, formazione e addestramento soggette a registrazione sono documentate e mantenute sotto controllo attraverso gli strumenti previsti dal SGSSL, al fine di assicurare la **tracciabilità delle attività svolte**, la verifica dei requisiti posseduti dai lavoratori e la programmazione degli eventuali aggiornamenti o interventi integrativi necessari.
Per ciascun lavoratore vengono mantenute disponibili, secondo pertinenza, le informazioni necessarie a ricostruire il relativo **profilo formativo in materia di salute e sicurezza**, comprendente le attività effettuate, gli eventuali requisiti o abilitazioni posseduti, gli aggiornamenti previsti e le ulteriori esigenze derivanti dalla mansione, dalle attività effettivamente svolte e dagli incarichi attribuiti.
La gestione dei fabbisogni e delle scadenze viene effettuata mediante il **sistema gestionale aziendale del personale**, attraverso il quale le informazioni relative ai requisiti formativi vengono poste in relazione con i ruoli, le mansioni e le attività assegnate, consentendo di individuare eventuali carenze e di programmare gli interventi necessari.
Il sistema di controllo è finalizzato, in particolare, ad assicurare che i lavoratori siano impiegati nelle attività per le quali dispongono della **formazione, dell'addestramento e, ove richiesti, dei requisiti o delle abilitazioni necessari**, nonché a consentire la tempestiva individuazione delle esigenze di aggiornamento.
Le registrazioni costituiscono evidenza delle attività effettuate e sono conservate secondo le modalità definite dal sistema aziendale di gestione documentale, assicurandone **identificabilità, reperibilità, integrità e disponibilità** per il tempo necessario in relazione alla natura e alla finalità della documentazione.
L'attività di controllo non è limitata alla gestione delle scadenze. Le informazioni disponibili vengono utilizzate anche per verificare la **coerenza tra i fabbisogni individuati e le competenze effettivamente possedute**, nonché per supportare la programmazione delle attività formative e di addestramento e l'individuazione di eventuali azioni integrative o correttive.
La gestione delle registrazioni e dei fabbisogni formativi è raccordata alle variazioni organizzative e operative che possono incidere sui requisiti richiesti ai lavoratori; in particolare, modifiche delle mansioni o delle attività assegnate, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze, procedure o istruzioni e aggiornamenti della valutazione dei rischi comportano, ove necessario, il **riesame del profilo formativo interessato**.

La programmazione, la registrazione e il controllo delle attività di informazione, formazione e addestramento sono disciplinati dalla **PGS.08 – "Formazione, informazione e addestramento del personale"** e dai relativi strumenti del SGSSL, assicurando il raccordo con il presente DVR e con le esigenze derivanti dalle sue Appendici.

CAPITOLO 6.
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E MIGLIORAMENTO NEL TEMPO

6.1. PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il processo di valutazione dei rischi non si esaurisce nell'individuazione dei pericoli, nella stima dei livelli di rischio e nella definizione delle misure già in atto, ma comprende anche l'individuazione e la programmazione delle **ulteriori misure ritenute necessarie o opportune per migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza**.
Le misure possono derivare direttamente dagli esiti della valutazione dei rischi sviluppata nel presente DVR e nelle relative Appendici, nonché dalle risultanze delle valutazioni specialistiche, delle attività di monitoraggio, delle verifiche ispettive interne, delle safety walk, dell'analisi di infortuni, incidenti e mancati infortuni, delle segnalazioni dei lavoratori, della sorveglianza sanitaria per gli aspetti di competenza e delle ulteriori evidenze acquisite attraverso il funzionamento del SGSSL.
Nell'individuazione degli interventi viene mantenuta distinta la gestione delle **misure già attuate e stabilmente operative** da quella delle **misure ulteriori da programmare o completare**, in modo da consentire una rappresentazione chiara dello stato di attuazione delle azioni individuate.
Le misure programmate possono avere natura tecnica, organizzativa, procedurale, formativa, informativa o gestionale e possono riguardare, tra l'altro, ambienti di lavoro, opere e impianti, mezzi, macchine e attrezzature, sostanze e materiali, organizzazione delle attività, procedure e istruzioni, dispositivi di protezione, informazione, formazione e addestramento, nonché ogni ulteriore elemento rilevante ai fini della prevenzione e protezione.
La programmazione tiene conto della **rilevanza dei rischi e delle criticità individuate, dell'urgenza degli interventi, della fattibilità tecnica e organizzativa e delle ulteriori condizioni che possono incidere sull'efficacia e sulla tempestività delle misure**, ferma restando la necessità di attuare senza ritardo gli interventi richiesti per garantire condizioni di lavoro sicure.
Le misure individuate vengono inserite negli strumenti di programmazione e controllo previsti dal SGSSL, attraverso i quali ne vengono seguiti lo stato di attuazione, le eventuali necessità di aggiornamento e, ove pertinente, gli esiti delle successive verifiche.
Il programma delle misure costituisce pertanto uno **strumento dinamico di attuazione e miglioramento**, alimentato dal processo di valutazione dei rischi e dalle evidenze derivanti dal funzionamento dell'organizzazione e destinato a essere aggiornato ogniqualvolta emergano nuove esigenze di prevenzione o opportunità di miglioramento.
Le risultanze del programma concorrono al riesame della valutazione dei rischi e costituiscono elemento di riferimento per le attività di monitoraggio del SGSSL e per il confronto nell'ambito della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6.2. RESPONSABILITÀ, PRIORITÀ E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Per ciascuna misura di prevenzione e protezione da programmare o completare vengono individuati, in relazione alla natura dell'intervento, il **soggetto o la funzione responsabile della relativa attuazione**, gli eventuali soggetti chiamati a concorrervi, la priorità dell'azione, i tempi previsti per l'attuazione e le modalità previste per verificarne l'avvenuta realizzazione.

L'attribuzione delle responsabilità tiene conto dell'organizzazione aziendale, delle competenze e delle funzioni assegnate ai diversi soggetti, assicurando che l'attuazione delle misure sia affidata a livelli dell'organizzazione dotati delle necessarie **competenze e possibilità di intervento**, ferma restando la responsabilità complessiva del Datore di Lavoro nell'ambito degli obblighi allo stesso attribuiti dalla normativa vigente.
La definizione delle priorità tiene conto, in particolare, della **natura e dell'entità del rischio o della criticità da affrontare, della gravità delle possibili conseguenze, dell'urgenza dell'intervento e delle condizioni tecniche e organizzative necessarie per la sua realizzazione**. Le priorità individuate vengono riesaminate quando intervengano variazioni significative delle condizioni considerate o emergano nuovi elementi rilevanti ai fini della sicurezza.
Per le misure programmate vengono definiti **tempi di attuazione coerenti con la relativa priorità e con la natura dell'intervento**, evitando che esigenze di carattere organizzativo, tecnico o gestionale determinino il protrarsi di condizioni non compatibili con i livelli di tutela richiesti.
Qualora una misura definitiva non possa essere attuata immediatamente, vengono adottate, ove necessarie, **misure temporanee o compensative** idonee a mantenere sotto controllo il rischio nel periodo necessario alla realizzazione dell'intervento programmato.
Lo stato di attuazione delle misure viene periodicamente verificato attraverso gli strumenti di programmazione e controllo del SGSSL. L'avvenuta realizzazione dell'intervento viene registrata in modo da consentire la **tracciabilità della relativa chiusura** e, quando la natura della misura lo richieda, la successiva verifica della sua efficacia rispetto al rischio o alla criticità che ne aveva determinato l'adozione.
L'eventuale mancata attuazione nei tempi previsti, la necessità di modificare l'intervento programmato o l'emergere di difficoltà che possano comprometterne l'efficacia determinano il **riesame dell'azione**, delle relative priorità e delle eventuali ulteriori misure necessarie.
Le informazioni derivanti dal controllo dello stato di attuazione concorrono al monitoraggio complessivo del SGSSL, al riesame delle misure di prevenzione e protezione e alla definizione delle successive azioni di miglioramento.

6.3. MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza richiedono che le misure adottate e programmate siano oggetto di **monitoraggio e periodico riesame**, al fine di verificarne lo stato di attuazione, l'adeguatezza rispetto alle condizioni operative e, ove pertinente, l'efficacia nel controllo dei rischi.
Il monitoraggio si avvale delle informazioni e delle evidenze prodotte attraverso gli strumenti del SGSSL già richiamati nel presente DVR e, in particolare, delle risultanze delle verifiche ispettive interne e delle safety walk, delle segnalazioni dei lavoratori, dell'analisi di infortuni, incidenti e mancati infortuni, delle attività di sorveglianza sanitaria per gli aspetti di competenza, nonché delle ulteriori verifiche e attività di controllo effettuate nell'ambito dell'organizzazione.
Le risultanze del monitoraggio vengono valutate al fine di individuare eventuali **scostamenti, criticità, nuove esigenze di prevenzione o opportunità di miglioramento** e possono determinare l'adozione di azioni correttive, l'integrazione o la modifica delle misure esistenti, l'introduzione di ulteriori misure ovvero il riesame delle priorità e dei tempi precedentemente definiti.
Il riesame tiene altresì conto delle modifiche dell'organizzazione e delle attività lavorative, dell'evoluzione tecnica e normativa, dell'introduzione o modifica di ambienti, opere, impianti, mezzi,

macchine, attrezzature, sostanze e modalità operative, nonché di ogni ulteriore elemento che possa incidere sulla valutazione dei rischi o sull'adeguatezza delle misure adottate.
Quando dalle attività di monitoraggio o dal riesame emergano elementi suscettibili di modificare in modo significativo la valutazione dei rischi o le relative misure di prevenzione e protezione, gli stessi vengono recepiti nel processo di **aggiornamento del DVR e dei documenti del SGSSL interessati**, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza.
Le risultanze delle attività di monitoraggio e lo stato di attuazione delle misure programmate costituiscono inoltre elementi di riferimento per il confronto tra i soggetti della prevenzione e, in particolare, nell'ambito della **riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**
Il miglioramento continuo si configura pertanto come un **processo sistematico**, attraverso il quale gli esiti della valutazione, dell'attuazione delle misure, del monitoraggio e del riesame vengono utilizzati per mantenere nel tempo l'adeguatezza del sistema di prevenzione e per individuare e attuare ulteriori interventi finalizzati al progressivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

6.4. TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO E GESTIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA

La valutazione dei rischi tiene conto delle condizioni individuali dei lavoratori che, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte e dei rischi presenti, possano richiedere **specifiche misure di prevenzione e protezione**, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa ai diversi soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Particolare tutela è assicurata alle **lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni applicabili.
La valutazione considera le attività e le condizioni di lavoro che possono comportare rischi per la sicurezza o la salute della lavoratrice e del nascituro o del bambino, tenendo conto, secondo pertinenza, delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, degli agenti fisici, chimici e biologici, delle modalità organizzative e operative, della movimentazione manuale dei carichi, delle posture e degli ulteriori fattori di rischio connessi alle attività effettivamente svolte.
Quando dalla valutazione emerga la necessità di adottare specifiche misure di tutela, l'Associazione provvede, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e in relazione alla situazione concretamente riscontrata, alla **modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ovvero all'assegnazione ad attività compatibili**; qualora tali soluzioni non risultino concretamente attuabili o sufficienti, vengono attivate le ulteriori misure e procedure previste dalla normativa vigente.
La gestione delle singole situazioni avviene assicurando il necessario raccordo tra **Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e strutture aziendali interessate**, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e della riservatezza delle informazioni di carattere personale e sanitario.
Analogamente, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria o attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall'organizzazione emergano **condizioni individuali rilevanti ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività lavorative**, le misure organizzative e operative necessarie vengono individuate e attuate nel rispetto del giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato dal Medico Competente e delle ulteriori disposizioni applicabili.
Tali misure possono riguardare, secondo le specifiche circostanze, l'organizzazione delle attività, le modalità operative, l'utilizzo di mezzi, macchine, attrezzature o dispositivi, il lavoro in condizioni

particolari, l'eventuale necessità di assistenza o di specifiche modalità di comunicazione e ogni ulteriore intervento necessario a garantire la compatibilità tra le attività affidate e le condizioni individuate.
Le eventuali misure specificamente adottate sono **portate a conoscenza esclusivamente dei soggetti che devono concorrere alla loro attuazione**, limitatamente alle informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni, evitando la diffusione di informazioni sanitarie o personali non necessarie.
Le condizioni che abbiano determinato l'adozione di specifiche misure vengono riesaminate, per quanto di rispettiva competenza, quando intervengano variazioni delle attività, delle condizioni di lavoro o degli elementi posti alla base delle misure medesime.

GESTIONE, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

G.1. GESTIONE, CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEL DVR

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi costituisce il documento di riferimento per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Associazione ed è parte integrante del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.
Il DVR, comprensivo delle relative Appendici e della documentazione che ne costituisce parte integrante o ne supporta i contenuti, è **identificato mediante codice, numero di revisione e data di emissione** ed è gestito in modo da garantirne l'identificazione univoca, l'integrità, la reperibilità e la disponibilità ai soggetti che, in relazione alle rispettive funzioni, abbiano titolo o necessità di consultarlo.
La documentazione viene conservata secondo le modalità previste dal sistema aziendale di gestione documentale, assicurando la distinzione tra la **revisione vigente** e le revisioni precedenti, che vengono mantenute disponibili secondo le esigenze di tracciabilità e conservazione documentale.
Il documento è reso disponibile e consultabile nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e delle attribuzioni dei diversi soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Le modalità tecniche di archiviazione, conservazione, distribuzione e accesso possono essere adeguate nel tempo all'evoluzione degli strumenti organizzativi e informatici dell'Associazione, senza che tali modifiche, qualora non incidano sui contenuti della valutazione dei rischi, comportino di per sé la revisione del DVR.

G.2. DATA DI EMISSIONE E ATTESTAZIONE DELLA DATA

Il presente DVR assume quale data di emissione quella riportata sul documento.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la data del documento è **attestata mediante la sottoscrizione del Datore di Lavoro e, anche ai fini della prova della data, mediante la sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente**.
Le sottoscrizioni apposte alla presente revisione attestano pertanto, per le rispettive finalità previste dalla normativa, la data del documento e la partecipazione dei soggetti interessati al processo di valutazione secondo le attribuzioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Eventuali ulteriori modalità tecniche utilizzate per la protocollazione, registrazione, trasmissione o conservazione del documento possono concorrere alla relativa tracciabilità documentale, senza sostituire né modificare il significato delle sottoscrizioni previste dalla normativa.

G.3. ELABORAZIONE, CONSULTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del presente documento sono effettuate dal **Datore di Lavoro**, in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e con il **Medico Competente**, per quanto di competenza, previa consultazione dei **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le sottoscrizioni riportate nella pagina seguente documentano la partecipazione dei predetti soggetti al processo di valutazione secondo le rispettive attribuzioni e, nei termini previsti dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., concorrono all'attestazione della data del documento.
Il presente DVR, unitamente alle relative Appendici e ai documenti espressamente richiamati quali elementi della valutazione, costituisce il riferimento vigente per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza nell'ambito delle attività dell'Associazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni che si rendano necessari nei casi previsti dalla normativa applicabile.

PAGINA FINALE – SOTTOSCRIZIONI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – REV.12
Data di emissione: **21/10/2026**

Funzione	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	*dott. ing. Mario Fossati*	**F.to Mario Fossati**
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	*geom. Massimo Werlich*	**F.to Massimo Werlich**
Medico Competente	*dott.ssa Elisabetta Conti*	**F.to Elisabetta Conti**
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	*dott. Paolo Bertini*	**F.to Paolo Bertini**
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	*dott. Gianpaolo Mastromarco*	**F.to Gianpaolo Mastromarco**
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	*geom. Matteo Motta*	**F.to Matteo Motta**

Le sottoscrizioni sono apposte secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le sottoscrizioni del RSPP, dei RLS e del Medico Competente rilevano, ai sensi dell'art. 28, comma 2, anche ai fini della prova della data del documento.